

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## **PRINCIPI CONTABILI**

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri  
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Il bilancio consolidato



16 settembre 2005

Sostituisce il principio n. 17 del marzo 1996



## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

\* \* \* \* \*

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

## INDICE

<b>1. SCOPO E CONTENUTO</b> .....	4
<b>2. LE FONTI NORMATIVE</b> .....	5
2.1. Norme civilistiche.....	5
<b>3. IL GRUPPO DI IMPRESE</b> .....	13
3.1. I rapporti societari di controllo, collegamento, partecipazione e la direzione unitaria .....	13
3.2. Il gruppo di imprese secondo la dottrina.....	15
3.3. Il gruppo secondo la vii direttiva e il D.Lgs. 127/91 .....	18
<b>4. LA NOZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO E I CRITERI GENERALI DI REDAZIONE</b> .....	20
4.1. Definizione di bilancio consolidato .....	20
4.2. I metodi di consolidamento e le interessenze di terzi secondo diverse teorie.....	20
4.3. Il metodo di consolidamento e le interessenze di terzi secondo il D.Lgs. 127/91 .....	21
<b>5. OBBLIGHI GENERALI, AREA DI CONSOLIDAMENTO, ESONERI ED ESCLUSIONI</b> .....	23
5.1. Obblighi e area di consolidamento .....	23
5.2. Esonero dell'obbligo di redazione per limiti quantitativi .....	24
5.3. Esonero dall'obbligo di redazione per i sottogruppi.....	25
5.4. Esclusioni dall'area di consolidamento .....	25
<b>6. I BILANCI DA CONSOLIDARE</b> .....	28
6.1. Società i cui bilanci vanno inclusi nel bilancio consolidato .....	28
6.2. Data di chiusura dei bilanci da consolidare .....	28
6.3. Data di riferimento del bilancio consolidato.....	28
6.4. Obblighi delle imprese controllate di trasmettere le informazioni.....	29
6.5. Bilanci da utilizzare per l'applicazione del metodo del patrimonio netto .....	30
<b>7. LA TRADUZIONE IN MONETA DI CONTO DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO</b> .....	31
7.1. Premessa .....	31
7.2. La traduzione dei bilanci in moneta estera secondo le direttive comunitarie e secondo la legislazione civilistica.....	31
7.3. Il procedimento di traduzione .....	32
7.4. Traduzione di un bilancio redatto nella moneta di paesi a economia fortemente inflazionata ..	32
7.5. Trattamento delle voci infragruppo .....	32
7.6. Investimenti in partecipazioni estere e in immobilizzazioni materiali coperti da prestiti nella stessa valuta estera.....	33
7.7. Informativa sul metodo di traduzione .....	33
<b>8. COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b> .....	35
8.1. Composizione del bilancio consolidato .....	35
8.2. Schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati.....	36
8.3. Schema di rendiconto finanziario consolidato .....	39
8.4. Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidati.....	40
8.5. Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato.....	41
<b>9. I PRINCIPI CONTABILI</b> .....	42
9.1. Principio generale .....	42
9.2. Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato .....	42

9.3. Applicazione di principi contabili uniformi.....	44
9.4. Bilanci predisposti con principi contabili non corretti.....	45
9.5. Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di consolidamento.....	45
9.6. Trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria .....	46
9.7. Valutazione delle partecipazioni in imprese collegate e controllate non comprese nell'area di consolidamento - il metodo del patrimonio netto .....	47
9.8. Il trattamento contabile delle azioni proprie .....	54
<b>10. DETERMINAZIONE E TRATTAMENTO DELLA DIFFERENZA RISULTANTE DAL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.....</b>	<b>56</b>
10.1. Definizione della differenza risultante dal consolidamento delle partecipazioni .....	56
10.2. Determinazione dei valori che compongono la differenza alla data di acquisto della partecipazione.....	57
10.3. Differenza di consolidamento derivante da risultati e altre variazioni di patrimonio netto avvenute successivamente all'acquisto della partecipazione.....	61
10.4. Trattamento contabile della differenza risultante dal consolidamento .....	62
10.5. Perdite durevoli di valore.....	65
<b>11. I PRINCIPI E LE TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO .....</b>	<b>67</b>
11.1. Eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare (saldi e operazioni intersocietarie) .....	67
11.2. Utili e perdite interni o infragruppo .....	68
11.3. Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata.....	72
11.4. Consolidamento delle riserve della impresa controllata acquisita .....	73
11.5. Imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto.....	74
11.6. Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza dei soci di minoranza .....	75
11.7. Trattamento dei dividendi nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto .....	75
<b>12. REDAZIONE DEL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO.....</b>	<b>76</b>
<b>13. PROBLEMI CONNESSI ALLA ACQUISIZIONE O ALLA PERDITA DEL CONTROLLO E AL VARIARE DELLE ALTRE CONDIZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO.....</b>	<b>77</b>
<b>14. ALTRI CASI PARTICOLARI .....</b>	<b>81</b>
<b>15. IL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE .....</b>	<b>83</b>
<b>16. I BILANCI AGGREGATI .....</b>	<b>85</b>
<b>17. LA NOTA INTEGRATIVA .....</b>	<b>86</b>
17.1. Bilancio consolidato .....	86
17.2. Bilancio aggregato .....	92
<b>18. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE .....</b>	<b>93</b>

## 1. SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 17, emanato nel marzo 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento allo stesso.

Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per coordinare il testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 17 del marzo 1996 sono state eliminate, oltre ai riferimenti alla normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire le regole tecnico-contabili per la predisposizione del bilancio consolidato sulla base dei principi basilari stabiliti dalla legge. inoltre, esso è stato predisposto con l'intento di fornire una guida tecnica per addivenire a un bilancio consolidato redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo (inteso come assieme costituito dalla società controllante e dalle sue controllate), in conformità ai principi contabili.

I principi contabili cui il presente Principio si riferisce sono formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale a valori storici (detto anche a costi storici).

Con l'introduzione di principi contabili internazionali, è cambiato il quadro di riferimento delle imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali; tuttavia, nei casi in cui tali principi nazionali debbono essere adottati il presente Principio ha vigore. Esso è quindi volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative di dettaglio relativamente a imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.

## 2. LE FONTI NORMATIVE

### 2.1. Norme civilistiche

La disciplina generale del bilancio consolidato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 127/91, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario. Le principali norme dettate dal Decreto citato sono qui di seguito richiamate:

#### *Obblighi e casi di esonero*

(a) *L'art. 25, che introduce l'obbligo di redazione, stabilisce che:*

- Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
- Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all'art. 2201 c.c., le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

(b) *L'art. 27 regola i casi di esonero dall'obbligo di consolidamento:*

- Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  - 12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  - 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio<sup>1</sup>.
- L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati<sup>2</sup>.
- Non sono inoltre soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
- Quest'ultimo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
  - che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità Europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità Europee;
  - che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la

<sup>1</sup> Si noti che l'art. 6 della VII Direttiva rinvia all'art. 27 della IV Direttiva che prevede i seguenti parametri dimensionali:

- 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Tali parametri non sono stati ancora accolti nella normativa nazionale.

<sup>2</sup> La dizione "mercati regolamentati" è utilizzata in questo Principio in sostituzione della dizione "borsa", ancora mantenuta dal D. Lgs. 127/91, per esigenze di coordinamento con il novellato testo civilistico relativo al bilancio d'esercizio.

denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

### ***Clausole generali***

*(c) In materia di clausole generali, l'art. 29 dispone che:*

- Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
- Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del D.Lgs. 127/91 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.
- Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
- Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.
- Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro<sup>3</sup>.

### ***Area di consolidamento***

*(d) L'area di consolidamento è regolata dall'art. 26:*

- Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2359 c.c.<sup>4</sup>.
- Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

<sup>3</sup> L'art. 1 della delibera Consob 11661 del 20 ottobre 1998 stabilisce che: "Le società emittenti strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani, diverse da quelle tenute alla redazione del bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ovvero ai sensi del decreto 26 maggio 1997, n. 173, possono redigere la nota integrativa del bilancio d'impresa ed il bilancio consolidato in milioni di euro, purché ciò garantisca la significatività, comparabilità e chiarezza del bilancio".

<sup>4</sup> Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri (1) e (2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

- le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

### ***Casi di esclusione***

(e) *L'art. 28 individua i casi di esclusione dal consolidamento come segue:*

- Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inadeguato a realizzare i fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate<sup>5</sup>.
- Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
  - la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati al punto precedente, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
  - l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
  - non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
  - le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

### ***Criteri di valutazione***

(f) *L'uniformità dei criteri di valutazione è disposta dall'art. 34:*

- Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
- A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

(g) *L'art. 35 prevede la seguente opzione in materia di criteri di valutazione:*

- I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
- Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli artt. 2423 e seguenti c.c.

### ***Principi di consolidamento***

(h) *In tema di principi di consolidamento, l'art. 31 introduce i seguenti obblighi:*

- Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
- Sono invece eliminati:

<sup>5</sup> Questa disposizione, originariamente prevista dall'art. 14 della VII Direttiva è stata successivamente abrogata dalla Direttiva 51 del 2003. Tuttavia, le relative disposizioni non sono state ancora recepite nel D. Lgs. 127/91.

- a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
  - b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
  - c) i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime;
  - d) gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.
- Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi a operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.
- Ai fini dell'eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".
- (i) *In merito al consolidamento delle partecipazioni, l'art. 33 detta le seguenti regole:*
- L'eliminazione prescritta dall'art. 31, secondo comma, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
  - Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
  - L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426 n° 6 c.c.<sup>6</sup>.
  - Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.
- (j) *Quanto alle partecipazioni non consolidate, l'art. 36 dispone che:*
- Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'art. 28, sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, numero 4, c.c; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
  - Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
  - Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.

<sup>6</sup> L'art. 2426 al n° 6 recita: "l'avviamento ... deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa".

(k) *Il consolidamento proporzionale alla partecipazione è infine regolato dall'art. 37:*

- Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma<sup>7</sup> c.c.
- In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

***Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa***

(l) *In materia di struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, l'art. 32 detta i seguenti obblighi:*

- Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
- Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
- L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".
- La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

(m) *Per quanto riguarda la nota integrativa, l'art. 38 così regola le linee guida del suo contenuto:*

- La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
  - i criteri di valutazione applicati;
  - i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;
  - le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
  - la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";
  - distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie<sup>8</sup>;
  - la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

<sup>7</sup> Il terzo comma dell'art. 2359 recita: "Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa".

<sup>8</sup> Il novellato articolo 2427 c.c., relativo al bilancio d'esercizio, prevede che tale informativa sia fornita con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; tale disposizione si ritiene applicabile anche al bilancio consolidato di gruppo.

- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
- se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;
- se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.
- i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati, rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli allontanamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico<sup>9</sup>;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività ed i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato<sup>10</sup>.
- La nota integrativa deve inoltre contenere:
  - l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
  - l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
  - l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 36;
  - l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

*(n) Inoltre, il novellato articolo 2427 c.c., relativo al bilancio d'esercizio, dispone che siano fornite ulteriori informative che si ritengono applicabili quando assumono rilevanza anche al bilancio consolidato di gruppo:*

<sup>9</sup> Il testo dell'art. 38 in materia non è stato oggetto di modifica nonostante l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2426 c.c.

<sup>10</sup> Le ultime due previsioni sono state inserite dall'art. 4 del D. Lgs. 394/03, entrato in vigore il 1° gennaio 2005. Per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

- la misure e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
  - eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
  - distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
  - l'indicazione analitica con riferimento alla formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
  - la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
  - l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
  - il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
  - i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
  - i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447- *septies* con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- *bis*;
  - i dati richiesti dall'articolo 2447- *decies*, ottavo comma, con riferimento ai finanziamenti destinati.
- (o) *Gli elenchi di cui al secondo comma dell'articolo 38 sono così regolamentati dall'art. 39:*
- Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:
    - la denominazione, la sede e il capitale;
    - le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
    - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
  - La ragione dell'inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.
  - Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
  - È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio a imprese incluse nel consolidamento o a imprese da queste controllate o con queste collegate.

### ***Relazione sulla gestione***

*(p) Il contenuto della relazione sulla gestione è delineato dall'art. 40 come segue:*

- Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
- Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
  - le attività di ricerca e di sviluppo;
  - i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
  - l'evoluzione prevedibile della gestione;
  - il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
- in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:
  - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari<sup>11</sup>.

### ***Data di riferimento del bilancio consolidato***

*(q) L'art. 30 fissa la data di riferimento del bilancio consolidato nei seguenti termini:*

- La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
- La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
- Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.

*(r) Obblighi delle imprese controllate, stabiliti dall'art. 43:*

- Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

<sup>11</sup> Previsione inserita dall'art. 5 del D. Lgs. 394/03.

### 3. IL GRUPPO DI IMPRESE

Il D.Lgs. 127/91 non esprime altra nozione di gruppo se non quella implicita nella definizione dell'obbligo di consolidamento di tutte le imprese controllate (artt. 25 e 26), a esclusione di quelle la cui attività abbia caratteri tali da inficiare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato nel suo complesso (art. 28).

Pur se l'obbligo di consolidamento prescinde dalla sussistenza o meno di un "gruppo" nel senso accolto dalla dottrina aziendalistica e dalla professione contabile internazionale, si ritiene che tali nozioni di gruppo possano costituire un utile quadro di riferimento concettuale. Per ragioni di carattere sistematico, tale trattazione è preceduta dalla nozione di controllo assunta dal legislatore a base dell'obbligo di consolidamento e da altre nozioni, quali il collegamento e la direzione unitaria, che costituiscono un importante corollario alla tematica del gruppo di imprese.

#### **3.1. I rapporti societari di controllo, collegamento, partecipazione e la direzione unitaria**

##### *Il controllo societario*

L'art. 2359 c.c. configura, secondo dottrina ormai consolidata, situazioni di controllo di "diritto", di "fatto", e "contrattuali".

Il controllo è presunto (controllo di "diritto" art. 2359, 1° comma, n° 1) quando una società (controllante) dispone<sup>12</sup> della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società (controllata). A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte. In questa fattispecie, secondo la dottrina prevalente, il controllo è connaturato alla detenzione della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Il controllo di "fatto" (art. 2359, 1° comma, n° 2) si configura nella disponibilità, come sopra precisato, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni assembleari ordinarie. Secondo la dottrina prevalente, non vi sono apprezzabili differenze rispetto alla prima fattispecie, se non in merito alla prova dell'esistenza del presupposto dell'influenza dominante, che dovrà essere dimostrata nella seconda fattispecie, caso per caso, mentre è connaturata nella prima.

Il controllo "contrattuale" (art. 2359, 1° comma, n° 3), possibile anche in assenza di partecipazione azionaria, si configura nell'influenza dominante cui soggiace una società rispetto a un'altra, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Fra i contratti idonei a configurare una situazione di dominanza, la dottrina considera i contratti di agenzia, i contratti di franchising, di licenza, di brevetto, di fornitura esclusiva e in linea generale tutti i rapporti contrattuali le cui prestazioni siano fondamentali per una delle due società. Il controllo è caratterizzato dalla proprietà transitiva, sí che è società controllata qualunque società sulla quale si possa esercitare un'influenza dominante in virtù di una catena di controllo discendente.

Come meglio si vedrà al capitolo 5, dalle forme di controllo rilevanti ai fini del consolidato sono state escluse quelle cosiddette "contrattuali".

<sup>12</sup> Trattandosi di disponibilità vengono in rilievo tutte le fattispecie in cui si possa esercitare il diritto di voto in assemblea ordinaria a prescindere dalla titolarità delle azioni o quote: usufrutto, pegno, riporto e sequestro.

### ***Il collegamento***

Secondo l'art. 2359, terzo comma, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

La norma non tratta della graduazione tra influenza dominante, la quale si configura certamente nella potestà deliberativa, e influenza notevole; bensì si limita a presumere la sussistenza di un'influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato il 20% dei voti, ovvero il 10% se trattasi di società quotate.

Si ritiene comunemente che sussista influenza notevole quando una società abbia, nella vita dell'altra società, un "peso" del quale gli altri soci - compresi quelli controllanti - devono, di fatto, tener conto.

Determinare se la società investitrice sia nelle condizioni di esercitare un'influenza notevole sulla partecipazione richiede un'attenta valutazione delle singole fattispecie. Tra i fattori indicativi delle predette condizioni possono segnalarsi i seguenti:

- appartenenza a sindacati di controllo, quando lo stesso è affidato ad altri soggetti estranei alla partecipante;
- presenza negli organi direttivi fondamentali della società (Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo, ecc.), quando la maggioranza degli organi è estranea alla partecipante;
- partecipazione nella formulazione delle direttive cui si deve informare la gestione, senza che si possa configurare direzione unitaria;
- operazioni intersocietarie rilevanti, sia nel valore che nella natura;
- nomina di personale a livello dirigenziale;
- relativa dipendenza della partecipata dalla partecipante (ne è esempio la dipendenza tecnologica, quale la consulenza sui processi produttivi, sulla scelta degli impianti, ecc.).

Di contro, l'impossibilità di ottenere i necessari dati e informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della partecipata, formalmente richiesti dalla partecipante ma senza risultato, può essere indicativa di una situazione in cui non vi sia influenza notevole.

Il collegamento non gode di proprietà transitiva nel senso che esso, al contrario del controllo, non si estende per successivi collegamenti.

### ***Le partecipazioni di solo investimento finanziario***

Sono quelle in cui la partecipante non è in grado di esercitare un'influenza notevole o dominante sulla partecipata e sono mantenute principalmente come investimento duraturo per ricavarne dividendi, ovvero come investimento temporaneo per ricavarne capital gains.

### ***La direzione unitaria***

Il concetto di direzione unitaria, previsto dall'art. 1, secondo comma, della VII direttiva CEE, ma assente nel D.Lgs. 127/91, è stato introdotto per la prima volta dal legislatore nella legge 3 aprile 1979, n. 95 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi<sup>13</sup>.

Nella disciplina speciale bancaria concetti equivalenti sono stati introdotti tanto nella regolamentazione della vigilanza di gruppo, quanto nel citato D.Lgs. 87/92 in tema di obbligo di consolidamento (art. 26) nei cosiddetti gruppi orizzontali.

<sup>13</sup> L'art. 3 della legge prevede l'estensione dell'amministrazione straordinaria alle società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultassero sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria.

Nei casi citati, elementi caratterizzanti della direzione unitaria sono stati ritenuti essere i seguenti:

- unitarietà del disegno imprenditoriale;
- comunanza nella rappresentanza di interessi della maggioranza degli amministratori.

Il legislatore ha escluso dal D.Lgs. 127/91 la fattispecie della direzione unitaria e il connesso obbligo del consolidamento.

### 3.2. Il gruppo di imprese secondo la dottrina

La dottrina aziendalistica ha esaminato il gruppo sotto molteplici punti di vista (produttivo, strutturale, organizzativo ecc.) e ha elaborato diverse distinzioni concettuali. Di seguito si riportano alcune di queste configurazioni teoriche:

(a) Dal punto di vista del livello di integrazione strategica si distingue tra:

1) *Gruppo economico*

Secondo questa teoria una aggregazione di imprese configura una unità economica se è caratterizzata da un disegno imprenditoriale e da una direzione unitaria del complesso di imprese che lo compongono. Tale concetto implica l'esercizio effettivo del coordinamento e non la mera potenzialità del potere di controllo. Quest'ultimo poi, viene fatto discendere tanto dal potere attribuito dal possesso di partecipazioni maggioritarie, quanto dal potere derivante da legami contrattuali. Secondo una parte della dottrina, nel gruppo economico non è necessaria l'esistenza di una società capogruppo (gruppo verticale), essendo possibile attuare l'unità del disegno imprenditoriale e della direzione anche attraverso accordi fra più imprese che portino, per esempio, alla designazione di un unico comitato di direzione o alla designazione comune degli amministratori.

2) *Gruppo finanziario*


Il gruppo finanziario è caratterizzato dalla presenza di un controllo garantito tanto dal possesso di partecipazioni, quanto da vincoli contrattuali, che non si esplica però necessariamente in un coordinamento di gruppo inteso quale unica entità economica.

(b) Con riferimento all'attività svolta dalla società capogruppo (holding) quest'ultima è così qualificata:

- *holding pura*, se è caratterizzata dall'assenza di attività produttiva e dall'accentramento delle funzioni di pianificazione, finanza e controllo;
- *holding mista*, quando unisce alle funzioni proprie di pianificazione, finanza e controllo anche quella produttiva.


(c) Con riferimento alle modalità di configurazione del controllo si distingue infine tra:

- 1) *Gruppi a struttura semplice*, caratterizzati da partecipazioni di controllo dirette della capogruppo in tutte le società controllate, come nell'esempio di seguito raffigurato.




Il gruppo sopra schematizzato può avere una qualunque delle diverse caratteristiche viste in precedenza. **A** potrebbe essere una capogruppo finanziaria (holding pura) e **B**, **C** e **D**, potrebbero essere imprese che operano in settori diversificati (ad es. meccanico, trasporti e grande distribuzione) configurando così un gruppo cosiddetto conglomerato. **B**, **C** e **D**, potrebbero invece svolgere attività complementare, configurando così un gruppo integrato orizzontale (esempio nel settore chimico: **B** farmaceutico, **C** per l'agricoltura, **D** per l'alimentazione) o verticale (esempio nel settore automobilistico: **B** per la componentistica, **C** per i motori e **D** per l'assemblaggio). **A** potrebbe poi coordinare strategicamente l'attività delle controllate (gruppo economico) ovvero limitarsi a esercitare un puro e semplice potere di nomina degli organi sociali, senza alcuna altra ingerenza nell'attività della controllante (gruppo finanziario).

- 2) Gruppi a struttura *complessa* nei quali il controllo viene esercitato a cascata o a mezzo di livelli successivi di controllo, come nell'esempio raffigurato.



In questo caso **A** (società capogruppo) controlla direttamente la sottocapogruppo (subholding) di 1° livello **B** e attraverso di essa le sottocapogruppo di 2o livello **C**, **D** ed **E** e quindi attraverso queste ultime le imprese **F**, **G**, **H**, **I**, **L**, **M**. Verosimilmente, in questo caso, **A** potrebbe essere una holding pura con funzioni finanziarie, e **B**, una holding mista, che unisce alle funzioni di pianificazione e controllo anche quelle produttive.

- 3) Gruppi a catena, nei quali i poteri di controllo si compongono variamente anche a mezzo di partecipazioni incrociate, come nell'esempio di seguito raffigurato.



In questo caso, A controlla direttamente B e attraverso di questa controlla indirettamente C. A controlla inoltre D, attraverso la partecipazione diretta e quella indiretta tramite B e C.

La dottrina contabile, occupandosi delle problematiche connesse agli aspetti economico-patrimoniali e alla conseguente esigenza di rappresentazione delle interessenze dei soci di minoranza, ha elaborato tre<sup>14</sup> diverse configurazioni di gruppo che di seguito si riassumono per sommi capi:

- a) *La teoria dell'entità (entity theory)* Secondo tale teoria il gruppo è un'unica entità economica, la cui attività è effettivamente coordinata da una società capogruppo (o, nei gruppi orizzontali, attraverso intese). Tale teoria riflette, dal punto di vista contabile, la teoria aziendalistica del gruppo economico. Il bilancio consolidato rappresenta secondo tale teoria il bilancio del gruppo considerato come unica impresa e pertanto rappresenta i risultati integrali del gruppo a prescindere dalla divisione, tra soci di maggioranza e soci di minoranza, del capitale e dei risultati d'esercizio.
- b) *La teoria della proprietà (proprietary company theory)* Secondo tale teoria, il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la capogruppo può esercitare un controllo attraverso partecipazioni di maggioranza (anche se non è di fatto esercitata un'attività di coordinamento) e per le sole quote o azioni proporzionalmente detenute. Tale teoria riflette la teoria aziendalistica del gruppo finanziario, nel senso che il bilancio consolidato rappresenta un'estensione del bilancio della capogruppo per le porzioni di attività e passività detenute nelle controllate, piuttosto che il bilancio dell'impresa gruppo. Pertanto il bilancio consolidato è ottenuto consolidando proporzionalmente i bilanci delle società con-

<sup>14</sup> Non viene qui esaminata la cosiddetta "teoria modificata dalla capogruppo" (modified parent company theory) per gli scarsi rilievi che essa ha ai fini del presente documento.

trollate. Ne consegue che nel consolidato non trovano rappresentazione né le porzioni di capitale, né quelle del risultato d'esercizio di competenza dei soci di minoranza.

- c) *La teoria della capogruppo (parent company theory)* Tale teoria attua un compromesso tra le prime due, dando rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantenendo al tempo stesso la configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso. Il bilancio consolidato è pertanto un bilancio che include integralmente la situazione di gruppo come nel caso (a), nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza.

### 3.3. Il gruppo secondo la VII direttiva e il D.Lgs. 127/91

Il legislatore comunitario non ha configurato con precisione i lineamenti del gruppo ai fini del consolidato, lasciando ai singoli Stati membri diverse opzioni.

Dall'art. 1 punto 1 della direttiva, infatti, si evince una configurazione di gruppo quale insieme di imprese assoggettate al controllo della capogruppo (impresa madre) in virtù della maggioranza dei voti esercitati in assemblea o della titolarità del diritto, in quanto azionista, a nominare la maggioranza dell'organo amministrativo, di direzione o di vigilanza di un'impresa figlia.

Nello stesso articolo, al punto 2, la direttiva consente agli Stati membri la facoltà di includere nell'area di consolidamento le imprese nelle quali la capogruppo ha una partecipazione di capitale ed esercita un'influenza dominante, ovvero che assoggetta a una direzione unitaria.

Più avanti, all'art. 12, è altresì concessa la facoltà di includere nell'area di consolidamento quell'impresa che pur in assenza di vincoli partecipativi è sottoposta a direzione unitaria in virtù di contratto o di clausole statutarie, ovvero di considerare imprese di un medesimo gruppo quelle imprese in cui gli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in maggioranza dalle medesime persone.

L'ampiezza delle opzioni considerate dal legislatore comunitario trova origine nelle diverse esperienze dei paesi membri e nell'esigenza di collocare il nuovo obbligo societario nel contesto dei diversi impianti normativi già collaudati in ciascuno di essi.

Il legislatore nazionale ha optato per una configurazione di gruppo ancorata sostanzialmente alle situazioni di controllo, di diritto o di fatto, previste nei numeri 1) e 2) del 1° comma dell'art. 2359, ampliandone la portata solo per i casi particolari di controllo esercitato in virtù di accordi con altri soci (patti di sindacato e altri) e di diritto della capogruppo di esercitare un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, quando la legge del paese in cui ha sede la società controllata li consenta.

In merito alla portata di tale disciplina, si veda più avanti il capitolo 5.

A conclusione della panoramica sulle diverse distinzioni e categorie brevemente riassunte più sopra, si rileva come le scelte operate dal legislatore del D.Lgs. 127/91, nel contesto delle opzioni consentite dal legislatore comunitario in tema di configurazione di gruppo, siano riconducibili esclusivamente alla facoltà di esprimere, di diritto o di fatto, una legittima maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria. Infatti:

- a) L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è il controllo, sia questo esercitabile direttamente o indirettamente tramite società controllate, persone interposte o società finanziarie.
- b) La complementarità dei processi produttivi, o più in generale il grado di integrazione strategico, operativo o più semplicemente finanziario, non ha alcun rilievo né nelle legislazioni nazionali né in quelle comunitarie.

- c) L'assoggettamento a direzione unitaria, ovvero le circostanze riconosciute quali elementi caratterizzanti dei gruppi cosiddetti orizzontali, non hanno alcun rilievo.

## 4. LA NOZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO E I CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

L'esigenza di essere informati sui risultati economici della gestione e sull'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo insieme può essere soddisfatta unicamente dal bilancio consolidato, sebbene sia ritenuto unanimemente che tale documento contabile abbia natura integrativa, piuttosto che sostitutiva, dei bilanci della capogruppo e delle singole imprese consolidate.

### 4.1. Definizione di bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. Da ciò derivano due importanti caratteristiche:

- a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;
- b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un'unica impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Pertanto, il bilancio consolidato consente di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi;
- assolvere a funzioni essenziali d'informazione; il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione; funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo.

### 4.2. I metodi di consolidamento e le interessenze di terzi secondo diverse teorie

La redazione del bilancio consolidato di gruppo comporta innanzitutto la scelta del metodo di consolidamento (integrale o proporzionale) e la necessità di individuare il trattamento delle interessenze di terzi al patrimonio netto e al risultato d'esercizio tanto in termini di valore quanto in termini di rappresentazione.

Le soluzioni predisposte dalla tecnica ragionieristica sono diverse in relazione alle diverse teorie contabili di gruppo accettate.

### ***Il metodo di consolidamento integrale nella teoria dell'entità (entity theory)***

Secondo questa teoria, come già visto, il gruppo costituisce un'unica entità economica e contabile e pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel suo complesso, senza distinzione alcuna delle interessenze di terzi in termini economici e patrimoniali.

Conseguentemente, anche attività e passività, costi e ricavi, risultato d'esercizio e patrimonio, devono essere consolidati integralmente, al fine di mostrare la complessiva struttura patrimoniale e reddituale del Gruppo quale unicum indivisibile (cosiddetto metodo dell'integrazione globale).

### ***Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory)***

Secondo la teoria della proprietà, dato che le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede, devono entrare nel processo di consolidamento nella medesima proporzione.

In questa teoria l'unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso bensì il bilancio della capogruppo e il consolidato altro non è che un'estensione di quello, per tenere conto delle quote detenute nelle società controllate.

Il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidato dovranno rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo e il metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio (cosiddetto metodo proporzionale - si veda capitolo 15). Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel processo di consolidamento.

### ***Il metodo di consolidamento integrale nella teoria della "capogruppo" (parent company theory)***

La teoria della capogruppo contempera l'esigenza di fornire una completa informazione della realtà economico patrimoniale del gruppo con quella di evidenziare il risultato economico e il patrimonio netto di stretta pertinenza della capogruppo.

Il metodo di consolidamento è pertanto quello della integrale attrazione di attività, passività ecc., che al contrario di quanto previsto nell'applicazione connessa con la teoria dell'entità, deve evidenziare la quota di patrimonio netto e di risultato economico di pertinenza di terzi.

Le quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi possono essere evidenziate nel contesto del patrimonio netto o nelle passività.

### ***Il metodo del patrimonio netto (equity method)***

Lo stesso risultato informativo in termini quantitativi può ottenersi con un metodo cosiddetto di consolidamento sintetico o, rectius, del patrimonio netto, che tuttavia non può considerarsi sostitutivo di un vero e proprio procedimento di consolidamento in quanto non attrae nel bilancio della capogruppo le attività, le passività e i componenti del risultato economico.

## **4.3. Il metodo di consolidamento e le interessenze di terzi secondo il D.Lgs. 127/91**

Il D.Lgs. 127/91 prevede il metodo di consolidamento integrale (art. 31), disponendo che l'importo del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi sia iscritto in una apposita voce del patrimonio netto e che la parte del risultato economico di terzi sia distinta nel risultato consolidato (art. 32). Le modalità tecniche di calcolo delle interessenze di terzi sono descritte al paragrafo 11.6.

Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le quali è prevista l'esclusione dal consolidamento (si veda paragrafo 5.4) ci si deve avvalere del metodo del patrimonio netto, descritto al paragrafo 9.9(b).

Nell'ipotesi di controllo congiunto è previsto l'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale (si veda capitolo 15).

## 5. OBBLIGHI GENERALI, AREA DI CONSOLIDAMENTO, ESONERI ED ESCLUSIONI

### 5.1. Obblighi e area di consolidamento

L'art. 25 del D.Lgs. 127/91 stabilisce che il bilancio consolidato, ossia il bilancio che consolida integralmente l'attivo, il passivo e i componenti del conto economico, debba essere preparato come regola generale dalle società<sup>15</sup> che controllano, direttamente e indirettamente<sup>16</sup>, un'impresa.

L'art. 26 del citato provvedimento precisa poi la nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto), 1° comma dell'art. 2359 c.c., e in parte prevedendo le due fattispecie specifiche dell'influenza dominante derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.

Il rinvio ai numeri 1 e 2, 1° comma, del citato articolo e quindi al dominio derivante dal controllo di diritto o di fatto che scaturisce dalla disponibilità dei diritti di voto, esclude sia la fattispecie dei cosiddetti gruppi orizzontali e della direzione unitaria della direttiva comunitaria, sia le situazioni di controllo basate sui particolari vincoli contrattuali di cui al punto 3 primo comma dell'art. 2359.

Più in generale, l'attuale disposto normativo esclude tutte le situazioni in cui il coordinamento o la direzione unitaria delle imprese, pur ravvisabile in situazioni di fatto, non è basato su vincoli giuridici obiettivamente rilevabili (per esempio, esercizio del diritto di voto).

Quanto alle caratteristiche intrinseche che deve presentare il controllo ai fini dell'obbligo di consolidamento, è opinione diffusa in dottrina che esso debba essere:

- stabile nel tempo, ovvero non deve trattarsi di un rapporto di controllo transitorio o occasionale;
- autonomo, nel senso che l'esercizio dei diritti di voto non deve dipendere dalla collaborazione o dall'alleanza con altri soggetti indipendenti.

Oltre alle ipotesi di controllo di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2359 sin qui commentate, l'art. 26 del citato decreto dispone al 2° comma che sono considerate controllate:

- a) le imprese in cui un'altra ha il diritto, in virtù d'un contratto o d'una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
- b) l'impresa in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Quanto al punto a), è dottrina unanime che le clausole contrattuali aventi per oggetto l'attribuzione di un diritto a esercitare un'influenza dominante su una società siano contrarie al nostro ordinamento giuridico; l'ipotesi è stata prevista dal legislatore al fine di attrarre

<sup>15</sup> Si veda paragrafo 2.1.

<sup>16</sup> Esempi di maggioranza indiretta esistente o mancante:

- società A detiene il 60% delle azioni ordinarie nelle società B e C e ciascuna di esse detiene il 30% delle azioni ordinarie della società D. D costituisce per A una partecipazione da consolidare.
- società A detiene il 40% delle azioni ordinarie delle società B e C, e B possiede il rimanente 60% delle azioni ordinarie di C. C non verrà consolidata dalla società A ma verrà consolidata dalla società B. A valuterà le partecipazioni B e C con il metodo del patrimonio netto, se ne sussistono le condizioni.
- società A possiede il 60% delle azioni ordinarie della società B e il 20% delle azioni ordinarie della società C; la Società B possiede il 35% delle azioni ordinarie della società C. C costituisce per A una partecipazione da consolidare.

nell'area di consolidamento quelle società aventi sede in paesi esteri in cui simili contratti di dominazione abbiano validità giuridica<sup>17</sup>.

In merito al punto b), è opinione altrettanto diffusa in dottrina che possa trattarsi anche di sola maggioranza relativa, esercitata in virtù di accordi tra soci nella cui specie possono rientrare tutte le pattuizioni il cui fine sia quello di attribuire a uno solo degli azionisti il controllo della maggioranza.

Quest'ultimo punto richiama la problematica generale (riconducibile anche al controllo di fatto di cui al punto 2 dell'art. 2359) connessa alle difficoltà di accertamento delle situazioni in cui una partecipazione di minoranza consente di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

L'accertamento di tale situazione dipende anzitutto dalla constatazione del grado di polverizzazione delle partecipazioni, e di conseguente assenteismo dei piccoli azionisti dall'assemblea: è chiaro che se, per anni, all'assemblea ordinaria non si raggiunge la presenza (in proprio o per delega) del 70% delle azioni con voto, una partecipazione del 40% basta a consentire l'esercizio dell'influenza dominante. E, in una situazione di questo tipo, l'esistenza di un sindacato di voto tra azionisti portatori del 40% dei voti, nel quale l'azionista soc. X disponga di oltre la metà dei voti sindacati, fa sì che la società X sia controllante.

A confermare il giudizio che una società, pur con una partecipazione non di maggioranza assoluta, controlla la maggioranza di fatto dei diritti di voto possono valere anche i seguenti elementi indiziari:

- la società ha nominato la maggioranza degli amministratori in carica;
- la società esercita con continuità il controllo operativo e finanziario dell'altra società.

Tali situazioni, che non devono avere carattere temporaneo, vanno comunque associate alla disponibilità sufficientemente ampia ancorché inferiore alla maggioranza assoluta, dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

## **5.2. Esonero dell'obbligo di redazione per limiti quantitativi**

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 del D.Lgs. 127/91), salvo le società quotate in borsa, le società che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, incluso l'esercizio di prima applicazione (e cioè nell'esercizio in questione e nel precedente esercizio) due dei seguenti limiti<sup>18</sup>:

- 12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'anno.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci, compreso quello

<sup>17</sup> La relazione di accompagnamento al D.Lgs. 127/91 indica che: "La disposizione del comma 2, lettera a), at-tua l'art. 1, par. 1, lettera c) della VII Direttiva: benché il diritto italiano non consenta contratti di dominazione, si è ritenuto di dover prevedere l'ipotesi in considerazione dell'eventualità che il diritto applicabile ai rapporti con una impresa figlia estera consenta la stipulazione di tale contratto. Eguale ragione ha indotto a disciplinare, nella stessa lettera a), la sub ipotesi dell'influenza dominante in forza di clausola statutaria dell'impresa figlia; per altro verso, la formula adottata ("ha il diritto, in virtù di... una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante") è tale da coprire anche il caso di influenza dominante esercitata dall'azionista minoritario ente pubblico in virtù di clausola statutaria che gli attribuisca la facoltà di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori (art. 2458 c.c.): si completa così l'attuazione dell'art. 1, par. 1, lettera b) della Direttiva."

<sup>18</sup> Si veda anche la nota 2.

della capogruppo, senza procedere alle eliminazioni richieste dalle tecniche di consolidamento.

Ai fini di tale computo non è richiesto che i bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

### **5.3. Esonero dall'obbligo di redazione per i sottogruppi**

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllate, purché non quotate in mercati regolamentati (cosiddette società sottocapogruppo o subholding), a loro volta controllate da società soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alla normativa di uno Stato membro della Comunità Europea. L'esonero è subordinato al fatto che:

- la subholding sia controllata da un'impresa, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, la quale rediga e sottoponga a controllo il proprio bilancio consolidato secondo il diritto di altro Stato membro, e
- non vi sia richiesta (almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio) di redazione del bilancio consolidato da parte di una minoranza di soci che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale.

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate in nota integrativa e nel caso della subholding deve altresì essere indicata la denominazione e la sede delle società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

### **5.4. Esclusioni dall'area di consolidamento**

L'art. 28 del D.Lgs. 127/91 prevede distinte ipotesi di esclusione obbligatoria e facoltativa dall'area di consolidamento.

#### ***Esclusione obbligatoria***

L'esclusione obbligatoria è prevista in tutti quei casi in cui l'attività della controllata abbia caratteri tali che la sua inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di chiarezza, verità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di gruppo.

Tale precetto rispettava sostanzialmente il previgente art. 14, comma 1 della norma comunitaria (articolo successivamente abolito dalla direttiva 51/2003/CE), che, tuttavia, al punto 2 avvertiva che esso non è applicabile per il solo fatto che le imprese da consolidare svolgono attività diverse (commerciale, industriale e di servizio), rendendo pacifico pertanto l'obbligo di consolidamento dei gruppi cosiddetti "conglomerati".

La relazione Ministeriale al decreto chiarisce che eguale interpretazione deve essere data al disposto normativo nazionale, avvertendo che "la non inclusione è imposta per quelle imprese controllate la cui attività è tanto diversa da quella svolta dalle maggior parte delle imprese consolidate, che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare correttamente la situazione e il risultato economico del complesso delle imprese. Deve trattarsi di eterogeneità tale da comportare che le voci di bilancio di eguale denominazione abbiano significato economico diverso, sí che il loro consolidamento produrrebbe ef-

fetti distorsivi sull'informazione (si pensi al consolidamento dei debiti da finanziamento di un insieme di imprese industriali o commerciali, con i debiti di una banca verso i depositanti).

La disposizione andrà applicata anche nei confronti delle società che si trovino in liquidazione, giacché il bilancio ne è redatto con criteri eterogenei rispetto a quelli dell'esercizio.

Viceversa, non costituiscono motivo di esclusione le attività complementari o servizi o altre attività finanziarie o assicurative svolte prevalentemente nell'ambito del gruppo<sup>19</sup>.

Da quanto detto sopra, consegue che nel caso in cui le attività svolte dalle imprese del gruppo siano diversificate, occorre distinguere se:

1. le società del gruppo svolgono attività marcatamente dissimili (ad esempio varie imprese industriali e commerciali, una banca e una compagnia di assicurazione). In tale fattispecie, le partecipazioni (banca e compagnia di assicurazione) vanno valutate con il metodo del patrimonio netto;
2. le attività delle società del gruppo si svolgono in settori che, sia pur dello stesso tipo (ad esempio industriale, commerciale, servizi), sono ciascuno di rilevanza tale da non far assumere a nessuno di essi preminenza sugli altri. In tale caso, dovrà essere redatto un bilancio consolidato riepilogativo di gruppo che includa tutte le controllate; è inoltre raccomandato che a tale bilancio consolidato vengano allegati i bilanci consolidati per settori omogenei. Alternativamente, nel caso che il numero delle attività dissimili sia rilevante, andrà allegato un prospetto con i dati aggregati più significativi dei bilanci delle singole imprese che includa almeno: le attività non immobilizzate e quelle immobilizzate, le passività a breve e quelle a lungo termine, il patrimonio netto, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggette a restrizioni o vincoli o in sospensione d'imposta, i ricavi, il risultato operativo, il risultato netto.

### ***Esclusione facoltativa***

I motivi facoltativi dell'esclusione dal consolidato (art. 28 D.Lgs. 127/91) possono riguardare:

#### ***a) Irrilevanza della controllata***

Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, può essere escluso dall'area di consolidamento.

La rilevanza del bilancio della società controllata in termini quantitativi è misurata sia con riferimento a ciascuno dei parametri seguenti:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici,

sia rispetto alla posizione patrimoniale e finanziaria della controllata nel suo complesso, ivi comprese garanzie, impegni, contratti e ogni altra informazione sugli affari dell'impresa che se portata a conoscenza di terzi potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della posizione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso. Va precisato che ragioni non meramente quantitative possono, per contro, indurre al consolidamento dell'impresa, come quando per esempio questa occupi una posizione strategica di rilievo nell'ambito del gruppo.

<sup>19</sup> A titolo esemplificativo vanno consolidate le controllate la cui attività consiste nel dare a leasing i beni della controllante o di altre imprese del gruppo, ovvero la cui attività consiste nel finanziare le imprese del gruppo in vario modo (ad esempio: acquistandone i crediti, sovvenzionandone le vendite ecc.), ovvero che svolgono comunque attività accessoria e complementare a quella svolta dalla controllante.

Ovviamente, qualora più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti, esse devono essere consolidate.

*b) Limitazioni nei diritti della controllante*

Quando l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidato. Casi di restrizioni gravi e durature sono considerati i seguenti:

- assoggettamento della controllata a procedura concorsuale<sup>20</sup>, salvo che il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che ne comporti il consolidamento;
- procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in corso e, per le società operanti all'estero, anche provvedimenti che vietano il rimpatrio di capitali e dividendi;
- rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società operanti all'estero.

*c) Impossibilità di ottenere le informazioni*

Quando non è possibile reperire in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidamento. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e possono eccezionalmente riguardare:

- controllate che per eventi di natura straordinaria non dispongono più delle informazioni contabili ed extracontabili necessarie per il consolidamento;
- controllate residenti all'estero, nella circostanza in cui, per motivi di ordine politico, siano nell'impossibilità di comunicare le necessarie informazioni.

*d) Quando infine, le azioni o quote sono detenute a scopo di successiva alienazione, il bilancio della controllata può essere escluso dal consolidato*

Si precisa che tale scopo deve essere immediato e non eventuale e che conseguentemente la partecipazione deve essere iscritta non tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell'attivo circolante; tuttavia, nel caso della controllata che sia stata ritenuta strategica e classificata nel bilancio d'esercizio della controllante tra le immobilizzazioni finanziarie, è accettabile mantenere tale classificazione.

<sup>20</sup> Nell'ipotesi che la procedura concorsuale comporti la liquidazione, l'esclusione è obbligatoria (D.Lgs. 127/91, art. 28, comma 1).

## 6. I BILANCI DA CONSOLIDARE

### 6.1. Società i cui bilanci vanno inclusi nel bilancio consolidato

Le società i cui bilanci vanno inclusi nel bilancio consolidato sono identificate nel precedente capitolo 5.1 di questo Principio. Il consolidamento dei bilanci completi delle società identificate nel citato paragrafo, le quali sono sostanzialmente le partecipazioni su cui si esercita un controllo di diritto o di fatto, dicesi anche consolidamento integrale, in contrapposizione al metodo del patrimonio netto, utilizzato per la valutazione delle partecipazioni nel bilancio consolidato, nei casi indicati nel capitolo 5.4.

Il metodo di valutazione delle partecipazioni detto “metodo del patrimonio netto” può indicarsi da un punto di vista pratico, per i suoi effetti assimilabili a quelli del consolidamento, anche con la denominazione di metodo di consolidamento sintetico. Tuttavia la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto non è sostitutiva della redazione del bilancio consolidato.

### 6.2. Data di chiusura dei bilanci da consolidare

I bilanci da consolidare vanno tutti predisposti alla stessa data, e devono riferirsi a un esercizio di eguale durata. La problematica connessa alla distribuzione di dividendi non costituisce di per sé una ragione valida per giustificare il consolidamento di bilanci a date diverse<sup>21</sup>. Come precisato nel successivo capitolo 6.3, l’attuale normativa non consente di includere nel consolidamento integrale bilanci di partecipate a una data diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato. Pertanto, nei casi in cui alcune delle partecipate o la controllante stessa chiudano il proprio bilancio d’esercizio a data diversa da quella del bilancio consolidato, esse dovranno redigere un bilancio annuale intermedio.

La normativa non fornisce indicazioni in merito alla data di chiusura dei bilanci di imprese collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Poiché in questi casi l’influenza della capogruppo sulla collegata è minore, ove la data di chiusura di bilancio dell’impresa collegata differisca dalla data di riferimento del bilancio consolidato, si ritiene accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il capitolo 9.9 b) iv).

### 6.3. Data di riferimento del bilancio consolidato

Il D.Lgs. 127/91 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con quella del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante (art. 30, 1° comma). Esiste peraltro la facoltà (art. 30, 2° comma), purché indicata e motivata nella nota integrativa, di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, ma coin-

<sup>21</sup> Per quanto concerne i dividendi sono disponibili varie soluzioni, quale il pagamento anticipato dei medesimi, l’approvazione del bilancio della società madre successivamente a quello delle partecipate, ecc. La distribuzione di anticipi od acconti sui dividendi (per le società cui ciò è consentito) richiede di solito la disponibilità da parte degli amministratori di una situazione contabile attendibile da cui si evinca che tale pagamento possa essere effettuato. Va rilevato che la distribuzione di anticipi od acconti sui dividendi è soggetta alle condizioni e limiti previsti dall’art. 2433 bis c.c. Il pagamento di acconti su dividendi è previsto anche dall’art. 15 della II Direttiva CEE.

cidente con quella di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

Il D.Lgs. 127/91 ha altresì previsto, per i casi in cui la data di chiusura di un'impresa inclusa nel consolidamento (ivi inclusa l'impresa controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, che tale impresa sia inclusa nell'area di consolidamento in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato (art. 30, 3° comma). Questa impostazione rispetto a quella consentita dalla normativa comunitaria (art. 27 della VII Direttiva, consolidamento di bilanci chiusi a una data diversa, purché non superiore ai tre mesi) è più adeguata all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

L'inclusione nel consolidamento di bilanci annuali intermedi non coincidenti con i bilanci d'esercizio deve essere limitata ad alcune partecipate o alla controllante, purché non costituiscano una parte rilevante del gruppo, e di tale fatto si deve fare menzione nella nota integrativa. Inoltre, è prevedibile che tali bilanci non siano approvati dalle rispettive assemblee e, pertanto, è necessario che essi siano approvati dai rispettivi consigli di amministrazione.

La facoltà di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, se utilizzata, non pregiudica la significatività e rappresentatività del bilancio consolidato, essendo questo un documento informativo autonomo. Tuttavia, viene meno la possibilità di raffronto con il bilancio d'esercizio della capogruppo, in quanto il raccordo con lo stesso, che sovente costituisce un aspetto informativo di importanza tutt'altro che trascurabile, diventa molto più difficile, e a volte impossibile, per motivi d'ordine pratico.

Poiché le situazioni anomale sin qui descritte debbono essere temporanee, è necessario che da parte dei gruppi venga avviata, ove applicabile, un'azione di allineamento delle date di chiusura tra la capogruppo e tutte le principali società del gruppo, per poter raggiungere nel più breve tempo tecnicamente possibile l'obiettivo che il bilancio consolidato e i bilanci d'esercizio delle società consolidate siano allineati alla stessa data.

#### **6.4. Obblighi delle imprese controllate di trasmettere le informazioni**

L'art. 43 del D.Lgs. 127/91 stabilisce l'obbligo per le imprese controllate incluse nell'area di consolidamento di trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalla controllante ai fini della redazione del bilancio consolidato. Come precisato nella relazione ministeriale, il compito di fissare il tipo e la natura dei dati e delle informazioni e i termini precisi per l'invio degli stessi spetta all'impresa che redige il bilancio consolidato, mentre alle controllate incombe l'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati richiesti. Di norma i documenti richiesti dovrebbero comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e tutte le informazioni ritenute necessarie per l'effettuazione delle scritture di consolidamento (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento, ecc.) e per la stesura della nota integrativa consolidata. La responsabilità della correttezza e completezza dei documenti da trasmettere alla società controllante compete agli amministratori delle imprese controllate, così come il rispetto dei termini precisi di inoltro dei documenti stessi. L'osservanza di quest'ultimo obbligo è particolarmente importante, in quanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, deve permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e la pubblicazione del bilancio consolidato (artt. 41, 42 e 46 del D.Lgs. 127/91).

## **6.5. Bilanci da utilizzare per l'applicazione del metodo del patrimonio netto**

I precedenti paragrafi da 6.1 a 6.4 si riferiscono anche al caso in cui venga applicato il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale, sia nel bilancio consolidato che nel bilancio della partecipante. Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a partecipazioni di influenza notevole ma non maggioritaria, la partecipante potrà trovarsi nella condizione di dover utilizzare il bilancio d'esercizio redatto a fini legali dalle partecipate, purché predisposto correttamente secondo i principi di redazione e di valutazione del bilancio d'esercizio, anche se non armonizzato con i propri principi, a causa della indisponibilità dei dati necessari per l'armonizzazione. Le eventuali difformità rispetto ai criteri di gruppo devono essere indicate nella nota integrativa. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il capitolo 9.9.

## 7. LA TRADUZIONE IN MONETA DI CONTO DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO

### 7.1. Premessa

Un'impresa che svolga la propria attività in diversi paesi e, quindi, in valute di conto diverse dall'euro, è naturalmente soggetta, oltre che ai rischi derivanti dalle variazioni dei prezzi che si verificano in tali paesi, anche a quelli derivanti dalle variazioni dei rapporti di cambio fra le diverse monete.

Ciò vale, oltre che per le operazioni che l'impresa di un paese svolge direttamente in altri paesi, per esempio di acquisto, di vendita, di provvista o impiego di capitali, anche per quelle operazioni svolte indirettamente tramite altre imprese controllate, collegate o comunque consociate. In questo caso vi è la necessità di tradurre nella moneta della società capogruppo i bilanci che tali imprese controllate, collegate o consociate redigono nella moneta del paese in cui operano, allo scopo di permettere, ove ne ricorrano le condizioni:

- la preparazione del bilancio consolidato di gruppo;
- la determinazione del valore attribuibile alle partecipazioni in tali imprese controllate o collegate in base al metodo del patrimonio netto.

I principi contabili da applicare per la traduzione di un bilancio in moneta estera non sono necessariamente diversi a seconda che il bilancio si riferisca a una società controllata o collegata o più semplicemente consociata.

Affinché il bilancio di una impresa partecipata operante in un paese diverso da quello della capogruppo possa, ai fini del consolidamento, essere tradotto nella moneta di quest'ultima, è necessario che esso sia redatto secondo principi contabili conformi a quelli applicati dalla capogruppo, non rilevando, ai fini della uniformità dei principi contabili, il fatto che la partecipata abbia adottato criteri conformi alla legislazione estera. Se il bilancio in questione non è stato redatto in base ai principi contabili della capogruppo occorrerà provvedere alle necessarie rettifiche prima di procedere alla sua traduzione. Poiché la quasi totalità delle imprese estere tengono la contabilità e preparano i bilanci nella valuta del Paese in cui operano, mentre i bilanci consolidati sono redatti nella valuta dell'impresa capogruppo, i bilanci delle imprese estere dovranno essere tradotti nella valuta utilizzata per il bilancio consolidato.

### 7.2. La traduzione dei bilanci in moneta estera secondo le direttive comunitarie e secondo la legislazione civilistica

Né la normativa italiana, né la VII Direttiva affrontano la problematica della traduzione dei bilanci.

L'art. 34 n. 1 della VII Direttiva prescrive solo che nell'allegato al bilancio consolidato, per gli elementi patrimoniali che sono o erano all'origine espressi in valuta estera, vengano indicate "le basi di conversione utilizzate per la loro espressione nella valuta in cui sono stati redatti i conti consolidati"; una norma analoga è contenuta nell'art. 38 del D.Lgs. 127/91. In tema di bilancio consolidato, infatti, l'art. 38 del citato decreto stabilisce al comma 1 punto b) che " la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, i criteri ed i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato ”.

### 7.3. Il procedimento di traduzione

La traduzione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della redazione del bilancio consolidato, avviene attraverso:

- la traduzione delle attività, delle passività e delle voci di Patrimonio Netto al cambio a pronti alla data di bilancio;
- la traduzione delle poste di conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo<sup>22</sup>;
- la rilevazione nella “Riserva da differenze di traduzione” dell’effetto netto della traduzione in moneta di conto.

### 7.4. Traduzione di un bilancio redatto nella moneta di paesi a economia fortemente inflazionata<sup>23</sup>

Il postulato secondo cui il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento presuppone una moneta di conto il cui potere d’acquisto sia ragionevolmente stabile nel tempo. Un valore di costo perde infatti rapidamente il proprio significato allorché la moneta che è servita a misurarlo è soggetta alle conseguenze di una forte inflazione.

È opportuno osservare che se una partecipata opera in un paese diverso da quello della capogruppo, la cui economia è fortemente inflazionata, la moneta di tale paese non può essere considerata un adeguato mezzo di espressione delle valutazioni di bilancio di tale partecipata. In tali circostanze, prima di procedere alla traduzione del bilancio della partecipata è necessario provvedere a quelle rivalutazioni del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e a quelle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese che fossero opportune per l’eliminazione degli effetti dell’inflazione.

Se l’economia di un paese sia fortemente inflazionata o meno è un problema da risolvere in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d’inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente un’economia che sia soggetta a un tasso cumulativo d’inflazione di almeno il 100% nell’arco di tre anni è da considerarsi fortemente inflazionata.

Delle valutazioni e rettifiche del valore contabile delle attività, passività, proventi e spese di una partecipata operante in un paese a economia fortemente inflazionata è naturalmente necessario fornire esaurienti informazioni nella nota integrativa.

### 7.5. Trattamento delle voci infragruppo

L’inclusione in bilancio consolidato di una partecipata estera comporta l’eliminazione dei saldi infragruppo. A tal fine è necessario che gli stessi, nel bilancio d’esercizio o, successivamente, nell’ambito delle rettifiche per l’inclusione nel bilancio consolidato, siano convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo.

<sup>22</sup> Il cambio medio del periodo può essere più rappresentativo se ponderato in relazione al volume di operazioni effettuate nel corso del periodo stesso.

<sup>23</sup> I criteri di redazione dei bilanci di società in Paesi ad alta inflazione sono indicati nello IAS n. 29.

Nel caso in cui una voce monetaria dei suddetti saldi infragruppo rappresenti nella sostanza un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della capogruppo nell'entità estera, la relativa differenza cambio va imputata al patrimonio netto consolidato nella voce "Riserva da differenze di traduzione". Un esempio di questa fattispecie è costituito da un prestito immobilizzato concesso dalla capogruppo alla controllata estera con scadenza indeterminata e senza addebito di interessi che nella sostanza è assimilabile a un finanziamento in conto aumento capitale. In altre parole la traduzione sarà fatta considerando come se il finanziamento incrementasse il valore di carico della partecipazione per la controllante e di contro si incrementasse il patrimonio netto della controllata.

### **7.6. Investimenti in partecipazioni estere e in immobilizzazioni materiali coperti da prestiti nella stessa valuta estera**

Gli utili e le perdite sui cambi derivanti da prestiti in valuta estera erogati alla controllante sono normalmente rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano, mentre quelli derivanti da un investimento da parte della capogruppo in una partecipata estera sono iscritte a patrimonio netto, secondo la metodologia descritta in precedenza.

Se, tuttavia, tali operazioni di finanziamento sono destinate a fornire, ed effettivamente forniscono, una copertura effettiva in valuta a fronte di un investimento in un'entità estera è corretto non rilevare le relative differenze di cambio. Una "effettiva copertura" si verifica quando esiste correlazione tra l'effetto cambio gravante sull'operazione in valuta estera e l'effetto cambio derivante dall'investimento nella partecipata estera; deve pertanto essere dimostrabile che la partecipazione sarà ceduta entro le scadenze e per gli ammontari necessari al pagamento del prestito acceso per la copertura. Tale condizione, essendo le partecipazioni per definizione investimenti di lungo periodo, si potrà verificare solo in casi eccezionali (ad esempio l'investimento prevede una clausola "put" e la controllante intende esercitare l'opzione alla scadenza del finanziamento).

Va infine osservato che le eventuali perdite di cambio, derivanti da una grave svalutazione della moneta della società capogruppo, che fossero relative a finanziamenti a lungo termine accesi dalla partecipata nell'esercizio allo specifico scopo di finanziare l'acquisto di attività non monetarie, possono contabilizzarsi in aumento del valore di tali attività, purché il valore così aumentato non ecceda il minore tra il costo del loro rimpiazzo e il presumibile valore netto di realizzo.

### **7.7. Informativa sul metodo di traduzione**

La nota integrativa al bilancio consolidato deve:

- illustrare il criterio adottato per la traduzione dei bilanci in moneta estera e la rilevazione e rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio e i motivi che hanno portato all'adozione di tale procedimento;
- indicare i cambi utilizzati nel procedimento di traduzione;
- fornire l'ammontare degli eventuali utili o perdite di cambio relativi a voci monetarie infragruppo che sono nella sostanza un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della capogruppo nell'entità estera e che sono stati imputati al patrimonio netto consolidato nell'ambito della "Riserva da differenze di traduzione";

Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio consolidato e quella in cui esso viene redatto, è necessario che nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato, siano evidenziati la na-

tura delle variazioni e il loro effetto sul bilancio consolidato. Il bilancio consolidato non deve riflettere le variazioni nei tassi di cambio dopo la fine dell'esercizio.

## 8. COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

### 8.1. Composizione del bilancio consolidato

L'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 127/91 indica che “salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29<sup>24</sup>, dandone motivazione nella nota integrativa”. La normativa vigente stabilisce quindi che il bilancio consolidato si compone di:

- stato patrimoniale consolidato;
- conto economico consolidato;
- nota integrativa.

A tali componenti, similmente a quanto previsto per il bilancio d'esercizio, si aggiunge la relazione sulla gestione, naturalmente riferita alla gestione d'insieme del gruppo. La nota integrativa, similmente a quanto statuito nel Principio contabile 12 (*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*), dovrebbe comprendere anche:

- il rendiconto finanziario consolidato;
- il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato;
- il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato
- il rendiconto del patrimonio destinato, ove applicabile.

La norma, quindi, impone la redazione del bilancio consolidato secondo gli stessi schemi previsti per il bilancio d'esercizio (per quanto concerne i principi che regolano tali schemi, si rinvia al Principio contabile 12 salvi gli adeguamenti necessari, trattati qui di seguito.

#### ***Adeguamenti da apportare agli schemi previsti per il bilancio d'esercizio ai fini della redazione del bilancio consolidato***

Per rappresentare le voci che, ove applicabili, sono caratteristiche del bilancio consolidato, agli schemi previsti per la redazione del bilancio d'esercizio è necessario apportare alcuni adeguamenti, che, in sintesi, sono i seguenti:

- l'inserimento all'attivo patrimoniale, tra le voci del gruppo “Immobilizzazioni immateriali”, dopo la voce “Avviamento”, della voce separata “Differenza da consolidamento”, trattata al capitolo 10 di questo Principio;
- l'inserimento della voce separata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, proveniente dal processo di consolidamento delle partecipazioni, nel gruppo del passivo patrimoniale “Fondi per rischi e oneri”;
- l'inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento”, anch'essa trattata al capitolo 10 di questo Principio;
- l'inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Capitale e riserve di terzi”, rappresentativa della quota di patrimonio netto di spettanza dei soci di minoranza e, similmente, della voce “Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi”;

<sup>24</sup> Rinvia ai postulati generali del bilancio trattati nel Principio contabile 11.

- l’inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione”<sup>25</sup> rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera.

Oltre agli adeguamenti sin qui indicati, la norma dà facoltà al redattore del bilancio consolidato di non esporre analiticamente (come prescritto per il bilancio d’esercizio) le voci relative alle rimanenze, se la determinazione dei dati occorrenti per tale esposizione risultasse eccessivamente onerosa<sup>26</sup>.

### ***Bilancio consolidato espresso in multipli di euro***

Il D.Lgs. 127/91 consente di redigere il bilancio consolidato in migliaia di euro. Si ritiene, quando i valori del bilancio consolidato sono assai grandi, che l’adozione di tale opzione sia preferibile all’uso di euro interi<sup>27</sup>.

### ***Bilanci comparativi nel caso della preparazione del primo bilancio***

Nel caso di prima stesura del bilancio consolidato non è obbligatorio presentare il bilancio comparativo dell’esercizio precedente; tuttavia, nel caso si volessero presentare i dati dell’esercizio precedente, non è sufficiente presentare il bilancio della capogruppo, ma va predisposto il relativo bilancio consolidato.

## **8.2. Schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati**

Come già indicato al precedente capitolo 8.1, gli schemi previsti dalla vigente normativa per la redazione dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato sono i medesimi prescritti per la redazione dei bilanci d’esercizio, trattati nel Principio contabile 12, cui si rinvia per le specificità inerenti il contenuto e l’esposizione di detti schemi; in questo Principio, tuttavia, si ritiene utile riprendere e trattare gli aspetti generali e le limitazioni inerenti o implicite in tali schemi.

### ***Schema di stato patrimoniale consolidato***

Come osservato nel Principio contabile 12, lo schema obbligatorio di stato patrimoniale consolidato prescritto dal combinato disposto degli artt. 32 D.Lgs. 127/91 e 2424 c.c., non presenta tutti gli elementi strutturali che vengono ravvisati utili alla chiara e completa informativa. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, secondo i principi contabili.

Di conseguenza, si ritiene che lo stato patrimoniale consolidato classificato secondo il ricordato combinato legislativo possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di tale documento.

Indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale consolidato sono fornite dai principi relativi alle singole poste del bilancio d’esercizio o, per le poste tipiche del bilancio consolidato, in altre parti di questo Principio;

<sup>25</sup> Si veda paragrafo 7.4.

<sup>26</sup> Si ritiene che tale facoltà debba essere limitata ai casi in cui le rimanenze iscritte nei bilanci delle singole imprese consolidate siano eterogenee e, quindi, il processo per ricondurle alle classificazioni previste per il bilancio d’esercizio comporti l’onere di aggregazioni e disaggregazioni particolarmente complesse e dispendiose; fattispecie che, tuttavia, non dovrebbe verificarsi nella generalità dei casi.

<sup>27</sup> Vedasi nota n. 2.

ciò vale particolarmente per voci aggiunte, per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo i principi contabili.

Le limitazioni più importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema obbligatorio ai fini della corretta informativa secondo i principi contabili sono qui di seguito evidenziate.

*a) Attività e passività a breve termine*

Lo schema di stato patrimoniale consolidato previsto dalla legge è in grado di fornire una informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell'attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece, a livello finanziario detto schema non consente di pervenire in via autonoma a un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché per i crediti e debiti sia stata data indicazione separata dei valori esigibili o pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L'esigenza di informazioni riguardanti il grado di liquidità e di equilibrio finanziario del gruppo è dovuta a una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo per l'utilità del lettore del bilancio, per il quale l'esposizione in modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell'aspetto finanziario della gestione del gruppo e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perché la determinazione di tutte le attività e passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario consolidato, se esso viene preparato in termini di "capitale circolante consolidato netto"<sup>28</sup>. Per queste ragioni è utile che l'indicazione dei totali delle attività e passività consolidate a breve termine (o correnti) e, per maggior completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività consolidate a breve termine (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale consolidato, secondo i criteri di classificazione definiti nel Principio contabile 12.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria, anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a desumerle approssimativamente, non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio consolidato e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata.

*b) Conti d'ordine*

In analogia al bilancio d'esercizio, "in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali" (art. 2424, ultimo comma, del codice civile) e devono riguardare sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi e a favore di controllate non incluse nel consolidamento. Secondo il soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia, si deve suddividere l'iscrizione in calce allo stato patrimoniale come segue:

- garanzie prestate a favore di terzi;
- garanzie prestate a favore di controllate (non incluse nel consolidamento) e collegate;
- garanzie prestate a favore di controllanti (della capogruppo) e di imprese sottoposte a controllo di queste ultime diverse da quelle indicate ai punti precedenti;

<sup>28</sup> Si veda il paragrafo "Rendiconto finanziario consolidato" infra.

*c) Separazione tra patrimonio netto di pertinenza della controllante e patrimonio netto di pertinenza di terzi*

La norma prescrive che la quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi sia iscritta in un'apposita voce del patrimonio netto consolidato. A tale proposito si ritiene che per meglio assolvere al principio generale di rappresentazione chiara, veritiera e corretta, le componenti di capitale, riserve, utili e perdite di spettanza di terzi debbano essere esposte in maniera tale da non essere confuse con le rispettive componenti che, invece, sono di pertinenza del gruppo. Pertanto, nello stato patrimoniale consolidato, il patrimonio netto dovrà presentare un subtotale immediatamente dopo la elencazione di tutte le componenti di spettanza del gruppo (tale subtotale rappresenta appunto il complesso di sua pertinenza) al quale facciano seguito le componenti di spettanza di terzi.

***Schema di conto economico consolidato***

Lo schema di conto economico previsto dalla norma è classificato per natura, ed è finalizzato a determinare il valore e i costi della produzione. Tuttavia, anch'esso presenta delle lacune, le più significative delle quali sono:

- non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza segnaletica è fondamentale; tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico;
- espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto: i ricavi riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali secondo il criterio di valutazione adottato;
- l'indice ottenuto rapportando la differenza tra valore e costi della produzione al valore della produzione non ha sufficiente valore segnaletico autonomo e, pertanto, il suo utilizzo, in particolare nel raffronto con l'esercizio precedente, rende necessario conoscere le cause che hanno determinato le variazioni delle singole componenti del valore e dei costi della produzione per evitare di raggiungere conclusioni fuorvianti.

Pur in presenza di quanto appena detto, tuttavia, si ritiene che lo schema di conto economico consolidato possa assolvere la sua funzione informativa del risultato economico di gruppo redatto sulla base delle successive indicazioni.

Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non è distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da:

- gestione tipica o caratteristica;
- gestione accessoria;
- gestione finanziaria, inclusiva dei "proventi e oneri finanziari" nonché delle "rettifiche di valore di attività finanziarie", entrambi evidenziati separatamente dal legislatore.

Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è necessario fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa<sup>29</sup>.

Per ciò che riguarda la gestione straordinaria occorre riferirsi alla relazione ministeriale che, a proposito del bilancio d'esercizio, recita che "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi e oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della

<sup>29</sup> Nella nota integrativa del bilancio d'esercizio simili informazioni sono richieste dal n. 10 dell'art. 2427 c.c. che prevede che deve essere indicata "la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".

fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria". Secondo detta relazione, dunque, per considerare un componente di reddito straordinario non è sufficiente l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere; tale concetto, rapportato al bilancio consolidato, implica la necessità di tenere conto del grado di omogeneità (o disomogeneità) della gestione di gruppo, per determinare se un componente di reddito debba essere considerato di natura ordinaria o straordinaria. Di conseguenza, indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo;
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo;
- componenti positivi o negativi relativi a esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;
- effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati<sup>30</sup>.

### 8.3. Schema di rendiconto finanziario consolidato

In modo analogo alle norme che regolano il bilancio d'esercizio, anche quelle relative al bilancio consolidato non prescrivono esplicitamente la redazione di un rendiconto finanziario consolidato. Come indicato nel Principio contabile 12, tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra sistematicamente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni, in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni che sia utile e significativo per il lettore.

Per quanto attiene alla trattazione analitica degli schemi e dei principi che regolano il rendiconto finanziario consolidato, nonché delle problematiche connesse alla sua redazione, si rinvia alla esaustiva trattazione di questo argomento contenuta nel già citato Principio contabile 12, tenendo naturalmente conto degli adeguamenti che lo schema di stato patrimoniale consolidato deve subire rispetto a quello previsto per il bilancio d'esercizio. In questa sede, si ricorda che il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso. Le forme sono le seguenti:

- rendiconto finanziario in termini di liquidità, a sua volta distinto in:
  - esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità;
  - esposizione dei flussi di liquidità.
- rendiconto finanziario in termini di capitale circolante.

Per riassumere l'attività finanziaria del gruppo è necessario identificare quindi il concetto di risorse finanziarie da assumere a fondamento del rendiconto stesso. I significati di tale termine ritenuti attualmente validi per ragioni pratiche e di comparabilità, nell'ottica della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria del gruppo, sono:

<sup>30</sup> Secondo i principi contabili internazionali (IAS n. 8) i suddetti effetti sono rilevati mediante rettifica degli utili non distribuiti all'inizio dell'esercizio.

- disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro prelevabili a vista senza rischio di cambiamento di valore (p.e. conti correnti postali);
- capitale circolante netto (o attività nette a breve) ossia l'eccedenza delle attività correnti (o a breve) sulle passività correnti (o a breve).

La preparazione del rendiconto finanziario utilizzando tale seconda configurazione di risorse finanziarie comporta l'evidenziazione delle attività a breve e delle passività a breve. Se tali poste non fossero indicate nella nota integrativa si renderebbe necessario indicarle come parte integrante del rendiconto finanziario, in quanto esse costituiscono un presupposto per la sua formulazione.

Il concetto di risorse finanziarie da utilizzare dipende dall'attività del gruppo (nei gruppi che comprendono attività dissimili, dall'attività tra esse predominante) e dalla significatività delle informazioni ottenibili nelle varie fattispecie.

Si ritiene che il rendiconto finanziario consolidato dei gruppi mercantili, industriali e di servizi debba mostrare le variazioni avvenute nell'esercizio per effetto della gestione, delle attività di investimento e delle attività di finanziamento, nella situazione patrimoniale finanziaria del gruppo, esponendo separatamente nello stesso rendiconto le variazioni di liquidità ovvero di capitale circolante netto. La forma preferibile di rendiconto finanziario è quella a "flussi di liquidità", come convenzionalmente definita nel Principio contabile 12.

Nel caso di significative acquisizioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento (o tra gli impieghi di fondi se si usa la forma di rendiconto in termini di capitale circolante) vanno indicate, oltre all'ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata. Analoghe indicazioni vanno effettuate in caso di significative cessioni di partecipate.

Il rendiconto finanziario consolidato va incluso nella nota integrativa al bilancio consolidato. Sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, tale mancanza si assume limitata soltanto ai gruppi di imprese amministrativamente meno organizzati, a causa delle loro minori dimensioni; in tali gruppi, infatti, le informazioni di natura finanziaria hanno minore rilevanza e diffusione.

#### **8.4. Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidati**

Poiché, come illustrato in questo Principio, il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio risultanti dal bilancio consolidato normalmente differiscono dai rispettivi valori esposti nel bilancio d'esercizio della società capogruppo, il bilancio consolidato deve riportare in un apposito prospetto il raccordo tra tali bilanci, ossia descrivere con chiarezza e correttezza la natura e l'ammontare delle differenze tra il risultato d'esercizio e il patrimonio netto esposti nel bilancio d'esercizio della società capogruppo e il risultato d'esercizio e il patrimonio netto esposti nel bilancio consolidato. Tale informativa può essere inclusa nella nota integrativa, ovvero, se la complessità del raccordo lo rende opportuno, in un prospetto allegato alla medesima.

Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della controllante e patrimonio netto consolidato deve esporre esplicitamente quanto segue:

- il valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio desunti dal bilancio d'esercizio della controllante;

- le rettifiche operate, distinguendo tra quelle operate per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi intercorrenti tra le società consolidate e le altre rettifiche di consolidamento;
- l'ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell'esercizio.

### **8.5. Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato**

Come precedentemente indicato, la nota integrativa al bilancio consolidato deve illustrare i movimenti intervenuti nell'esercizio nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto consolidato.

Tale informativa rientra tra quanto richiesto dal legislatore con l'espressione generica di variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo (art. 38, D.Lgs. 127/91) e quanto richiesto dal n. 7-*bis* dell'art. 2427 in materia di bilancio d'esercizio. Le variazioni devono essere fornite per tutte le voci comprese nello schema di stato patrimoniale consolidato nella voce "patrimonio netto", e indicare separatamente incrementi, decrementi e semplici trasferimenti tra i diversi conti di patrimonio netto. Per rendere facilmente intelligibili tali informazioni, esse debbono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto, il quale indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di patrimonio netto consolidato all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> A titolo esemplificativo si vedano – per analogia – i prospetti raccomandati nel Principio contabile OIC 1 al capitolo "Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto", distinguendo dal totale netto le quote di spettanza di terzi.

## 9. I PRINCIPI CONTABILI

### 9.1. Principio generale

I bilanci da consolidare devono essere redatti secondo i principi contabili nazionali e, pertanto, coerenti con i postulati del bilancio d'esercizio e con i principi relativi agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione applicati alle singole poste di bilancio.

I principi fondamentali di redazione del bilancio consolidato sono disciplinati dall'art. 29 del D. Lgs. 127/91 che recepisce gli artt. 16 e 25 della VII Direttiva. In particolare, analogamente alla disciplina del bilancio d'esercizio, si prescrive il precetto della redazione chiara e della rappresentazione veritiera e corretta.

Si rende pertanto necessario che i redattori dei bilanci consolidati effettuino un esame critico dei principi contabili adottati dalle società comprese nel consolidamento, per identificare anticipatamente eventuali principi non corretti e far apportare le necessarie modifiche nelle scritture contabili delle relative società<sup>32</sup>, ove ciò sia consentito (ad esempio, nel caso di una controllata estera i principi contabili italiani potrebbero non essere conformi alla normativa locale in tema di bilancio d'esercizio).

### 9.2. Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato

La normativa vigente prescrive che il bilancio consolidato debba essere redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico del gruppo, coerentemente con l'analogia impostazione della normativa per il bilancio d'esercizio (art. 2423 c.c.)<sup>33</sup>.

La "chiarezza" del bilancio consolidato viene ottenuta di norma utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo, o se i bilanci delle società sono soggetti a discipline diverse, quelli più idonei a realizzare il fine della rappresentazione veritiera e corretta. La chiarezza richiede in alcuni casi, come si legge in altre parti di questo Principio, la modifica di quegli schemi, con l'inserimento di nuove voci (si veda per esempio quelle inerenti la "differenza da consolidamento" e la "riserva di consolidamento") o l'aggiunta di informazioni nella nota integrativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo della "verità e correttezza" nella rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del gruppo implica coerenza con i postulati generali per la redazione del bilancio indicati nell'art. 2423-bis c.c. (competenza, prudenza, continuità aziendale, ecc.) e con le regole e convenzioni normalmente definite con l'espressione "principi contabili". Questi principi devono pertanto essere applicati anche ai conti consolidati, anche se non sono stati ripresi espressamente nella norma di legge<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Le scritture contabili sono qui intese in senso lato e si riferiscono alle scritture relative a tutti i procedimenti contabili di formazione del bilancio: procedimento di rilevazione, procedimento di formazione dell'inventario contabile e procedimento di rappresentazione. V. citato Principio contabile 11.

<sup>33</sup> La VII Direttiva, come d'altronde la IV Direttiva per il bilancio d'esercizio, richiede che: "I conti consolidati devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento" (art. 16, 3° paragrafo della VII Direttiva).

<sup>34</sup> Si legge nella normativa che, nel redigere il bilancio consolidato, la società capogruppo deve applicare gli stessi criteri di valutazione utilizzati nel bilancio d'esercizio (art. 35, 1° comma); comunque possono essere utilizzati criteri di valutazione diversi (art. 35, 2° comma), purché in accordo con gli artt. 2423 e seguenti c.c., così come modificati dalla normativa di attuazione della IV Direttiva. In tali casi la normativa richiede che venga data la motivazione dei diversi criteri utilizzati nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Inoltre “chiarezza, verità e correttezza” riferiti al bilancio consolidato implicano la corretta definizione dell’area di consolidamento, onde evitare che l’inclusione di imprese con attività non omogenea con quella del gruppo fornisca una rappresentazione distorta (e quindi non chiara) della situazione del gruppo; la adeguatezza degli schemi di bilancio (struttura, denominazione e contenuto delle voci), specie quando fanno parte del gruppo imprese appartenenti a settori economici diversi (manifatturiere, mercantili, di servizi, ecc.); appropriatezza dei criteri di valutazione e correttezza nell’effettuazione delle operazioni di consolidamento, così come stabilite dalla legge.

Il bilancio consolidato è, pertanto, ritenuto chiaro, veritiero e corretto quando si riveli adeguato e appropriato e rappresenti una situazione patrimoniale-finanziaria ed economica del gruppo significativa ed espressiva, che consenta a tutti i soggetti interessati di conoscere la reale consistenza del risultato economico e del patrimonio netto conseguito dal gruppo nell’esercizio e in quello precedente.

La “rappresentazione veritiera e corretta” del bilancio consolidato implica anche verità e correttezza dei dati relativi alle imprese incluse nel consolidamento. Dal momento che questi dati vengono trasmessi dalle imprese controllate, la correttezza degli stessi, indispensabile per le analoghe rappresentazioni a livello di bilancio consolidato, deve essere garantita dagli organi amministrativi delle imprese controllate, mentre i redattori del bilancio consolidato devono impartire direttive generali sulla “uniformità” dei criteri di redazione e dei criteri di valutazione dei bilanci, e sincerarsi che i dati trasmessi dalle controllate siano coerenti con queste direttive.

Gli obiettivi della verità e della correttezza vengono raggiunti nella normalità dei casi applicando le disposizioni su schemi, valutazioni e principi generali di redazione, contenute nel D.Lgs. 127/91, e le disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti dello stesso decreto sulla definizione di area di consolidamento, sui principi e tecniche di consolidamento, sulla valutazione delle partecipazioni non consolidate, ecc. È necessario fare ricorso ai principi contabili per la soluzione di numerosi problemi applicativi che riguardano il processo di consolidamento.

A differenza della normativa sulla deroga riguardante il bilancio d’esercizio, che si riferisce sostanzialmente a tutte le disposizioni sul bilancio medesimo, la previsione dell’art. 29 (affermando: “se, in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti...”) lascia fuori dal campo di applicazione della deroga le disposizioni sulla formazione dell’area di consolidamento (artt. 25, 26, 27 e 28), le quali sono dunque inderogabili. La previsione dell’art. 29 è conforme in buona sostanza all’analogia disposizione prevista dalla VII Direttiva ed è coerente con la disciplina prevista per il bilancio d’esercizio, art. 2423, 4° comma c.c.

Analogamente a quanto previsto per il bilancio d’esercizio, anche la normativa sul bilancio consolidato non ha ritenuto di esplicitare i casi eccezionali in cui corre l’obbligo di derogare. La relazione ministeriale, a commento dell’art. 2 del D.Lgs. 127/91 ha precisato che deve “trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture e alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti”. Quindi il legislatore ha voluto limitare le deroghe a casi veramente eccezionali, ma nel contempo ha imposto l’obbligo della deroga quando la stessa è necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. Conseguentemente un’impresa non può fare ricorso a utilizzo discrezionale della deroga.

### 9.3. Applicazione di principi contabili uniformi

Per redigere un bilancio consolidato occorre aggregare stati patrimoniali e conti economici delle società del gruppo, cosicché gli elementi dell'attivo e del passivo, i ricavi e i costi delle imprese incluse nell'area di consolidamento siano ripresi integralmente. Per effettuare una corretta aggregazione, comunque, occorre che i bilanci delle singole società siano stati redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi.

Ad esempio, l'aggregazione di bilanci di due società che operano nello stesso settore, di cui una rileva a conto economico i costi di ricerca e sviluppo al momento del loro sostenimento e l'altra li capitalizza, pur essendo entrambe nelle medesime condizioni, non può correttamente rappresentare la situazione patrimoniale ed economica consolidata. Un altro esempio di non corretta rappresentazione si ha nel caso di una società del gruppo che contabilizza le commesse a lungo termine sulla base dei corrispettivi pattuiti secondo il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento, con quello di un'altra società che, nelle stesse situazioni, viceversa, contabilizza le stesse commesse al costo, ossia con il metodo della commessa completata o del contratto completato.

L'uniformità deve riguardare voci di denominazione e contenuto identici, ovvero analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. L'omogeneità di principi va attuata, come regola generale, nei bilanci d'esercizio delle singole società con un'opportuna attività di armonizzazione. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della società capogruppo e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio delle singole società; nei limiti in cui essa non può essere così attuata, l'omogeneità o armonizzazione può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati dalla società capogruppo e riflessi nel suo bilancio d'esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori società del gruppo se la società capogruppo da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi la nota integrativa del bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi di tale difformità.

È inoltre accettabile non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, se essi sono irrilevanti. La rilevanza deve essere modesta sia in termini quantitativi, sia qualitativi (ad esempio, di un elemento patrimoniale di importanza marginale, presente in poche imprese consolidate) rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Come si è detto, di norma, i criteri di valutazione cui si devono allineare quelli difformi, sono quelli utilizzati per il proprio bilancio d'esercizio dalla società controllante che deve redigere il consolidato.

Nel caso in cui alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non siano presenti nel bilancio della società controllante (ciò si verifica normalmente nel caso in cui le società capogruppo siano holding di partecipazioni e non operative), si dovranno utilizzare per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate, purché conformi alla legge e ai principi contabili. Se la legge e i principi contabili consentono l'utilizzo di principi alternativi (ad esempio: i metodi del costo e dei corrispettivi contrattuali per i lavori in corso su ordinazione), si deve utilizzare il criterio ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per raggiungere l'obiettivo della rappresentazione

veritiera e corretta. La possibilità, concessa dal 2° comma dell'art. 35, di adottare criteri diversi da quelli della capogruppo, purché ammessi dalla normativa, deve essere limitata al caso sopra descritto (elementi patrimoniali non presenti nel bilancio della capogruppo) e ai casi in cui il diverso criterio di valutazione è utilizzato dalla gran parte delle imprese incluse nel consolidamento, oppure esso è ritenuto più idoneo ai fini dell'ottenimento della rappresentazione veritiera e corretta.

#### **9.4. Bilanci predisposti con principi contabili non corretti**

Nei casi in cui i bilanci da consolidare siano stati predisposti con principi contabili non corretti, ovvero con principi contabili che sono corretti nel Paese in cui la partecipata è sita ma che non sono conformi ai principi contabili nazionali, ovvero includano errori, tali bilanci vanno rettificati per l'inclusione nel bilancio consolidato, con la concomitante rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti.

Esempio di bilancio redatto con principi contabili non corretti è il bilancio cui si sia fatto ricorso a una deroga "in casi eccezionali" di dubbio fondamento.

Data la funzione legale pubblicistica del bilancio consolidato, e le analoghe funzioni, sebbene dirette a destinatari diversi, dei bilanci d'esercizio delle imprese controllate, la correzione a livello di bilancio consolidato di principi contabili non corretti o di errori nel bilancio d'esercizio delle imprese da consolidare comporta automaticamente l'ammissione di un comportamento non corretto da parte dei redattori dei relativi bilanci d'esercizio. Pertanto, dato anche il legame cui soggiacciono le imprese appartenenti a un gruppo, è opportuno che tali situazioni (principi contabili non corretti o errori) vengano risolte prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio interessato, o, nei casi rari in cui ciò non sia possibile, nel bilancio d'esercizio immediatamente successivo. Qualora l'errore nel bilancio d'esercizio della controllata sia di rilevante gravità, è verosimile ipotizzare che gli amministratori della società controllante facciano rettificare quel bilancio e lo facciano nuovamente sottoporre (corretto) all'approvazione assembleare della società controllata.

#### **9.5. Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di consolidamento<sup>35</sup>**

La legge richiede che le modalità di redazione del bilancio consolidato, la struttura e il contenuto degli elementi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, nonché i criteri di valutazione, siano mantenuti costanti nel tempo, cosicché i bilanci consolidati siano coerenti e comparabili di anno in anno. La stessa norma prevede altresì che si possano effettuare cambiamenti solo in casi eccezionali. In tali casi, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico consolidato.

La costanza di applicazione nel tempo delle modalità di redazione, della struttura e del contenuto, nonché dei criteri di valutazione riguarda sia gli specifici criteri di esposizione e di valutazione delle poste di bilancio, sia le voci e gli aspetti che sorgono in sede di consolidamento (trattamento della differenza da consolidamento, consolidamento proporzionale, trattamento contabile delle operazioni infragruppo, stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti delle controllate, ecc.).

<sup>35</sup> Il principio di coerenza (o continuità) del bilancio consolidato è l'unico, fra i principi applicabili anche al bilancio d'esercizio, che sia stato esplicitamente ripreso dal D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio consolidato.

I cambiamenti nei procedimenti di stima (da non confondere con i cambiamenti oggetto di questo paragrafo), ove le circostanze di fatto lo richiedano, non inficiano il criterio della continuità, in quanto insiti nel processo di formazione del bilancio.

Benché non siano definibili in assoluto quali possano essere i casi eccezionali in cui è ammessa la modifica dei criteri, essi devono essere rari, la ragione del cambiamento deve scaturire da atti o fatti precedentemente non esistenti o non prevedibili, il cambiamento deve avvenire tra criteri parimenti accettabili tra quelli previsti dalla legge e dai principi contabili e il nuovo criterio deve essere preferibile al criterio precedente ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

Ogni variazione dei criteri di redazione del bilancio consolidato o dei criteri di valutazione deve essere debitamente motivata nella nota integrativa, con l'indicazione dei suoi effetti in termini di incremento o riduzione del patrimonio netto e dell'utile (perdita) del gruppo (e della quota di pertinenza delle minoranze), nonché, se si tratta di variazioni nella classificazione degli elementi del bilancio, dei suoi effetti sulla struttura e sul contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati.

## **9.6. Trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria**

È opportuno premettere che con la riforma del diritto societario introdotta con il D. Lgs. 6/03, il legislatore ha previsto che nella nota integrativa del bilancio s'esercizio siano forniti gli effetti che si produrrebbero sulle singole voci di bilancio qualora le operazioni di locazione finanziaria fossero rilevate secondo il cosiddetto "metodo finanziario" anziché contabilizzate con il "metodo patrimoniale". Ai fini del bilancio consolidato, quindi, come più avanti indicato, appare necessario che le singole sue voci vengano rettificate per rappresentare i suddetti effetti.

Il contratto di locazione finanziaria è un contratto atipico in cui sono presenti sia caratteristiche tipiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio, che caratteristiche del contratto di affitto. Il contratto di locazione finanziaria non è disciplinato dall'attuale ordinamento civilistico, e anche la norma fiscale si limita a regolamentare modalità e limiti per la deducibilità dei canoni. L'atipicità e la mancanza di una disciplina fanno sorgere problemi per la contabilizzazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria.

Secondo la definizione data nel Principio contabile OIC 1, le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo pre-stabilito (riscatto).

Conseguentemente, con una operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore, o *lessor*) concede ad un utilizzatore (locatario, o *lessee*) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto). Il principio contabile internazionale IAS n. 17 relativo alla contabilizzazione delle operazioni di locazione definisce:

- *leasing finanziario*: la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore;

- *leasing operativo*: un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario<sup>36</sup>.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. Occorre peraltro evidenziare che nella definizione di leasing finanziario lo IAS n. 17 non include come condizione determinante la presenza in contratto della opzione di riscatto. Per la individuazione dei contratti di leasing finanziario e per una più approfondita disamina degli aspetti applicativi, si rinvia pertanto al Principio contabile OIC 1, capitolo 2.

Per le considerazioni qui esposte, e per la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, si ritiene che il locatario di beni dati in leasing finanziario debba rilevare nel bilancio consolidato tali operazioni secondo il cosiddetto metodo finanziario.

Ciò comporta di rilevare nel bilancio consolidato un onere finanziario (per competenza nel periodo di durata del contratto) corrispondente all'eccedenza del totale dei canoni contrattuali rispetto al costo (valore normale) del bene dato in locazione finanziaria. Il valore del bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali<sup>37</sup> alla data di entrata in vigore del contratto al valore normale del bene e del prezzo di riscatto previsto dal contratto (al netto quindi degli interessi calcolati con il metodo finanziario sulle quote capitali residue), con correlativa iscrizione al passivo di un debito di pari importo, che viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti. Il valore del bene iscritto all'attivo viene sistematicamente ammortizzato, secondo i principi statuiti nel documento *Le immobilizzazioni materiali*.

Tenuto conto delle prassi sinora invalse nel nostro paese, è consentito, per le imprese che non hanno già rilevato il leasing finanziario nel bilancio consolidato con il metodo finanziario, che lo stesso sia rilevabile come leasing operativo, fermo restando l'obbligo di informativa in nota integrativa, come previsto nel Principio contabile OIC 1.

### **9.7. Valutazione delle partecipazioni<sup>38</sup> in imprese collegate e controllate non comprese nell'area di consolidamento - il metodo del patrimonio netto**

Le partecipazioni in imprese collegate e quelle in imprese che, pur essendo controllate, non sono state comprese nell'area di consolidamento, per una o più delle ragioni indicate nel presente Principio (si veda il capitolo 5.4), debbono essere iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto, o, limitatamente ad alcune situazioni qui precisate, secondo il metodo del costo.

<sup>36</sup> Un contratto di locazione che non possa definirsi finanziaria configura, quindi, una locazione operativa, in cui, sostanzialmente, il titolare del bene ne cede l'uso per un periodo di tempo ad un conduttore dietro il corrispettivo di un canone di affitto. Poiché il trattamento del leasing operativo non è stato interessato da variazioni normative, esso esula da questo Principio; tuttavia occorre notare che, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la Nota Integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza. In particolare, il punto 9 dell'art. 2427 richiede: "gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società".

<sup>37</sup> Il bene sarà iscritto separatamente in un'apposita voce "Beni condotti in locazione finanziaria" mancando il titolo giuridico della proprietà.

<sup>38</sup> La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio della partecipante è trattata nel Principio contabile 21 *Il metodo del Patrimonio netto* e nel Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*.

**a) Cenni sui metodi del costo e del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni e scelta del metodo appropriato**

*i) Cenni sui metodi*

Da un punto di vista sostanziale, la partecipazione rappresenta una cointeressenza nel capitale di altra impresa. Un'azione o una quota esprime una parte della consistenza patrimoniale dell'impresa cui essa si riferisce. Tale significato diventa sempre più marcato allorché si passa dalle partecipazioni di influenza notevole fino alle partecipazioni di controllo (di maggioranza o totalitarie). Soprattutto per quest'ultimo tipo di partecipazione ciò che ha importanza non è soltanto il dividendo, ma anche, e spesso, la cointeressenza al risultato d'esercizio conseguito e alla consistenza patrimoniale della partecipata, che l'azione o la quota rappresenta.

La valutazione di una partecipazione con il metodo del costo può essere giustificata se quella partecipazione rappresenta un bene posseduto al solo scopo di conseguire un frutto finanziario - nella specie variabile - cosicché l'evidenza del costo serve per misurare il rendimento finanziario dell'investimento. In numerosi casi, soprattutto quando aumenta la percentuale di partecipazione, appare insufficiente una rappresentazione contabile incentrata solo sulla misurazione dei frutti finanziari (dividendi) dell'investimento. Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa, invece, riconoscere, contestualmente alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali sottostanti l'investimento, rilevandoli secondo il principio della competenza. Tale metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. In questo caso l'investitore è corresponsabile per quanto concerne la redditività del suo investimento o partecipazione, e, quindi, è appropriato includere nel suo risultato di gestione la quota di competenza degli utili o delle perdite della partecipata, misurata in termini del proprio investimento. Di contro, con il metodo del costo ciò che verrebbe riflesso periodicamente nel bilancio dell'investitore potrebbe avere soltanto un riferimento marginale sui risultati della gestione e sulla consistenza patrimoniale della partecipata, atteso che, spesso, la politica dei dividendi non riflette tali risultati<sup>39</sup>.

La determinazione della quota di competenza degli utili, delle perdite e delle consistenze della partecipata non comporta una mera operazione aritmetica. Essa va effettuata misurando detti valori in termini del proprio investimento, nel rispetto dei postulati del bilancio, ivi incluso quello universalmente riconosciuto della prudenza; tale postulato vieta il riconoscimento di utili non realizzati, quali sono quelli derivanti da operazioni intragruppo che non si siano realizzati tramite operazioni con i terzi. Ciò comporta che il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti di misurazione di un procedimento di consolidamento, ossia esso deve produrre nell'azienda che lo applica lo stesso risultato d'esercizio e lo stesso patrimonio netto che si otterrebbero con il bilancio consolidato o bilancio a consolidamento integrale; pertanto valutare con il metodo del patrimonio netto significa effettuare, da un punto di vista pratico, un consolidamento sintetico.

<sup>39</sup> Valutare la partecipazione al prezzo di mercato delle azioni, superiore al costo ed al patrimonio netto della partecipata, non è conforme ai postulati del bilancio d'esercizio. La valutazione a valori correnti, quand'anche confortata dai prezzi di mercato concernenti le stesse azioni o quote, comporta comunque l'abbandono del criterio base del costo, nel cui alveo si pone il metodo del patrimonio netto. La valutazione a valori correnti, infatti, presuppone l'acquisizione all'economia della società partecipante di utili non ancora realizzati e contrasta innanzi tutto con i principi della prudenza e della competenza.

Il metodo del patrimonio netto non è però sufficiente a risolvere la problematica della corretta rappresentazione delle partecipazioni per numerose imprese che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; per dette imprese la valutazione delle partecipazioni è inscindibile dalla loro rappresentazione in bilancio, cosicché lo strumento adatto a cogliere tale rappresentazione è il bilancio consolidato.

*ii) Scelta del metodo di valutazione*

La scelta tra il metodo del patrimonio netto e quello del costo non è lasciata alla discrezione del redattore del bilancio consolidato. La normativa disciplina la valutazione delle partecipazioni richiedendo che venga adottato il metodo del patrimonio netto:

- per le controllate escluse dal consolidamento in quanto svolgono attività dissimile;
- per le partecipazioni in imprese collegate;
- per le partecipazioni soggette a controllo congiunto che non siano consolidate con il metodo del consolidamento proporzionale (vedasi cap. 15).

Per la valutazione delle partecipazioni per le quali non è richiesta l'adozione del metodo del patrimonio netto, ovvero per quelle a cui tale metodo non sia applicabile, deve essere adottato il metodo del costo. È inoltre consentita la valutazione con il metodo del costo di quelle partecipazioni che, pur rientrando nelle fattispecie per le quali è previsto il metodo del patrimonio netto, risultano essere irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

Per quanto concerne gli altri casi di esclusione facoltativa delle controllate dall'area di consolidamento (lettere b), c) e d) del 2° comma dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991, e cioè: limitazioni nei diritti della controllante, impossibilità di ottenere le informazioni e partecipazioni detenute per la loro successiva alienazione, fattispecie diffusamente illustrate nel paragrafo 5.4) la norma non esplicita il criterio di valutazione da adottare; tuttavia, dal generale principio della rappresentazione veritiera e corretta discende che la scelta del criterio di valutazione da adottare deve essere coerente con il combinato delle disposizioni di legge, e deve tenere in debita considerazione le ragioni specifiche che hanno indotto la capogruppo a escludere tali partecipazioni dall'area di consolidamento. Pertanto le partecipazioni escluse dal consolidamento:

- per gravi e durature restrizioni nell'esercizio dei diritti della capogruppo debbono essere valutate secondo il metodo del costo, che comporta, ove necessario, la svalutazione per perdite durevoli di valore;
- per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale debbono essere valutate secondo il metodo del patrimonio netto, ogniqualvolta le informazioni sufficienti per l'applicazione di tale metodo siano comunque ottenibili;
- perché detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione, debbono essere valutate al valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (ovvero il loro valore di carico contabile nell'ipotesi che esse fossero state valutate, in quanto applicabile, con il metodo del patrimonio netto) e il valore netto che si presume verrà realizzato dalla loro alienazione.

**b) Il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato**

*1. Descrizione del metodo*

Secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione va modificato per apportare le rettifiche proprie di tale metodologia e in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata conseguiti nei pe-

riodi successivi all'acquisizione della partecipazione; ciò a prescindere dal fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini, il costo originario sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio consolidato, la quota di pertinenza degli utili o delle perdite conseguiti dalla partecipata nei periodi successivi alla data di acquisto.

2. *Relazione tra metodo del patrimonio netto e bilancio consolidato*

Come già detto, il metodo del patrimonio netto produce gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio del bilancio consolidato, salvo quanto indicato al successivo punto (c)5 di questo capitolo.

La differenza tra il consolidamento integrale e il metodo del patrimonio netto risiede solo nel fatto che con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflettono sinteticamente nel valore di carico della partecipazione (in proporzione alla quota posseduta) il patrimonio netto della partecipata e nel conto economico i risultati d'esercizio, rettificati per riflettere gli effetti delle rettifiche proprie del consolidamento.

3. *Differenza, tra costo originario di acquisto e valore netto contabile alla data di acquisto della partecipazione, e sua rappresentazione nel bilancio consolidato*

Quando il costo d'acquisto della partecipazione è diverso dal valore netto contabile alla data dell'acquisizione, come spesso si verifica, la differenza tra i due valori va identificata nella sua natura e trattata contabilmente come indicato nel successivo punto (c)4 di questo capitolo. Tuttavia l'investimento deve essere esposto nello stato patrimoniale consolidato in un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata deve essere iscritta con chiarezza nel conto economico, salvo quanto verrà indicato nel successivo punto (d) di questo capitolo.

Non è accettabile scorporare dal prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni non consolidate il valore dell'avviamento per iscriverlo separatamente nel bilancio consolidato<sup>40</sup>.

4. *Data del bilancio della partecipata*

In merito alla data di riferimento del bilancio della partecipata, valgono le stesse considerazioni espresse nel capitolo 6.2 relativamente ai bilanci della controllata da consolidare. Si precisa in questa sede che il metodo del patrimonio netto va applicato sulla base dell'ultimo bilancio approvato della partecipata. Se la data di riferimento del bilancio della partecipata non coincide con quella del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché:

- la differenza non ecceda i tre mesi;
- la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
- la diversità di data venga indicata nella nota integrativa;

<sup>40</sup> L'art. 59 della IV Direttiva, n° 2, lett. a) e b), prescrive l'indicazione separata di tutta la differenza fra prezzo di costo e valore contabile nello stato patrimoniale o nella nota integrativa; quest'ultimo trattamento è quello scelto e conseguentemente prescritto dal nostro legislatore al ricordato art. 2426, n° 4, 2° capoverso, c.c.

- vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della partecipata e quella del bilancio consolidato<sup>41</sup> ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa.

Nel caso in cui le date di riferimento del bilancio consolidato e di quello della partecipata divergano di oltre tre mesi, gli amministratori della partecipante richiederanno alla partecipata, di redigere un bilancio intermedio alla data di chiusura del bilancio consolidato, e il metodo del patrimonio netto viene applicato in base a tale bilancio intermedio.

5. *Determinazione dell'utile o della perdita nel caso di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto*

L'utile o la perdita di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto deve essere calcolato come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione contabilizzata con il detto metodo e non tra prezzo di vendita e costo originario della partecipazione<sup>42</sup>.

6. *Riduzione del valore della partecipazione per perdite*<sup>43</sup>

Nel caso che il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata; delle perdite ulteriori va tenuto conto per l'applicazione del metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato, a meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione e da tale operazione non si prevedano perdite per la capogruppo, sia dirette che indirette.

7. *Svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore*

La partecipazione va ulteriormente svalutata in presenza di perdite durevoli di valore, il cui concetto è trattato nel Principio contabile 20 (*Titoli e partecipazioni*) e sinteticamente ripreso nel paragrafo 10.5. Si sottolinea che in caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno ritenere una diminuzione non temporanea di valore intrinseco della partecipazione, il valore a cui la partecipazione è iscritta in bilancio deve essere svalutato, se necessario, anche in misura superiore a quella risultante dal metodo del patrimonio netto.

8. *Il patrimonio netto in presenza di partecipazioni indirette*

Il metodo del patrimonio netto si applica alle partecipazioni (collegate, controllate non consolidate e partecipate soggette a controllo congiunto non consolidate con il metodo proporzionale) possedute sia direttamente, sia indirettamente anche tramite altre società. Nel caso in cui la capogruppo posseda una partecipazione d'influenza notevole in una società finanziaria, l'applicazione del metodo del patrimonio netto va effettuata dopo che nel bilancio di tale finanziaria le sue partecipazioni siano state valutate applicando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo.

<sup>41</sup> Si ricorda che i fatti di rilievo, avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, devono risultare dalla relazione sulla gestione della partecipata (art. 2428, co. 2, n° 5, c.c.).

<sup>42</sup> Si veda anche al proposito quanto indicato nel Principio contabile 21, al paragrafo "Determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto".

<sup>43</sup> Quanto disciplinato in questa parte esclude le problematiche connesse con le operazioni di ristrutturazione dei Gruppi.

**c) Applicazione del metodo del patrimonio netto**

Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento integrale, la sua applicazione richiede che vengano operate analoghe rettifiche. In sintesi, tali rettifiche sono:

1. derivanti dalla traduzione dei bilanci espressi in moneta estera, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.2;
2. derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi nell'ambito del gruppo, conformemente a quanto esposto nel paragrafo 9.3;
3. derivanti dall'eventuale predisposizione del bilancio della partecipata con i principi contabili non corretti, conformemente a quanto esposto nel paragrafo 9.4;
4. apportate per riflettere gli effetti derivanti dalla differenza tra costo e corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione secondo gli stessi criteri esposti nel paragrafo 10.2 con le seguenti ulteriori precisazioni.

La differenza tra costo sostenuto e corrispondente frazione di patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione deve essere distinta tra la componente attribuibile alle attività e passività in base ai loro valori correnti alla stessa data e la componente residuale:

*Componente attribuibile alle attività e passività*

I maggiori e minori valori attribuiti al patrimonio netto contabile della partecipata, devono essere assoggettati allo stesso trattamento contabile dei vari elementi, attivi o passivi, ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente (solo per fare qualche esempio) sul maggior valore attribuito alle immobilizzazioni dovrà essere calcolato l'ammortamento sulla base della vita utile residua dei cespiti cui si riferisce il maggior valore contabile. Il maggior valore delle rimanenze verrà ridotto in relazione alla diminuzione delle stesse rimanenze sulle quali detto maggior valore era stato calcolato; il maggior valore delle passività diminuirà man mano che esse verranno rilevate, contabilizzate e infine estinte.

*Differenza residuale positiva (avviamento)*

L'eventuale ulteriore residua differenza (avviamento) deve rimanere iscritta nell'attivo, conglobata nel costo originario della partecipazione. L'avviamento verrà ammortizzato come prescritto dall'art. 2426, n° 6 c.c. con gli stessi criteri indicati ai fini della redazione del bilancio consolidato (si veda capitolo 10.4). Nella misura in cui non possa riconoscersi un avviamento, si è in presenza di una perdita e la differenza va imputata al conto economico consolidato quale svalutazione della partecipazione, riducendo in contropartita il valore iscritto in bilancio.

*Differenza residuale negativa*

Se il valore della quota di pertinenza del patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione è superiore al prezzo di acquisto, si è in presenza di una eccedenza che deve essere attribuita come indicato al capitolo 10.4(b). In estrema sintesi, tale attribuzione richiede la preventiva riduzione proporzionale dei valori delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo, e lo stanziamento al "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" della eventuale differenza residua. Nel caso eccezionale in cui, dopo tali rettifiche, permanga una residuale eccedenza, oppure quando l'intera eccedenza è dovuta al compimento di un "buon affare", essa va rilevata a patrimonio netto consolidato nella "riserva di consolidamento", con contropartita la voce "partecipazioni".

5. derivanti dalla eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo non realizzati, secondo i criteri trattati nel capitolo 11.2, salvo quanto qui di seguito indicato:

- nel caso di vendita di giacenze di magazzino o di immobilizzazioni materiali fra società del gruppo è corretto eliminare dalla quota degli utili e delle perdite di competenza la sola quota di pertinenza della capogruppo degli utili e delle perdite relative a tali giacenze, se trattasi di normale operazione commerciale, svolta con azienda che ha fondamento economico indipendente dalla capogruppo e se gli altri azionisti sono terzi indipendenti dalla capogruppo e quest'ultima non ha garantito tutte le passività della partecipata. Ad esempio: se la società A possiede il 40% della società B e vende a detta società B prodotti con un margine di 100.000 e tali prodotti sono alla fine dell'esercizio ancora invenduti e pertanto in possesso di B, va stornato dalla quota degli utili di B di competenza di A soltanto l'ammontare di 40.000 (tralasciando per semplicità gli effetti fiscali);
  - lo storno degli utili e delle perdite infragruppo sulle vendite dalla partecipata alla partecipata va imputata al conto partecipazioni;
  - nel caso di vendite di beni (ad esempio, giacenze di magazzino o immobilizzazioni materiali) dalla partecipata alla capogruppo, l'utile o la perdita infragruppo vanno dedotti dal risultato d'esercizio della partecipata prima di determinare la quota di risultato d'esercizio di pertinenza della capogruppo, ovvero, la quota di utile o perdita infragruppo di pertinenza della capogruppo va eliminata separatamente deducendola dalla quota del risultato d'esercizio della partecipata con contropartita il conto partecipazioni.
6. derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della partecipata e quello della capogruppo se non coincidenti e comunque nel rispetto di quanto disposto nel precedente capitolo 9.7(b)4.

**d) Alcuni aspetti peculiari nell'applicazione del metodo del patrimonio netto**

1. *Trattamento contabile del risultato d'esercizio della partecipata quale plusvalenza o minusvalenza nel bilancio consolidato*  
L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, rettificato come spiegato in precedenza, deve essere imputato nel conto economico consolidato secondo il principio di competenza economica. In particolare, l'utile viene iscritto tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni" con contropartita a incremento nello stato patrimoniale della voce "Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni", in imprese controllate e collegate. Di converso, la perdita viene rilevata nelle "Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni" e comporta una riduzione delle "Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni".  
Nel determinare la quota di utili di pertinenza della capogruppo, va preliminarmente attribuita la quota di utili spettante alle azioni privilegiate e di risparmio, prima di determinare la residua quota di utili di pertinenza delle azioni ordinarie.
2. *Trattamento contabile dell'incremento della partecipazione per variazioni di patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) della partecipata avvenute in esercizi successivi a quello di prima iscrizione*  
Se per effetto diverso dal risultato d'esercizio, il patrimonio netto contabile della partecipata è aumentato, e tale aumento non viene annullato dalle rettifiche spiegate in precedenza, la valutazione della partecipazione deve essere aumentata. Ciò comporta l'emergere di una plusvalenza da valutazione da iscrivere nella appropriata voce del patrimonio netto consolidato.
3. *Trattamento dei dividendi*

I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la capogruppo componenti positivi di reddito. Tuttavia, se erano stati già rilevati nel consolidato come utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere accreditati nel conto economico, in quanto si avrebbe evidente duplicazione.

Pertanto i dividendi rilevati nel bilancio d'esercizio della partecipante quali crediti verso imprese controllate o collegate al momento della delibera di distribuzione, devono essere portati in consolidamento a riduzione della corrispondente voce "Partecipazioni".

Eventuali crediti d'imposta iscritti nei proventi finanziari sono riclassificati contro le imposte sul reddito d'esercizio.

Vale appena il caso di ricordare che i dividendi della partecipazione in società di capitali vanno contabilizzati secondo il criterio di competenza al sorgere del relativo credito, ancorché esso non sia ancora liquidabile. Al momento della riscossione deve essere contabilizzato il credito d'imposta (art. 14, DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

#### 4. *Imposte sugli utili indivisi*

Per le partecipazioni d'influenza notevole (cosiddette collegate) per le quali la capogruppo non ha il potere di decidere sulla distribuzione dei dividendi, va considerato il relativo effetto fiscale. Infatti, nel caso in cui la capogruppo decidesse di alienare la partecipazione, non potrebbe deliberare la distribuzione degli utili indivisi per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, per dette partecipazioni tali imposte possono non essere stanziate solo se, oltre al mantenimento permanente della partecipazione, sia dimostrata e documentata, pur in assenza di maggioranza, l'esistenza di una politica di reinvestimento permanente degli utili indivisi della partecipata sulla base di accordi tra i soci.

### **9.8. Il trattamento contabile delle azioni proprie**

#### **a) *Le azioni proprie possedute dalla capogruppo e/o dalle controllate***

Le azioni proprie della capogruppo vanno rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo.

Nel caso in cui esistano delle partecipazioni reciproche, la società capogruppo deve considerare le sue azioni possedute dalla partecipata come se fossero delle azioni proprie. Nel bilancio consolidato pertanto figureranno fra le azioni proprie, sia le azioni detenute dalla stessa capogruppo, che quelle detenute da tutte le altre imprese consolidate integralmente. Per quanto riguarda il criterio di valutazione da applicare a tali azioni, la prassi contabile consiglia di iscriverle nello stato patrimoniale consolidato al loro costo d'acquisto. Nel patrimonio netto consolidato deve essere costituita una riserva indisponibile pari all'importo che compare nell'attivo (sia immobilizzato che circolante).

#### **b) *Le azioni proprie delle controllate***

Le azioni proprie detenute da controllate si eliminano in contropartita all'eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazione può produrre effetti sulla determinazione della differenza fra costo e frazione del patrimonio netto della partecipata.

Ad esempio, può verificarsi che un'impresa controllata, posseduta per una quota inferiore al 100%, acquisti proprie azioni, possedute dagli azionisti di minoranza. L'effetto di tale acquisizione nel bilancio consolidato è lo stesso che si avrebbe se l'acquisizione fosse fatta dalla capogruppo: infatti si incrementa la quota di possesso dell'impresa controllata da parte del gruppo. Nel bilancio d'esercizio della controllata, l'acquisto è trattato

come un acquisto di azioni proprie. Nel bilancio consolidato, invece, l'acquisto è contabilizzato applicando i criteri descritti nel capitolo 10, in quanto costituisce un aumento della quota posseduta dal gruppo. Conseguentemente la quota di partecipazione degli azionisti di minoranza si riduce, i valori di carico delle attività e delle passività dell'impresa controllata per la quota parte acquisita vengono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data di acquisto delle azioni (per la quota acquistata come se fosse un acquisto di un'ulteriore quota di controllo<sup>44</sup>) e viene rettificata l'eventuale differenza da consolidamento.

---

<sup>44</sup> Vedere paragrafo 13 (a) (sul testo originale) per la contabilizzazione del controllo in data successiva.

## 10. DETERMINAZIONE E TRATTAMENTO DELLA DIFFERENZA RISULTANTE DAL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI<sup>45</sup>

### 10.1. Definizione della differenza risultante dal consolidamento delle partecipazioni

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata. Tale differenza può, quindi, essere formata sia da componenti determinatisi alla data di acquisto della partecipazione, sia da variazioni intervenute in date successive, a seguito dell'appostazione di rettifiche operate per procedere al consolidamento dei dati.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione della partecipata e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto.

Va peraltro osservato che la semplificazione adottata dal legislatore italiano nel prescrivere l'eliminazione delle partecipazioni sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento (art. 33, comma 1), se questa data venisse interpretata come quella di chiusura dell'esercizio, comporterebbe che anche il risultato economico dell'esercizio chiuso a quella data farebbe parte del patrimonio netto da eliminare contro il valore della partecipazione, secondo le tecniche contabili descritte in questo Principio. La conseguenza che sembra discendere da questa impostazione, peraltro non disciplinata esplicitamente dalla normativa, è che il conto economico consolidato può includere i risultati di dette imprese controllate solo a partire dall'esercizio successivo al loro primo consolidamento<sup>46</sup>.

Se si seguisse quest'impostazione che deriva da una interpretazione letterale e restrittiva della norma, essa potrebbe risultare particolarmente fuorviante nelle situazioni in cui vengano acquisite significative imprese nel corso dell'esercizio e la gestione delle stesse fosse stata assunta dal nuovo gruppo di controllo per un periodo significativo dell'esercizio stesso. È raccomandata pertanto un'impostazione più ortodossa che prevede il consolidamento del

<sup>45</sup> Si precisa che l'art. 33 del D.Lgs. 127/91 utilizza i termini "Differenza da consolidamento" per l'avviamento positivo (goodwill) e "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" ovvero "Riserva di consolidamento" per l'avviamento negativo (badwill). Pertanto, ai fini della chiarezza, si suggerisce di utilizzare la terminologia indicata dal D.Lgs. 127/91. Detti termini sono utilizzati anche nel presente documento.

<sup>46</sup> Un esempio chiarirà quanto affermato:

Costo della partecipazione (acquisita il 15.2.200X)	1.000
Dati contabili alla data della prima inclusione nel consolidamento (31.12.200X):	
Attivo	2.800
Passivo	2.000
Patrimonio netto	800
Differenza da consolidamento (ipotizzando l'impossibilità d'imputarla a elementi dell'attivo e del passivo)	200

Il patrimonio netto sopra indicato (al 31.12.200X) include ovviamente il risultato dell'esercizio, di cui una parte conseguita dopo l'acquisizione (15.2.200X). In questa situazione, essendo stato eliso il risultato del periodo nel contesto della scrittura di eliminazione del patrimonio netto contro il costo della partecipazione da cui è emersa la differenza da consolidamento di 200, risulta impossibile far riemergere l'utile post acquisizione consolidando i dati di conto economico. Questo porterebbe ad una squadratura nei conti, a meno che il conto economico della controllata venga escluso dal processo di consolidamento.

conto economico nell'esercizio di acquisto della partecipazione, con le modalità indicate al capitolo 13.(a).

Purtuttavia, il nostro legislatore non ha fatto uso dell'opzione attribuita dall'art. 19 § 1.b della Direttiva di autorizzare o prescrivere che i valori siano quelli del tempo dell'acquisto della partecipazione; in considerazione di ciò si ritiene accettabile, anche se meno preferibile sotto l'aspetto tecnico, l'eliminazione delle imprese da consolidare sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

La suddetta soluzione va comunque adottata con cautela. Infatti, s'ipotizzi che al momento dell'acquisto d'una controllata al 100% (e in quell'esercizio non viene redatto il consolidato in quanto i parametri minimali non sono raggiunti) il costo fosse pari al patrimonio netto e che negli esercizi successivi la controllata abbia conseguito perdite; e si supponga inoltre, che nel bilancio d'esercizio il valore della partecipazione al costo non sia stato ridotto (gli amministratori della controllante non hanno ritenuto che si fosse verificata una perdita durevole di valore della partecipazione). In tali ipotesi, se la controllante (negli esercizi successivi superando i suddetti parametri minimali) redigesse il primo bilancio consolidato seguendo la letterale interpretazione dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 127, emergerebbe una differenza di consolidamento (pari alle perdite sostenute dalla controllata successivamente al suo acquisto) che potrebbe essere imputata agli elementi dell'attivo (ivi incluso un eventuale residuo positivo da rilevare come avviamento). È ovvio che non essendo stato riconosciuto un maggior valore dei beni patrimoniali al momento dell'acquisto, non si possono rivalutare i medesimi beni, né tanto meno iscrivere un avviamento (non acquisito a titolo oneroso), unicamente perchè si procede al primo bilancio consolidato.

Analogamente, per le controllate costituite direttamente non dovrebbero sussistere problemi applicativi nell'interpretare la nuova normativa riguardo al primo consolidamento. Infatti per tali controllate si hanno tutte le informazioni per accertare la natura della eventuale differenza risultante dal consolidamento. In tali situazioni, pertanto, il valore di carico della partecipazione (al costo) andrà eliminato a fronte del capitale sociale; gli utili indivisi di precedenti esercizi della controllata saranno rilevati negli utili indivisi consolidati, come pure le eventuali riserve diverse dagli utili indivisi (ad esempio riserve per rivalutazioni legali, ecc.) confluiranno nelle corrispondenti voci del patrimonio netto consolidato. Si ritiene, pertanto, che nel caso di controllata costituita direttamente, la eventuale eccedenza del patrimonio netto della controllata rispetto al valore di carico nel bilancio d'esercizio della controllante non dovrà essere rilevata nella "riserva di consolidamento", in quanto tale voce residuale non può applicarsi, per definizione, alle controllate direttamente costituite.

Per ulteriori aspetti applicativi relativi al primo consolidamento secondo il D.Lgs. 127 si rinvia al capitolo 12.

## **10.2. Determinazione dei valori che compongono la differenza alla data di acquisto della partecipazione**

### ***(a) Criteri generali***

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. Gli elementi che debbono essere utilizzati per procedere a tale determinazione sono il costo originariamente sostenuto per

l'acquisto della partecipazione e il valore corrente<sup>47</sup> delle attività e passività assunte attraverso l'acquisto della partecipazione alla data di tale acquisto. La differenza così determinata va trattata secondo quanto indicato nei paragrafi successivi. Il bilancio della partecipata alla data di acquisto della partecipazione va quindi prima rettificato per riflettere la frazione di attività e passività in base ai valori correnti alla suddetta data. Pertanto, nel processo di consolidamento, a ciascuna attività acquistata e passività assunta identificabile va attribuita una parte del costo corrispondente al valore corrente di tali attività e passività.

In altri termini, il costo d'acquisto originario va confrontato con il patrimonio netto della partecipata espresso ai suddetti valori correnti. La differenza tra il costo sostenuto e il valore corrente delle attività e passività alla data d'acquisto costituisce la "differenza da consolidamento" in caso di avviamento positivo (goodwill), ovvero, in caso di avviamento negativo (badwill) la "riserva di consolidamento" (dopo aver ridotto proporzionalmente le attività immobilizzate salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido utilizzo e stanziato l'eventuale "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", con le precisazioni indicate al successivo paragrafo 10.4(b)). L'eccedenza del costo al momento dell'acquisto rispetto al valore netto contabile a quella data non va quindi confusa con l'avviamento. Infatti, è ragionevole assumere che una parte del prezzo ha inteso pagare il valore corrente delle attività e passività, prima dell'avviamento vero e proprio. Si rinvia al successivo paragrafo 10.4 per una più esauriente illustrazione del trattamento contabile della differenza risultante dal consolidamento.

**(b) Determinazione del costo originario di acquisizione della partecipazione**

Il costo originario di acquisizione della partecipazione corrisponde all'importo complessivo definitivamente pattuito alla data di acquisizione ed effettivamente corrisposto per l'acquisto della medesima (si rinvia al Principio contabile 20 per la determinazione dello stesso). Non concorrono, quindi, a costituire il costo originario di acquisto, altri eventuali costi e oneri successivamente sostenuti ma non previsti alla data di acquisizione, come per esempio eventuali perdite o utili emersi dopo l'acquisto, oneri sostenuti per il riassetto della partecipata e simili altri casi.

**(c) Determinazione dei valori da attribuire alle attività e passività della partecipata**

Come già detto, il costo d'acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione. Si applica, quindi, un procedimento di sviluppo del prezzo di acquisto della partecipazione al momento della sua acquisizione. I valori correnti da utilizzare sono, a seconda delle voci da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, eccetera. Gli ammontari così attribuiti alle attività non possono comunque superare il loro valore netto di realizzo (giacenze di magazzino, ecc.) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (immobilizzazioni materiali). La determinazione di alcuni valori, e in particolare quella relativa alle immobilizzazioni materiali, comporta di solito l'utilizzo di esperti indipendenti per l'effettuazione di perizie. A tale riguardo va chiarito quanto segue:

- utilizzare valori di perizia significa usare valori che appartengono alla sfera dei valori correnti, i quali devono però essere inseriti in un bilancio a valori storici; pertanto, i redattori dei bilanci devono indicare chiaramente ai periti che i criteri da seguire nella effettuazione della perizia sono criteri di valutazione da utilizzare ai fini del bilancio

<sup>47</sup>In realtà si tratta di quei valori correnti che (implicitamente) l'acquirente ha riconosciuto nel prezzo in quanto ritenuti realizzabili tramite uso o vendita nel nuovo contesto economico in cui sono destinati ad essere inseriti. Per semplicità, si usa la terminologia "valore corrente".

e non per altri fini (quali quelli assicurativi, ecc.) e tali criteri devono rientrare tra quelli considerati corretti nell'ambito dei valori correnti e devono quindi essere definiti prima dello svolgimento della perizia;

- utilizzare una perizia significa farsi assistere da tecnici nel determinare i valori correnti, i quali, iscritti nel bilancio consolidato, ne diventano parte integrante; pertanto, i redattori dei bilanci assumono la responsabilità della attendibilità di tali valori, così come per i valori espressi a costi storici; ne consegue che i valori di perizia devono essere criticamente rivisti dai responsabili del bilancio consolidato per verificarne la recuperabilità nel contesto della destinazione che l'acquirente intende dare ai relativi beni;
- ove i principi contabili richiedano l'iscrizione dei valori correnti in un bilancio d'esercizio espresso a costi storici, tali valori correnti debbono conformarsi ai postulati enunciati nel Principio contabile 11 (*Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*).

**(d) Linee generali per la determinazione dei valori correnti<sup>48</sup> da attribuirsi alle attività e alle passività della partecipata alla data del suo acquisto**

Le linee generali per la determinazione dei valori correnti da attribuirsi alle attività e alle passività, nel caso di acquisto di una partecipazione, per la ricostruzione del prezzo di cessione sono le seguenti:

<i>Crediti</i>	I crediti vanno valutati al loro valore di presumibile realizzazione, tenuto anche conto degli effetti della loro eventuale attualizzazione, come indicato nel Principio contabile 15 ( <i>I crediti</i> ).
<i>Titoli</i>	I titoli vanno valutati al loro valore netto di realizzo corrente.
<i>Rimanenze</i>	Come regola generale, le rimanenze vanno valutate a valori che consentano all'impresa acquirente di realizzare i profitti derivanti dall'attività della partecipata dal momento dell'acquisto della partecipazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i prodotti finiti va adottato il prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole profitto per l'attività della vendita;</li> <li>- per i prodotti in corso di lavorazione va utilizzato il prezzo di vendita, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita e il ragionevole profitto della vendita e del completamento;</li> <li>- per le materie prime va adottato il costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze.</li> </ul>
<i>Beni ammortizzabili</i>	I beni ammortizzabili vanno valutati al valore corrente appropriato, utilizzando a seconda della tipologia e della fattispecie: i valori di mercato dei beni usati; il costo corrente di sostituzione detratto il deperimento,

<sup>48</sup> Per quanto concerne i criteri indicati in questo paragrafo, non vanno trascurate considerazioni di ordine pratico che, a seconda della fattispecie, possono facilitarne l'applicazione e limitare le valutazioni analitiche alle poste più significative; ad esempio, da un punto di vista pratico, i crediti a breve e le passività a breve vengono di solito mantenuti ai valori indicati nel bilancio della partecipata, se esposti secondo i principi contabili, in quanto è ragionevole presumere che siano stati acquisiti a tali valori.

	<p>l'obsolescenza, ecc.; il valore netto di realizzo per i cespiti che devono essere alienati; ovvero, il valore attuale dei redditi ricavabili dai cespiti, nei casi in cui questi siano determinabili e abbiano validi fondamenti.</p>
<i>Beni in locazione finanziaria</i>	<p>Per il trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria, si veda il capitolo 9.8.</p>
<i>Avviamento</i>	<p>Quello risultante dal bilancio della partecipata non può essere considerato in quanto esso viene ricompreso nella distribuzione del prezzo di acquisto sulle attività e passività a valori correnti.</p>
<i>Partecipazioni</i>	<p>Se la partecipata acquistata possiede a sua volta partecipazioni, una parte del prezzo di acquisto va attribuita alle attività e alle passività di tali partecipazioni indirette in base ai loro valori correnti. Ai fini della preparazione del bilancio consolidato, il prezzo d'acquisto va attribuito alle attività e alle passività consolidate. L'eventuale quota di pertinenza dei soci di minoranza va basata sul patrimonio netto contabile della partecipata e non sul patrimonio netto a valori correnti.</p>
<i>Terreni</i>	<p>I terreni vanno valutati a valore corrente.</p>
<i>Brevetti, marchi, ecc.</i>	<p>I brevetti, i marchi, ecc. vanno valutati al loro valore corrente.</p>
<i>Passività</i>	<p>I debiti a breve termine vanno generalmente valutati al loro valore di carico nell'impresa acquisita. Le passività a medio e lungo termine vanno valutate, come regola generale, al valore attuale determinato in base a tassi correnti d'interesse e alla loro scadenza, escluse quelle che già comportano un congruo interesse passivo. I tassi correnti d'interesse sono rappresentati dai tassi di mercato al momento dell'acquisto della partecipazione, applicabili a passività con caratteristiche analoghe a quelle in esame. Pertanto, per i finanziamenti ordinari a medio e lungo termine si utilizzeranno i tassi d'interesse applicati per mutui ordinari con caratteristiche simili di durata pari a quella residua. Analogamente si procederà per i finanziamenti a tassi agevolati. Le imposte differite iscritte nel bilancio della partecipata vanno sostituite con le imposte differite risultanti dalla nuova situazione di partenza. Il fondo trattamento di fine rapporto non va attualizzato in quanto esso è già un valore attuale.</p>
<i>Attività potenziali</i>	<p>Le attività e passività potenziali che, mancandone le condizioni, non potevano essere rilevate anteriormente alla data d'acquisto della partecipazione, ma concretizzatesi nell'esercizio stesso in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno considerate come rettifiche retroattive della distribuzione del prezzo di acquisto e quindi, nella maggior parte dei casi, come rettifica del valore dell'avviamento determinato alla data dell'acquisto. In-</p>

vece, le rettifiche che si riferiscono a potenzialità che si sono concretizzate in esercizi successivi a quello in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno rilevate nel conto economico dell'esercizio nel quale si concretizzano. Tali rettifiche vanno evidenziate nelle note al bilancio.

*Imposte differite ed anticipate*

Le imposte differite ed anticipate iscritte nel bilancio della partecipata vanno sostituite con quelle risultanti dalla nuova situazione alla data di acquisizione, anche a seguito delle predette rettifiche extra-contabili.

Alla data di acquisizione, la società controllante dovrà altresì determinare se nel corrispettivo pattuito per la acquisizione stessa sia stato riconosciuto un ammontare a fronte di benefici fiscali non iscritti nel bilancio della società acquisita in quanto i presupposti per la loro determinazione si determinano in conseguenza della mutata situazione derivante dall'acquisto, e rilevare in sede di bilancio consolidato tale eventuale componente tra le imposte anticipate.

*Perdite derivanti da impegni e costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione*

Le perdite derivanti da impegni e i costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione vanno rilevati al loro valore attuale, scontandoli a tassi d'interesse correnti.

#### **(e) *Trattamento delle rettifiche per riflettere i valori correnti in esercizi successivi al primo consolidamento***

Negli esercizi successivi all'acquisizione, la partecipata continuerà a redigere i bilanci d'esercizio utilizzando i suoi valori di carico contabile dell'attivo e del passivo. Le rettifiche per riflettere valori correnti vanno eseguite mediante apposite scritture, normalmente effettuate in sede di consolidamento. Queste scritture continuano a essere effettuate finché le attività e le passività a esse inerenti rimangono nel Gruppo.

### **10.3. Differenza di consolidamento derivante da risultati e altre variazioni di patrimonio netto avvenute successivamente all'acquisto della partecipazione**

Se nel bilancio d'esercizio della società capogruppo una partecipazione inclusa nell'area di consolidamento è iscritta in base a un criterio diverso dal metodo del patrimonio netto, il valore così espresso nel bilancio d'esercizio è normalmente differente dal valore netto patrimoniale che si ottiene attraverso il processo di consolidamento descritto in questo Principio. Tale differenza, che in linea generale comprende i risultati e le altre variazioni di patrimonio netto avvenute negli esercizi chiusi successivamente alla data di acquisizione, non si aggiunge alla differenza determinata al momento dell'acquisto della partecipata, ma va rilevata alle specifiche voci di patrimonio netto consolidato a seconda della natura delle citate variazioni: riserve di rivalutazione, utili portati a nuovo, altre riserve, ecc.

#### 10.4. Trattamento contabile della differenza risultante dal consolidamento

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il bilancio della partecipata deve essere rettificato per riflettere il costo dell'investimento sostenuto dalla partecipante. Pertanto, i valori che risultano dalla distribuzione del costo della partecipazione sulle attività e passività in base ai valori correnti alla data di acquisto della partecipazione e la differenza residua costituiscono per la partecipante i valori di partenza da iscrivere nel bilancio consolidato. per esempio, se il valore corrente delle immobilizzazioni tecniche è superiore al valore iscritto nel bilancio della partecipata, si rende necessario riflettere nel bilancio consolidato il maggior valore delle immobilizzazioni tecniche, tenendo conto dei relativi effetti fiscali, e successivamente assoggettare ad ammortamento tale maggior valore. In conclusione, nel bilancio consolidato si espone il valore corrente delle immobilizzazioni tecniche che fu pagato al momento dell'acquisto della partecipazione e non il valore contabilizzato dalla partecipata e, quindi, l'ammortamento di tali beni va calcolato ai fini dei bilanci consolidati in base al loro valore corrente, tenendo conto degli effetti fiscali e del numero residuo di anni di vita utile a partire dalla data di acquisizione.

##### a) *Valore residuo positivo: eccedenza del costo di acquisizione rispetto al valore di patrimonio netto*

###### i) *Definizione di avviamento positivo ovvero "differenza da consolidamento", così come indicata dall'art. 31 del D.Lgs. 127/91*

L'avviamento, in linea generale, emerge dalla differenza tra il corrispettivo pagato per il tutto o parte del patrimonio aziendale acquistato e il netto (o parte del netto) tra il valore corrente delle attività e passività della società partecipata. In altri termini, esso è l'eccedenza del prezzo pagato rispetto al valore corrente della quota acquistata del patrimonio netto dell'impresa. Il valore di avviamento va considerato come attivo nello stato patrimoniale consolidato solo se derivante dal trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'impresa<sup>49</sup> e sempre che non rappresenti un'eccedenza di costo imputabile a un "cattivo affare".

<sup>49</sup> Vi sono varie teorie a supporto di diversi trattamenti contabili dell'avviamento: secondo la prima teoria l'avviamento non va rilevato tra le attività dello stato patrimoniale della società acquirente, ma eliminato all'atto dell'acquisto, rilevandolo tra i componenti negativi del reddito d'esercizio o addebitandolo direttamente agli utili indivisi. Secondo tale tesi l'avviamento non costituisce un'attività per l'acquirente della partecipazione in quanto non trova giustificazione in un maggior valore tangibile del netto patrimoniale della partecipata, essendo strettamente legato alle prospettive economiche che hanno indotto all'acquisto della partecipazione. In altri termini, secondo tale tesi, l'avviamento non va iscritto tra le attività per le seguenti ragioni:

- L'avviamento in realtà rappresenta il prezzo pagato dai nuovi azionisti in cambio di previsti utili futuri. Per il pagamento di tale prezzo gli azionisti della società acquirente hanno ridotto i mezzi tangibili a loro disposizione per generare utili e perciò tale riduzione dovrebbe essere riflessa come riduzione del patrimonio netto della società acquirente, con addebito diretto al momento dell'acquisto o con addebito a conto economico in unica soluzione.
- L'avviamento non può essere considerato un'attività in quanto la sua consistenza è marcatamente intangibile e dipende da una valutazione soggettiva di un insieme molteplice di fattori.

Secondo un'altra teoria, l'avviamento rappresenta un costo sostenuto per acquisire una maggiore capacità di reddito e, pertanto, esso va rilevato come un'attività ed ammortizzato, sia pur secondo diversi criteri, ma tutti facenti riferimento alla stimata redditività futura. In altri termini, l'avviamento rappresenta il costo anticipato a fronte di utili futuri e, pertanto, va ammortizzato nel periodo in cui si prevede che tali utili futuri si manifesteranno. Secondo tale teoria, l'avviamento rappresenta un costo che va dedotto dai relativi ricavi. Esso va ammortizzato per riflettere negli esercizi successivi tutti i costi che sono stati sostenuti a fronte di quei ricavi.

L'impiego dell'espressione "differenza da consolidamento", rispetto a quella di cui all'art. 2426, punto 6 c.c. ("avviamento"), nonostante venga prescritto identico criterio di ammortamento, è una scelta del legislatore mirante a distinguere nettamente l'avviamento già iscritto nei bilanci d'esercizio delle imprese che vengono consolidate da quello che emerge in sede di consolidamento. Ne consegue che anche i gruppi che ancora indicano come avviamento quello emergente dal consolidamento debbono modificare la terminologia adottata per uniformarsi alla nuova normativa.

Il terzo comma dell'art. 33 del D.Lgs. 127/91, nel prevedere che l'eccedenza del costo di acquisizione rispetto al valore corrente del patrimonio netto vada "iscritto in una voce dell'attivo denominata differenza da consolidamento", ha anche considerato che la stessa possa essere portata "esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima". Sembra che la norma permetta una scelta discrezionale, ma così non deve essere interpretata. Infatti quando l'eccedenza rappresenta un effettivo maggior valore della partecipata, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa deve essere iscritta nella voce dell'attivo "Differenza da consolidamento". Mentre quando l'eccedenza non corrisponde a un reale maggior valore della partecipata, bensì è dovuta a un "cattivo affare", oppure a decisioni non direttamente correlabili con l'andamento economico della partecipata (ad esempio l'eliminazione di un concorrente dal mercato), essa deve essere iscritta in detrazione della "Riserva di consolidamento" oppure addebitata al conto economico consolidato.

ii) *Trattamento contabile dell'avviamento*

La residua differenza derivante dal consolidamento, se di segno positivo, va iscritta alla voce dell'attivo "Differenza da consolidamento". Tale voce, che rappre-

---

Secondo una terza teoria, l'avviamento dovrebbe essere rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazione immateriale e non ammortizzato, in quanto il valore di tale attività, in una società che operi in condizioni di continuità, non è soggetto a diminuire, in quanto costantemente rinnovato dall'evolversi dell'attività aziendale, o quantomeno dovrebbe essere mantenuto iscritto in bilancio per il valore originariamente pagato finché non vi sia evidenza di una riduzione di valore. Tale tesi e le sue argomentazioni di supporto, che tra l'altro giustificerebbero l'iscrizione dell'avviamento proprio, generato internamente, (che è in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio) non sono state accolte in questo documento, in quanto si ritiene che l'avviamento acquistato a titolo oneroso rappresenti acquisto anticipato di utili futuri e, pertanto, esso va addebitato a patrimonio netto (nei limiti successivamente indicati) o ammortizzato entro un termine breve. Infatti, per mantenere inalterato il valore dell'avviamento nel tempo sono necessari ulteriori investimenti da parte della nuova gestione, che non possono più identificarsi con l'ammontare originario pagato.

Occorre infine precisare che nella definizione di avviamento non si è ritenuto di poter accogliere la tesi in base alla quale si può configurare un avviamento che deriva non già dalle aspettative di reddito futuro della impresa acquisita, bensì da una superiore capacità reddituale che si ingenera nel gruppo di imprese a seguito dell'inserimento in tale gruppo della nuova controllata (ad esempio, a causa delle sinergie positive che ciò provoca) per le seguenti ragioni: almeno in parte, ciò condurrebbe a riconoscere un avviamento proprio; la determinazione del valore riconosciuto dall'acquirente sarebbe non oggettiva, ma soggettiva; l'avviamento non potrebbe essere specificamente riferito alla impresa acquisita e difficilmente potrebbe essere quantificato in modo attendibile.

senta l'avviamento<sup>50</sup>, deve essere ammortizzata in un periodo non superiore a cinque anni, ovvero, in casi particolari in un periodo più lungo, che in ogni caso non può superare i venti anni, a condizione che ne sussistano fondati e comprovati motivi.

L'avviamento iscritto all'attivo del bilancio consolidato va sistematicamente ammortizzato e il relativo ammortamento va esposto nel conto economico consolidato alla voce "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali". L'eventuale adozione di un periodo di ammortamento che ecceda il limite di cinque anni deve essere espressamente illustrata nella nota integrativa, unitamente alle ragioni specifiche che hanno indotto a tale comportamento. L'ammortamento sistematico si realizza normalmente attraverso il metodo a quote costanti ovvero, ove raramente appropriato, a quote decrescenti.

Per quanto riguarda la durata dell'ammortamento dell'avviamento, si ritiene che il periodo indicato dalla norma di cinque anni (oppure un periodo limitato di durata superiore, purché giustificato) sia ragionevole. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli naturali siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che, quindi, si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato); devono, inoltre, essere coerenti con le assunzioni prese a base al momento dell'acquisizione, come possono risultare documentate dagli atti d'acquisto o da altra documentazione inerente.

Se il periodo di utilità dell'avviamento viene a essere ridotto da circostanze o eventi nuovi, l'ammontare ancora da ammortizzare va ripartito sul minor periodo residuo di utilità.

### *iii) Recuperabilità dell'avviamento*

La quota non ancora ammortizzata dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio consolidato va periodicamente riesaminata per accertare se essa sia tuttora recuperabile. L'ammontare residuo da ammortizzare non deve, infatti, aver subito perdite di valore e deve costituire un'attività che possa essere realizzata in futuro tramite l'ammortamento; ossia, i futuri flussi di reddito generati dalla partecipata devono essere tali da assicurare un'adeguata remunerazione del capitale investito, incluso l'ammortamento dell'avviamento. Situazioni di dissesto della partecipata cui l'avviamento si riferisce, perdite ricorrenti della partecipata, l'eliminazione di un prodotto significativo dal mercato e l'introduzione sul mercato di prodotti concorrenziali sono esempi che fanno nascere dubbi circa la perdita di valore dell'avviamento. La svalutazione dell'avviamento va addebitata a conto economico.

<sup>50</sup> Non può infatti aversi altra tipologia di valore residuale iscritto all'attivo patrimoniale consolidato, in quanto, dopo aver allocato ai beni patrimoniali quanto di loro competenza per rifletterne il valore corrente alla data di acquisto, l'ulteriore eventuale residuo rappresentante una attività può essere costituito esclusivamente da un valore di avviamento compreso nel prezzo. Infatti, l'eventuale "eccessivo costo" sostenuto per acquisire la partecipata, deve essere addebitata al conto economico del bilancio d'esercizio della società acquirente, ovvero in riduzione della "riserva di consolidamento" eventualmente iscritta tra le componenti delle voci di patrimonio netto consolidato, perché rappresentativa di un "cattivo affare" e non di un valore determinato dalla prospettiva di futura redditività.

Se tutta o una parte dell'azienda acquistata viene ceduta o posta in liquidazione e a essa sia relativo un valore di avviamento ovvero un maggior valore non ancora ammortizzato attribuito ai beni della partecipata alla data di acquisizione, questi valori o la loro parte relativa alla quota ceduta o liquidata vanno inclusi nel costo delle attività vendute, al fine di rilevare la effettiva plusvalenza o minusvalenza nel bilancio consolidato.

**b) Valore residuo negativo: eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione**

Se il prezzo pagato per la partecipazione è inferiore al patrimonio netto a valori correnti al netto degli effetti fiscali (valore residuo negativo), si debbono ridurre proporzionalmente i valori, determinati come indicato al paragrafo 10.2(d), delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo, come per esempio i titoli. Se, dopo aver ridotto i valori delle attività immobilizzate, sussiste un'ulteriore eccedenza del patrimonio netto a valori correnti rispetto al prezzo pagato e la società acquirente prevede che la società acquistata sosterrà perdite negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto, prima cioè che la nuova gestione sia in grado di invertire la tendenza e conseguire utili, tale ulteriore eccedenza va accreditata alla voce del passivo "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri". Tale fondo va utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a verificarsi, sarà riaccreditato a conto economico. Tale accredito deve avvenire in modo da realizzare l'effettiva correlazione con le perdite previste. Non è conforme ai principi generali di bilancio l'utilizzo del fondo in modo totalmente soggettivo, ovvero per attuare politiche di bilancio.

Infine, se dopo aver ridotto i valori delle attività immobilizzate e aver costituito il "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", permane un ulteriore ammontare, esso va accreditato al patrimonio netto consolidato alla voce "Riserva di consolidamento". Se, invece, la differenza indicata è dovuta non alla previsione di perdite, bensì al compimento di un "buon affare" essa va interamente riconosciuta alla Riserva di consolidamento.

## **10.5. Perdite durevoli di valore**

Le partecipazioni debbono essere svalutate, oltre che a seguito delle perdite gestionali riportate (si veda capitolo 9.9(b)(vi), ulteriormente anche per perdite durevoli di valore (di cui si è accennato al capitolo 9.9(b)(vii).

Né il testo della legge (art. 2426 c.c.) né la relazione che la accompagna forniscono compiute definizioni dei concetti di perdita di valore e di durevolezza. Tuttavia, poiché interpretazioni diverse di tali nozioni possono condurre a svalutare o meno il valore di carico di una partecipazione, e tenuto conto della necessità che i criteri di valutazione non siano arbitrari, come si evince da più parti della relazione di accompagnamento al D.Lgs. 127, si ritiene necessaria una loro definizione.

Una perdita di valore di una partecipazione consiste nella diminuzione del valore intrinseco o di realizzo della medesima rispetto al valore al quale essa è iscritta nei libri contabili. Una perdita di valore, spesso, deriva da perdite d'esercizio significative riportate dalla partecipata, frequentemente accompagnate o provocate da situazioni negative interne all'impresa stessa o esterne a essa, oppure da una combinazione di fattori interni ed esterni.

Alcuni esempi di situazioni interne all'impresa che possono condurre a una perdita di valore possono essere: perdite operative divenute ricorrenti perché derivanti da una struttura economica del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativo; un eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume di affari; l'obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per l'azienda; una caduta del valore di mercato delle immobilizzazioni dell'impresa al di sotto del loro valore di libro, il cui recupero nel breve periodo non possa essere obiettivamente dimostrato.

Esempi di fattori esterni all'azienda possono invece essere: la crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione diversa da quella utile all'impresa; un sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazioni che conducono a ridurre la redditività dell'impresa; la perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; l'abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi.

Una perdita di valore è durevole quando non si prevede che le ragioni che la hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. In buona sostanza, quindi, una perdita di valore è durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo vi sarà recupero della stessa attraverso i risultati economici dell'impresa che la soffre.

Di converso, se l'impresa è in grado di redigere (ed effettivamente porre in essere) piani e programmi operativi per il recupero della perdita di valore, ovvero che possono dimostrare che la perdita ha carattere puramente contingente, questa può definirsi non durevole<sup>51</sup>. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, e per non violare il postulato della prudenza nella formulazione del bilancio (si veda il Principio contabile 11), i piani e programmi devono avere caratteristiche di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica e finanziaria);
- brevità di attuazione.

Inoltre si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi: (a) risultino da formali deliberazioni degli organi societari, (b) siano analitici al punto da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (quantificati in termini economici) che da essi si attendono e (c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero della perdita di valore è atteso, che deve collocarsi nell'arco di esercizi futuri molto ravvicinati. In particolare, l'elemento tempo è di grande importanza, perché la capacità di formulare previsioni attendibili diminuisce tanto più rapidamente quanto più esse si collocano nel futuro. Se gli amministratori, trovandosi nella possibilità qui descritta, considerano la perdita di valore non durevole, di tale fatto debbono dare esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione del tempo atteso per il recupero della perdita, come qui descritti.

<sup>51</sup> Non si ritiene ammissibile, al contrario, che la perdita di valore sofferta da una partecipazione sia considerata non durevole sulla semplice base di ipotesi generiche di recupero o di consistenza dei valori patrimoniali. Tale comportamento, nei fatti, è assimilabile ad un puro rinvio del riconoscimento della perdita che, per il richiamo postulato della prudenza e per quello della competenza, non è accettabile.

## 11. I PRINCIPI E LE TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO

Il consolidamento dei bilanci comporta le seguenti operazioni:

- a) La somma dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione. Tale operazione consiste nel sommare le varie voci dell'attivo, del passivo e dei componenti il conto economico dei bilanci delle società da consolidare.
- b) L'eliminazione o elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare e degli utili e perdite interni o intragruppo, con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti (si veda 11.1 e 11.2).
- c) L'eliminazione o elisione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata (si veda 11.3).
- d) L'inclusione nel bilancio consolidato di eventuali imposte e/o altre spese da sostenere per rendere disponibili alla capogruppo gli utili non ancora distribuiti dalle società consolidate (si veda 11.5).
- e) La determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d'esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, per evidenziarli nel bilancio consolidato (si veda 11.6).
- f) L'appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate (si veda 11.7).
- g) La valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni non consolidate, ossia delle partecipazioni che non hanno le condizioni per il consolidamento, con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda delle fattispecie trattate in questo Principio (si veda 9.7).
- h) L'appropriato trattamento contabile delle azioni proprie (si veda 9.8).
- i) La corretta soluzione dei problemi contabili connessi all'acquisizione e alla perdita del controllo e al variare delle altre condizioni per il consolidamento (si veda 13).
- j) La preparazione dei prospetti del bilancio consolidato (si veda 8).
- k) L'estensione alle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto delle rettifiche e dei criteri necessari al consolidamento integrale (si veda 9.7).
- l) Il consolidamento dei conti d'ordine (si veda 8.2).

### **11.1. Eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare (saldi e operazioni intersocietarie)**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che le società incluse nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sulla premessa che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Prima di effettuare l'eliminazione dei saldi reciproci è quindi necessario che le operazioni intragruppo siano rilevate da tutte le società del gruppo e siano chiaramente identificate. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Esempi di operazioni effettuate tra le società da consolidare possono essere:

- le vendite di merci o prodotti;
- le vendite di cespiti;
- le vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
- le concessioni di finanziamenti;
- le prestazioni di servizi da cui originano provvigioni, ecc.

Alcune eliminazioni di saldi e operazioni tra le società da consolidare hanno effetto sulle poste attive e passive dello stato patrimoniale e sui singoli componenti del conto economico, ma non sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidati; ne sono esempi:

- i crediti e i debiti per operazioni commerciali;
- i crediti e i debiti per operazioni di finanziamento;
- gli acquisti e le vendite;
- le provvigioni, royalties, ecc.

Altre eliminazioni hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi, trattati nel successivo capitolo 11.2. Ne sono esempi:

- utili o perdite su merci o prodotti;
- utili o perdite su trasferimento di cespiti;
- dividendi pagati da una controllata iscritta al costo alla controllante<sup>52</sup>.

Vanno quindi eliminati nel bilancio consolidato:

- i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
- i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate tra le imprese medesime.

Tali eliminazioni vanno effettuate per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di azionisti di minoranza.

Le operazioni reciproche vanno eliminate solo se successive all'acquisto della partecipazione; se in precedenza erano intercorse rilevanti operazioni tra partecipante e partecipata ne va fatta menzione nella nota integrativa.

I crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento possono essere non eliminati se irrilevanti, indicandone il motivo in nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali (crediti, debiti) ed economici (costi, ricavi) deve essere misurata rispetto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura.

## 11.2. Utili e perdite interni o infragruppo

### a) *Principio generale*

Gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività (incluso l'avviamento), devono essere eliminati. Poiché il bilancio consolidato è la rappresentazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'unica entità, esso deve essere depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalla consociata che ha venduto e che sono ancora inclusi tra le attività della consociata che ha acquistato. In altri termini, il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato

<sup>52</sup> I dividendi ricevuti a fronte di utili precedenti l'acquisto della partecipazione e registrati nel conto economico della società controllante devono essere considerati, nel consolidato, in diminuzione del prezzo pagato in sede di acquisizione della partecipata.

dall'attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole società hanno realizzato operando tra di loro. Quindi, se una partecipata ha venduto dei prodotti alla partecipante, realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della partecipante, l'utile sulla vendita, dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò deve essere eliminato mediante riduzione del valore dell'attivo della partecipante e dell'utile realizzato dalla partecipata. L'utile che viene eliminato è generalmente l'utile lordo. Il medesimo trattamento si applica al trasferimento di altri beni, come per esempio la vendita di immobilizzazioni materiali tra società del gruppo.

## **b) Casi particolari**

### *i) Scorporo di attività rivalutate e cessione delle stesse a una partecipata di maggioranza e concomitante iscrizione di partecipazione nella cedente*

Le attività scorporate e cedute a un'impresa del gruppo a valori rivalutati con la relativa iscrizione di una partecipazione di maggioranza nella cedente, vanno valutate ai fini del bilancio consolidato e dell'applicazione del metodo del patrimonio netto ai valori di carico della società cedente, determinati secondo i principi contabili stabiliti per il bilancio consolidato<sup>53</sup>.

Pertanto, il maggior valore relativo alle giacenze di magazzino, ai titoli e altre attività derivanti da una loro valutazione a prezzi di mercato, rispetto al valore di carico originario della società cedente, determinato secondo i principi contabili, va stornato ai fini della preparazione del bilancio consolidato o dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, rappresentando utile infragruppo.

Le immobilizzazioni materiali, i marchi e i brevetti acquistati vanno mantenuti al maggior valore se la rivalutazione deriva dalla applicazione di una legge speciale e se il maggior valore è stato iscritto secondo i principi che regolano la rivalutazione di tali cespiti, ivi inclusi quelli relativi alla recuperabilità di tali valori tramite l'uso, come statuito dal Principio contabile 16. L'applicazione alle attività cedute di criteri di valutazione alternativi che rientrino tra i principi contabili (ad esempio la cessione a costo FIFO di giacenze di magazzino valutate originariamente a costo LIFO) rientra nei cambiamenti tra principi contabili<sup>54</sup>. Il maggiore valore che di solito risulta va contabilizzato come tale.

### *ii) Trasferimento di partecipazioni all'interno di un gruppo*

Nel bilancio consolidato i trasferimenti di partecipazioni all'interno del gruppo devono produrre gli stessi effetti che si avrebbero se essi fossero stati rilevati sulla base del valore di carico della partecipazione contabilizzato dalla società venditrice secondo i principi enunciati in questo Principio, ovvero dalla società che è stata la prima venditrice nel caso di più trasferimenti nell'ambito dello stesso gruppo. Se tali operazioni avvengono per valori superiori o inferiori, la differenza va stornata nel bilancio consolidato in quanto rappresenta un utile o una perdita infragruppo.

### *iii) Trattamento del disavanzo di fusione*

Il disavanzo iscritto all'attivo patrimoniale del bilancio d'esercizio a seguito di operazioni di fusione eseguite con imprese facenti parte dell'area di consolidamento va

<sup>53</sup> Fanno eccezione a tale principio i casi di ristrutturazione aziendale.

<sup>54</sup> Per la disciplina contabile applicabile ai cambiamenti di principi contabili si rinvia al Principio contabile 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*.

eliminato nel bilancio consolidato per la parte di esso che rappresenta l'eccesso rispetto ai plusvalori che sarebbero riconosciuti per l'impresa incorporata con il suo consolidamento; il quale essendo assimilabile a un "avviamento", come tale va trattato in consolidato, secondo i principi precedentemente indicati al capitolo 10.4. Si fa notare che talvolta il cosiddetto disavanzo di fusione potrebbe essere emerso a seguito di perdite della partecipata incorporata, sostenute precedentemente alla fusione ma successivamente all'acquisizione della partecipazione da parte dell'incorporante; in questo caso non è accettabile differire il riconoscimento di vere e proprie perdite della partecipata. Infatti, l'operazione di fusione, nella fattispecie, altro non produce che la realizzazione sul piano giuridico della realtà della singola impresa, concetto che è alla base stessa del bilancio consolidato.

Il criterio qui indicato si applica anche al caso di redazione del primo bilancio consolidato (vedi capitolo 12).

**c) *Utili e perdite infragruppo da eliminare***

L'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo va solitamente effettuata sulla base dell'utile o della perdita lorda; non vanno quindi considerate le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa deve comunque sostenere (cioè spese di periodo). L'eliminazione comporta una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività e un addebito o un accredito a conto economico. Vanno altresì rilevati gli effetti fiscali relativi alle operazioni eliminate, il che vuol dire che, se a fronte degli utili infragruppo sono state stanziati imposte nel bilancio della società che li ha contabilizzati, dette imposte vanno differite fino al realizzo dell'operazione con terzi esterni al gruppo. Il differimento di queste imposte, se effettivamente pagate o stanziati in bilancio, va sempre riconosciuto, in quanto esso è effettuato insieme al relativo provento e pertanto, limitatamente a questi casi, esiste l'automatica certezza di avere in futuro un provento tassabile.

**d) *Limite di eliminazione delle perdite infragruppo***

I valori delle attività non possono essere in nessun caso aumentati a seguito di scritture di eliminazione di perdite infragruppo oltre il limite del valore netto di realizzo o valore d'uso a seconda del tipo di bene cui si riferiscono.

**e) *Attribuzione di parte delle eliminazioni di utili e perdite infragruppo ai soci di minoranza***

Anche in presenza di soci di minoranza nelle partecipate consolidate, vanno rettificate le attività non ancora cedute a terzi estranei al gruppo per gli ammontari complessivi degli utili e delle perdite; tali utili e perdite vanno eliminati integralmente dal valore delle attività cui si riferiscono prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei soci di minoranza.

L'eliminazione dei profitti e delle perdite infragruppo va effettuata in modo completo nel caso di consolidamento, anche in presenza di soci di minoranza, poiché è irragionevole ritenere che l'operazione di trasferimento delle attività, inclusa la determinazione del prezzo, sia avvenuta tra società dello stesso gruppo su base negoziale indipendente. Pertanto, nessuna parte dell'utile infragruppo va considerato come realizzata e l'intero ammontare va stornato.

Nel caso di vendite effettuate dalla società controllante alle partecipate, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo relativo a beni non ancora venduti a terzi, ha come

contropartita delle voci delle attività cui si riferiscono i beni il risultato economico consolidato. In altri termini, il risultato del bilancio consolidato deve essere quello che si sarebbe avuto qualora la vendita dei beni non ancora venduti a terzi estranei al gruppo non si fosse verificata; ossia, il consolidamento deve depurare l'utile, che nella predetta operazione trovasi nel bilancio della società madre e non in quello della partecipata. Di conseguenza la quota di risultato economico di pertinenza degli azionisti di minoranza non viene influenzata da questa rettifica di consolidamento. Nel caso di vendite effettuate dalle partecipate alla società controllante, l'effetto dello storno degli utili e delle perdite infragruppo ha, invece, come contropartita delle voci delle attività cui si riferiscono i beni, la quota del risultato economico di pertinenza dei soci di maggioranza e di minoranza proporzionalmente alla loro partecipazione. Lo stesso criterio vale anche nel caso di vendite effettuate tra partecipate<sup>55</sup>.

**f) Deroche al principio di eliminazione degli utili e perdite infragruppo**

La normativa vigente prevede alcune deroghe al principio generale di eliminazione degli utili e perdite infragruppo. In particolare:

- i) Possono non essere eliminati gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento se irrilevanti. L'irrilevanza dell'utile o perdita infragruppo deve essere misurata con riferimento alla sua incidenza sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tenendo conto dell'importo assoluto e dell'effetto sul risultato economico e sulla voce interessata, e il motivo della mancata eliminazione deve essere indicato nella nota integrativa.
- ii) Gli utili relativi a lavori in corso su ordini di terzi non devono essere eliminati (art. 31, 2° comma, punto d.). Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori, tra l'una e l'altra impresa incluse nel consolidamento, quando l'opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo. È questo il caso della commessa su ordinazione di terzi a un'impresa del gruppo, in corso di esecuzione alla data di bilancio, per la cui esecuzione l'impresa appaltatrice si avvale dell'opera di altre imprese del gruppo<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Seguono alcuni esempi a chiarimento di quanto qui esposto, nei quali, per semplicità, sono trascurati gli effetti fiscali:

- La società A possiede il 60% della società B. A vende prodotti a B con un utile interno di 100.000 euro. Assumendo che B alla chiusura dell'esercizio abbia venduto a terzi la metà dei prodotti, le giacenze di magazzino consolidate e l'utile consolidato dell'esercizio vanno ridotti di 50.000 euro.

- La società A possiede il 60% della società B. A compra macchinari da B per 100.000 euro e B rileva un utile di 20.000 euro. Il macchinario va esposto nel bilancio consolidato per 80.000 euro. Lo storno dell'utile di 20.000 euro comporta una riduzione dell'utile consolidato (utile attribuibile ai soci di maggioranza) e dell'utile attribuibile ai soci di minoranza rispettivamente di 12.000 euro (60% di 20.000 euro) e di 8.000 euro. Se il macchinario ha una vita economica utile di 10 anni, la quota di ammortamento annuale va ridotta di 2.000 euro di cui 800 euro di pertinenza dei soci di minoranza.

- La società A possiede l'80% della società B ed il 90% della società C. B compra da C merci per 10.000 euro che costano a quest'ultima 6.000 euro con un utile di 4.000 euro. Se alla data del bilancio consolidato le merci sono ancora tra le giacenze di B, lo storno dell'utile dalle giacenze ha come contropartita il risultato economico consolidato per 3.600 euro (90% di 4.000 euro) e il risultato di pertinenza dei soci di minoranza per 400 euro.

<sup>56</sup> Ovviamente quanto qui detto non vale se un'impresa del gruppo esegue un lavoro od un appalto ordinato da un'altra impresa del gruppo. In questa fattispecie, che riguarda di norma la costruzione di fabbricati industriali ed impianti, l'utile interno pari alla differenza tra la valutazione dei lavori in corso in base ai corrispettivi maturati e la valutazione degli stessi in base ai costi sostenuti deve essere eliminato.

Se queste ultime valutano questi lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento (definito dall'art. 2426 c.c. "sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza") e non con il metodo della commessa completata, gli utili interni così rilevati sono da considerarsi realizzati, sia per tali società che per il gruppo, in quanto sono ricompresi nell'ambito degli utili complessivi determinati contrattualmente con terzi esterni al gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici non sono altro che una parte degli utili globali predeterminati della commessa e quindi possono essere considerati realizzati. Questo principio deve però trovare specifica applicazione nelle regole contenute nel criterio della percentuale di completamento, di cui al Principio contabile 23 (*Lavori in corso su ordinazione*). Infatti, in un'ottica di gruppo, le diverse parti dei lavori subappaltate a imprese del gruppo devono essere esaminate unitariamente come se fossero un unico lavoro in corso, da valutare secondo la percentuale di completamento.

iii) Gli utili o le perdite su operazioni infragruppo possono non essere eliminati nell'ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- che derivino da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
- che tali operazioni siano state concluse a normali condizioni di mercato;
- che l'eliminazione comporti costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

L'applicazione di questa deroga deve essere evidenziata nella nota integrativa. La normativa non definisce il significato dell'espressione "costi sproporzionati"; si ritiene che l'applicazione della stessa vada circoscritta il più possibile, anche perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione dei profitti infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato. Potrebbe, in taluni casi, rientrare nella fattispecie prevista dalla legge il caso del profitto incluso tra le rimanenze di materiali ausiliari di produzione o di consumo di provenienza da un'altra società del gruppo.

iv) La non eliminazione di profitti infragruppo apparenti può rispondere al criterio, seguito nel bilancio consolidato, per la valutazione di una certa posta dell'attivo. per esempio, nel caso in cui un gruppo adotti nel consolidato il criterio di capitalizzare gli interessi sui finanziamenti acquisiti per la produzione di cespiti come parte del costo dei cespiti stessi, non deve essere operata alcuna eliminazione, se l'utile infragruppo rappresenta il costo per interessi che si sarebbe sostenuto per ottenere finanziamenti da terzi.

### **11.3. Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata**

Tale operazione consiste nella sostituzione del conto partecipazione con le attività e le passività della partecipata. Poiché lo stato patrimoniale consolidato deve esporre la situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo come se fosse un'unica azienda, l'evidenza della proprietà tra i componenti il gruppo va eliminata.

Devono essere eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, in modo che il bilancio consolidato presenti:

- il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;

- gli altri conti di patrimonio netto, diversi dalle riserve di utili e dagli utili indivisi menzionati nel paragrafo successivo, della controllante, e delle controllate, limitatamente alle variazioni intervenute successivamente alla data di acquisto delle partecipazioni ovvero, in particolari circostanze in cui ciò sia applicabile, dalla data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidamento;
- le riserve di utili e gli utili indivisi consolidati, escluso l'utile dell'esercizio, rappresentati dalle riserve di utili e dagli utili indivisi della società controllante e delle partecipate, dalla data di acquisto delle partecipazioni (ovvero come suindicato, dalla data in cui la partecipata è inclusa per la prima volta nel consolidamento), modificati per riflettere le rettifiche di consolidamento;
- l'utile dell'esercizio consolidato;
- la quota di patrimonio netto e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza;
- il maggior valore risultante dalla valutazione delle attività e passività delle partecipate a valori correnti al momento della loro inclusione per la prima volta nel consolidamento e l'avviamento.

Ciò si ottiene:

- eliminando il patrimonio netto delle partecipate consolidate, attribuendo però le quote di pertinenza ai soci di minoranza;
- distribuendo il prezzo d'acquisto delle partecipazioni secondo i criteri descritti nel precedente capitolo 10 e apportando le relative rettifiche.

Nel caso la partecipazione sia stata acquistata, il prezzo pagato, ossia il costo dell'investimento va distribuito sulle poste attive e passive secondo i criteri indicati nel precedente capitolo 10. Anche la differenza tra prezzo pagato e valore netto delle attività e passività a valori correnti, definita come avviamento positivo (differenza da consolidamento, nella terminologia del D.Lgs. 127/91) o come riserva da consolidamento o fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri va determinata e riflessa secondo i predetti criteri. Nel bilancio consolidato vanno esposti i valori di attivo e passivo rettificati a seguito dell'applicazione dei predetti criteri e l'eventuale avviamento. Il capitolo 14.(a) di questo Principio tratta il caso in cui a seguito della indisponibilità dei dati si rende necessario iscrivere in un conto separato la differenza tra prezzo pagato e patrimonio netto contabile della società acquistata.

Negli esercizi successivi all'acquisto, la contabilizzazione deve avvenire sulla base dei valori rettificati; ciò comporta, per esempio di calcolare l'ammortamento dell'eventuale differenza da consolidamento, l'ammortamento della differenza tra valori assegnati alle immobilizzazioni materiali e valore iscritto per le stesse nel bilancio della partecipata, in base alla loro vita utile residua, ecc.

#### **11.4. Consolidamento delle riserve della impresa controllata acquisita**

Nel bilancio consolidato tutte le riserve costituenti il patrimonio netto della controllata esistenti alla data di acquisizione della partecipazione non entrano a far parte delle riserve del bilancio consolidato, ma vengono eliminate insieme al capitale sociale contro il valore di carico della partecipazione, in quanto l'impresa controllante ha pagato al cedente un prezzo per tali riserve. Entrano invece a far parte del patrimonio netto consolidato gli utili conseguiti dall'impresa controllata successivamente all'acquisizione e le altre variazioni di patrimonio netto, quali per esempio le rivalutazioni di beni a seguito dell'applicazione di leggi speciali (sempre che il valore di carico di tali beni in bilancio consolidato lo consenta, tenuto

conto dell'eventuale maggior valore a essi già attribuito in sede di imputazione del maggior prezzo pagato all'atto dell'acquisizione).

Dopo l'acquisizione, ai fini del bilancio consolidato ciò che ha rilevanza non è l'importo dell'attivo e passivo iscritto nel bilancio d'esercizio della controllata stessa, ma quello dell'attivo e passivo rettificati nel primo consolidamento a seguito dell'attribuzione della differenza risultante dall'eliminazione del costo della partecipazione contro le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste. Pertanto, nei bilanci consolidati gli ammortamenti, le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive devono essere calcolati sulla base dei valori rettificati iscritti in consolidato. In altre parole, i valori di carico da considerare ai fini dei bilanci consolidati non sono quelli esposti nei bilanci delle controllate ma i valori stabiliti in sede di prima inclusione delle controllate nel bilancio consolidato. Conseguentemente, si rendono necessarie delle rettifiche ai risultati post acquisizione conseguiti dall'impresa acquisita.

### **11.5. Imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto**

Nel bilancio consolidato va stanziato un fondo per le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate, a eccezione dei casi in cui tali utili non saranno soggetti a tassazione al momento in cui verranno distribuiti alla società controllante, in considerazione dell'eventuale credito d'imposta di cui beneficerà la controllante stessa.

Tuttavia, tali imposte possono non essere stanziate nei casi e nei limiti in cui si possa ragionevolmente dimostrare che gli utili sono stati e continueranno a essere reinvestiti indefinitamente attraverso una politica di reinvestimento permanente degli utili e di permanente mantenimento delle partecipazioni; di ciò va data illustrazione nella nota integrativa. Se a seguito di impreviste situazioni i piani di reinvestimento vengono modificati, vanno stanziate le imposte sugli utili indivisi delle controllate nell'esercizio in cui si verifica la nuova situazione.

Gli stessi principi valgono anche per il caso di applicazione nel bilancio consolidato del metodo del patrimonio netto alle controllate per le quali non esistono le condizioni per il consolidamento.

Per le partecipazioni d'influenza notevole (cosiddette collegate) per le quali la capogruppo non ha il potere di decidere sulla distribuzione dei dividendi, che vanno valutate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto, va considerato l'effetto fiscale completo. Infatti, nel caso in cui la partecipante decidesse di alienare la partecipazione, non potrebbe deliberare la distribuzione degli utili indivisi per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, per dette partecipazioni tali imposte possono non essere stanziate se, oltre al mantenimento permanente della partecipazione, sia dimostrata, pur in assenza di maggioranza, l'esistenza di una politica di reinvestimento permanente degli utili indivisi della partecipata da accordi tra i soci.

Nei casi in cui la partecipante segue il metodo del costo e fornisce in nota integrativa gli effetti sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero ottenuti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, tali effetti vanno determinati assumendo l'onere fiscale che si avrebbe qualora gli utili venissero ricevuti come dividendi, purché di ciò venga data evidenza. In altri termini, va seguito lo stesso criterio con cui si applica il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato.

### **11.6. Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza dei soci di minoranza**

- a) La quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza va indicata nello stato patrimoniale consolidato in una voce del patrimonio netto consolidato denominata "Capitale e riserve di terzi".

Per separare questa voce dal patrimonio netto di spettanza del gruppo è opportuno che si effettuino un sotto totale denominato "Patrimonio netto consolidato del gruppo" e un totale generale dopo la voce "Capitale e riserve di terzi" denominato "Patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi".

La quota del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato in una voce denominata "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

- b) Le quote di pertinenza dei soci di minoranza del patrimonio netto e del risultato d'esercizio rappresentano le quote del patrimonio netto contabile e del risultato d'esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei, di errori o per effetto di quanto indicato nei successivi punti (c) e (d) e nel paragrafo 11.7.

La distribuzione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata in base ai valori correnti non deve avere alcun effetto sulle quote di pertinenza dei soci di minoranza.

- c) Quando le perdite totali di pertinenza dei soci di minoranza eccedono la loro quota di pertinenza del capitale della partecipata, l'eccedenza, ossia il deficit, va registrato a carico degli azionisti di maggioranza, a meno che i soci di minoranza non si siano espressamente impegnati a rifondere le perdite, nel qual caso l'eccedenza va registrata tra le attività nel bilancio consolidato. Nel primo caso, se si dovessero verificare utili in futuro, la quota di tali utili di pertinenza dei soci di minoranza va attribuito alla quota di utile dei soci di maggioranza per l'ammontare necessario per recuperare le perdite in precedenza assorbite da questi ultimi.
- d) Se al momento dell'acquisto di una partecipazione la quota di pertinenza dei soci di minoranza è un deficit, tale deficit va valutato pari a zero, a meno che essi non siano espressamente impegnati a rifondere le perdite. Nell'attribuzione del prezzo pagato alle varie attività e passività, quanto detto, di solito, si traduce in un aumento dell'avviamento. In caso di utili successivi di pertinenza dei soci di minoranza, una parte di tali utili va a ridurre il valore dell'avviamento per l'ammontare del deficit per il quale esso era stato aumentato.

### **11.7. Trattamento dei dividendi nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto**

I dividendi ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico della partecipante vanno stornati in sede di consolidamento, per evitare di considerarli due volte: una volta come dividendi e una volta come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della partecipata.

Nel determinare la quota di utili di pertinenza della capogruppo, va preliminarmente attribuita la quota di utili spettante alle azioni privilegiate e di risparmio, prima di determinare la residua quota di utili di pertinenza delle azioni ordinarie.

## 12. REDAZIONE DEL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento giuridico del D. Lgs. 127/91 fu disciplinata la redazione del primo bilancio consolidato di legge. Tali norme transitorie, allo stato attuale non sono più applicabili; tuttavia, alcuni dei criteri in questione potrebbero risultare ancora idonei per il caso di un gruppo di imprese che per la prima volta redige un bilancio consolidato, avendo raggiunto o superato i parametri minimali che lo rendono obbligatorio. Poiché, anche in assenza di tale obbligo, alcuni gruppi potrebbero – per altri ragioni – aver predisposto ed utilizzato un consolidato redatto volontariamente, e tali bilanci consolidati volontari possono risultare in tutto o in parte difformi dai criteri che l'attuale legislazione impone, occorre esaminare le diverse situazioni che possono essersi prodotte, le quali possono essere ricondotte ai casi in cui in anni precedenti l'insorgere dell'obbligatorietà le imprese:

- a) *avevano redatto un bilancio consolidato di gruppo con criteri uguali o sostanzialmente in linea con quelli previsti dalla attuale normativa e con i principi contabili statuiti in questo Principio*

In tale caso, il bilancio consolidato redatto ai sensi della attuale legislazione e con i criteri in essa previsti deve rappresentare la logica continuazione dei bilanci redatti per altra ragione negli esercizi precedenti; nel caso in cui alcuni criteri (di valutazione o di classificazione) adottati negli esercizi precedenti debbano essere modificati per conformare quel bilancio consolidato ai criteri stabiliti dalla vigente normativa e dai principi contabili statuiti nel presente Principio, il bilancio consolidato volontariamente redatto nell'esercizio precedente deve essere rielaborato in base ai nuovi criteri e presentato comparativamente al bilancio consolidato di legge; di tali variazioni si deve dare ampia e analitica illustrazione nella nota integrativa, indicando l'effetto che esse hanno prodotto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, unitamente alle ragioni del cambiamento.

Nella fattispecie in esame, quindi, il primo bilancio consolidato è quello al quale in esercizi precedenti sia stata data una qualunque forma di pubblicità o di comunicazione societaria;

- b) *avevano redatto un bilancio consolidato di gruppo in base a criteri significativamente diversi rispetto a quelli previsti dalla norma e dai principi contabili statuiti in questo Principio*

In tale caso, se la rielaborazione del bilancio consolidato precedente quello di legge risultasse impossibile o oltremodo onerosa, la nota integrativa dovrebbe indicare tale fatto, dando illustrazione delle principali diversità di criterio adottate nei due diversi esercizi e illustrando le ragioni che hanno impedito la rielaborazione del precedente bilancio consolidato, e assumere il bilancio consolidato ai sensi della normativa del D.Lgs. 127/91 come primo bilancio consolidato.

### 13. PROBLEMI CONNESSI ALLA ACQUISIZIONE O ALLA PERDITA DEL CONTROLLO E AL VARIARE DELLE ALTRE CONDIZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO

#### a) *Consolidamento nel primo esercizio di acquisto della partecipazione*

Nel caso di partecipazioni di controllo acquisite nel corso dell'esercizio, di norma, il bilancio della partecipata va consolidato integralmente dalla data in cui si determinano per la prima volta le situazioni di controllo previste dalla legge (capitolo 5.1), salvo i casi di esclusione indicati nel capitolo 5.4. È comunque accettabile consolidare il conto economico della controllata acquisita per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta e la gestione della partecipata è stata assunta da parte del gruppo, nella prima parte dell'esercizio. Ovviamente, nel conto economico consolidato il risultato della controllata conseguito ante acquisizione sarà dedotto dal risultato consolidato di gruppo e imputato agli utili (perdite) portati a nuovo. Di tale risultato si terrà conto nella determinazione della differenza da consolidamento. I bilanci consolidati preparati negli esercizi precedenti non vanno rielaborati per includere la partecipata di recente acquisto, a meno che in considerazione della rilevanza della partecipazione acquisita non si ritenga necessario fornire in nota integrativa informazioni pro-forma. L'acquisto della società partecipata va, comunque, menzionato nella nota integrativa. Inoltre, tale acquisto va evidenziato tra gli impieghi dei fondi nel rendiconto finanziario consolidato, indicando oltre che l'ammontare pagato, le voci più significative delle attività e passività della partecipata (si veda capitolo 8.3).

#### b) *Perdita e acquisizione della maggioranza necessaria per il consolidamento - Casi specifici*

##### i) *Vendita a terzi di una partecipazione di controllo*

La plusvalenza o la minusvalenza determinatesi dalla cessione a terzi di una parte o della totalità delle azioni o quote della controllata o collegata<sup>57</sup> sono di norma imputate al conto economico consolidato. Tuttavia, se la cessione è parziale e riguarda la partecipazione in una società controllata, nella redazione del bilancio consolidato è consentita anche l'imputazione della differenza ad aumento o riduzione del patrimonio netto, purché dopo la cessione venga mantenuta la posizione di controllo<sup>58</sup>. Quando infine la cessione riguarda una parte della partecipazione, tale da implicare la perdita di controllo, si deve attuare il *deconsolidamento* della partecipazione e valutare la partecipazione residua secondo il metodo del patrimonio netto o secondo il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa. In tale caso, l'utile o la perdita iscritta nel conto economico consolidato sarà calcolata come nel caso di cessione totale della partecipazione, tenendo conto del valore della partecipazione residua iscritta in bilancio secondo il metodo del patrimonio netto o del costo.

<sup>57</sup> La plusvalenza o la minusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo netto realizzato dalla differenza tra il corrispettivo netto realizzato e l'ammontare delle attività nette iscritte nell'ultimo bilancio consolidato, incluso l'avviamento residuo iscritto nella voce "differenza da consolidamento" e quanto eventualmente ancora rilevato nel "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" relativamente alla partecipazione in oggetto.

<sup>58</sup> Cfr. anche il Principio contabile 21, al paragrafo "Determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto".

In entrambi i casi di valutazione della partecipazione residua (secondo il metodo del patrimonio netto o del costo), dovrà assumersi come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nell'esercizio antecedente a quello in cui la partecipazione viene esclusa dal consolidamento.

*ii) Aumento di capitale di imprese controllate sottoscritto integralmente da terzi*

Spesso, per motivi di ordine negoziale, fiscale o finanziario, la cessione di una quota di partecipazione in società controllata è attuata surrettiziamente attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di aumento di capitale con relativo sovrapprezzo, da parte dei nuovi azionisti o degli azionisti di minoranza.

Se tale operazione comporta la perdita del controllo dell'impresa, la capogruppo deve attuare il deconsolidamento della partecipazione, secondo le stesse modalità indicate al punto precedente, tenendo conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo.

Se, invece, tale operazione non comporta la perdita del controllo, occorre valutare se la differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l'operazione costituisce un utile o una perdita da riflettere nel conto economico del bilancio consolidato, ovvero un utile o una perdita da riflettere attraverso variazioni del patrimonio netto consolidato.

Poiché tale operazione appare del tutto assimilabile a una cessione totale o parziale diretta della partecipazione effettuata con contropartite monetarie, dovrà essere adottato un trattamento contabile corrispondente a quanto illustrato al precedente punto i), riflettendo pertanto gli effetti dell'operazione nel conto economico consolidato.

*iii) Conferimento a terzi di una partecipazione di controllo*

Talvolta, per motivi di ordine negoziale, fiscale o finanziario, la cessione di quote di partecipazione di una propria controllata e l'acquisizione di quote di partecipazione in nuove imprese vengono effettuate attraverso il conferimento di quote della prima nella seconda, contro l'emissione di azioni da parte di questa. Poiché anche tale operazione è assimilabile alle due precedentemente esaminate, deve essere utilizzato un trattamento contabile equivalente.

L'esclusione di una partecipazione dal consolidamento va chiaramente indicata nella nota integrativa al bilancio consolidato e in detta nota va altresì chiarito come tale partecipazione era stata trattata nell'esercizio precedente. Inoltre, la vendita va evidenziata tra le fonti di finanziamento nel rendiconto finanziario, indicando, oltre che l'ammontare incassato, le voci più significative delle attività e passività della partecipazione (si veda capitolo 8.3).

**c) Rimozione delle condizioni che precludevano il consolidamento della partecipazione**

Quando le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di maggioranza vengono meno, la partecipata va consolidata integralmente a partire da quella data. Se tali situazioni richiedevano l'applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della partecipata, dall'acquisto della partecipazione fino alla data in cui vengono rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, vanno accreditati e le perdite della partecipata vanno addebitate direttamente a patrimonio netto ed esposti nell'analisi dei movimenti dei conti di patrimonio netto come movimenti dell'esercizio. Se viene presentato anche il bilancio consolidato di uno o più eser-

cizi precedenti, tale fatto va appropriatamente evidenziato nella nota integrativa al bilancio consolidato.

**d) *Il consolidamento in presenza di società detenute attraverso fiduciarie***

Nel caso di detenzione di partecipazioni in modo indiretto, totalitario o parziale, attraverso società fiduciarie o interposte persone, le motivazioni che sono normalmente all'origine di tale prassi sono riconducibili all'esigenza di non rendere noto ai terzi il nome del reale proprietario di tali partecipate.

L'impresa che acquista o costituisce una partecipata attraverso l'intestazione di tutte o parte delle azioni o quote a una fiduciaria o a una interposta persona, solitamente fornisce i mezzi finanziari per effettuare il loro acquisto o sottoscrizione. Pertanto, nella maggioranza dei casi, l'impresa controllante rileva fra le proprie attività finanziarie il credito corrispondente al finanziamento concesso. Da un punto di vista sostanziale, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto instaurato con la fiduciaria, il citato credito verso la stessa rappresenta un rapporto di tipo partecipativo e, come tale, dovrebbe essere trattato nella redazione del bilancio consolidato.

Ad esempio, nel caso in cui un'impresa detenga una partecipazione in altra impresa, direttamente per il 30% e indirettamente per un ulteriore 30% attraverso una fiduciaria, tale partecipata sarà da considerarsi una controllata a tutti gli effetti e dovrà essere consolidata con il metodo dell'integrazione globale.

Nell'eliminare il valore delle partecipazioni contro la corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, il finanziamento in essere dovrà essere eliminato così come se fosse una partecipazione e nella determinazione delle quote di patrimonio netto e di risultato di spettanza delle minoranze si dovrà considerare solo la quota effettivamente detenuta da soci terzi, mentre le quote di spettanza della fiduciaria sono considerate di pertinenza del gruppo. Nell'esempio in esame, pertanto, la quota di spettanza dei soci di minoranza sarà pari solamente al 40%.

Per quanto concerne l'informativa di bilancio, negli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento devono risultare, oltre alle informazioni di cui al capitolo 17 per ognuna delle partecipate, la percentuale detenuta direttamente e la percentuale detenuta indirettamente attraverso la società fiduciaria o la persona interposta. Deve, nella sostanza, emergere la reale dimensione della partecipazione posseduta.

Nella situazione in cui, la partecipante abbia motivo di avvalersi della facoltà di omettere l'indicazione del nome della controllata in quanto ciò possa causare grave pregiudizio per la stessa o per altre imprese del gruppo (art. 39 D.Lgs. 127/91 comma 4), nella parte generale della nota integrativa consolidata nel commento riguardante l'area di consolidamento, si dovrà dichiarare che ci si è avvalsi di tale facoltà per una o più imprese controllate, salvo che ciò possa cagionare pregiudizio analogo a quello che deriverebbe dalla loro inclusione nell'elenco.

**e) *Controllata significativa erroneamente esclusa dal consolidamento***

Il bilancio di una controllata significativa per la quale esistevano le condizioni per il consolidamento integrale ma che era stato erroneamente escluso dal medesimo, va consolidato con effetto retroattivo. Pertanto, i bilanci degli esercizi precedenti che vengono presentati a fini comparativi vanno rielaborati per rifletterne l'inclusione con il metodo del consolidamento integrale dandone esauriente illustrazione nella nota integrativa.

***f) Manifestazione delle condizioni per l'esclusione dal consolidamento***

Se per una partecipata consolidata si manifestano le condizioni per l'esclusione dal consolidamento, essa va esclusa dal consolidamento integrale a partire da quell'esercizio e l'ammontare che va esposto nel bilancio consolidato è rappresentato dal valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nell'esercizio antecedente a quello in cui viene esclusa dal consolidamento, rettificato per riflettere perdite permanenti di valore (nuovo valore iniziale di carico) e modificato per l'applicazione, a seconda delle fattispecie, del metodo del costo o del metodo del patrimonio netto.

L'esclusione va chiaramente indicata nella nota integrativa. Se viene presentato anche il bilancio consolidato dell'esercizio precedente, va indicato nella nota integrativa che tale bilancio include una partecipazione successivamente valutata, a seconda delle fattispecie, con il metodo del costo o con il metodo del patrimonio netto.

In tali casi può essere significativo indicare l'effetto di tale esclusione sul bilancio consolidato dell'esercizio o degli esercizi precedenti. Se una partecipata viene esclusa dal consolidamento integrale, è necessario accertare se occorra effettuare svalutazioni per perdite permanenti di valore. Inoltre, va accertato se sia necessario stanziare perdite che la partecipante o altre consociate devono sostenere per conto della partecipata.

## 14. ALTRI CASI PARTICOLARI

### **a) *Indisponibilità dei dati per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti***

Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello per il quale si redige il primo bilancio consolidato, per le quali non sia disponibile una documentazione valida (ad esempio, perizie e valutazioni d'azienda) che consenta di determinare e giustificare i valori correnti delle attività e delle passività alla data d'acquisto della partecipazione (in particolare quelli relativi alle immobilizzazioni) il valore netto contabile alla data d'acquisto va considerato, ai fini del bilancio consolidato, come equivalente al valore corrente delle attività acquistate e delle passività assunte specificandone nella nota integrativa la natura in base ai dati disponibili. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio della partecipata alla data del suo acquisto avesse evidenziato significative attività ammortizzabili (immobilizzazioni materiali, marchi, brevetti, ecc.), è ragionevole ritenere che la eventuale differenza rappresenti il maggior valore pagato per tali attività. Pur conservando tale natura indistinta essa va ammortizzata: a) preferibilmente sulla durata media stimata della loro vita utile residua a partire dalla data di acquisto della partecipazione, ovvero b) sulla vita utile residua al tempo di preparazione del primo bilancio consolidato, come indicato ai capitoli 10 e 12. Ai fini dell'iscrizione di tale posta va tenuto presente che il valore di un cespite non può in nessun caso superare il valore recuperabile tramite l'uso (si veda il Principio contabile 16). Il criterio seguito va illustrato nella nota integrativa.

Se, invece, non è possibile reperire alcuna attendibile informazione su tale differenza, ovvero se dal bilancio della partecipata alla data di acquisto della partecipazione non emerge l'esistenza di significative attività ammortizzabili cui la differenza potrebbe essere attribuita, essa va trattata ai fini dell'ammortamento come se fosse costituita da avviamento e ammortizzata a partire dalla data di acquisto ovvero a partire dal primo consolidato, come indicato in questo Principio.

### **b) *Acquisto di partecipazioni non totalitarie***

Se la partecipazione non è acquistata per la sua interezza, tutti i calcoli di determinazione del patrimonio netto a valori correnti, dell'avviamento e degli utili e delle perdite successive debbono ovviamente riferirsi solo alla quota proporzionale di partecipazione posseduta.

### **c) *Regolamento differito del costo di acquisizione***

L'interesse passivo a congruo tasso, incluso nel pagamento differito del prezzo d'acquisto della partecipazione, costituisce un componente negativo di reddito della partecipante da rilevarsi per competenza. Nel caso in cui il tasso di interesse non sia esplicitato (in quanto gli interessi sono compresi nel prezzo) ovvero sia irragionevolmente basso, vale quanto indicato a proposito di scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi del Principio contabile 19 (*I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*), e pertanto il costo della partecipazione va ridotto con i criteri indicati in quel Principio.

***d) Azioni privilegiate e/o di godimento; diritti di opzione***

Se la partecipata ha nel suo capitale sociale azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante deve essere calcolata applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili dovuti a tali azioni. I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso vanno esclusi ed evidenziati in nota integrativa.

## 15. IL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

Qualora un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione, e questa sia posseduta in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa) l'impresa partecipata può essere inclusa nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipata posseduta.

Come precisa la relazione ministeriale all'art. 37 del D.Lgs. 127/91, trattasi dell'ipotesi in cui due o più partecipanti, solitamente paritetiche, sono in grado di controllare la partecipata solo congiuntamente (definita "filiale comune" nella relazione ministeriale ma comunemente chiamata "joint venture"), mentre nessuna di esse raggiunge da sola una posizione di dominio. L'ipotesi della joint venture gestita in via congiunta dai partecipanti è essenzialmente diversa da quella indicata nell'art. 2359 secondo comma, c.c.; infatti in quest'ultimo caso, una singola impresa, che autonomamente non raggiungerebbe una posizione di controllo, grazie ad accordi con altri soci raggiunge da sola la maggioranza dei diritti di voto esprimibili nella società partecipata. In sintesi le caratteristiche che distinguono una joint venture, rispetto a una partecipazione di controllo o collegamento (come definite dall'art. 2359 c.c.), sono le seguenti:

- partecipazione da parte di due o più investitori in attività imprenditoriali da gestire congiuntamente;
- esistenza di accordi contrattuali per la gestione fra gli investitori;
- nessun investitore può singolarmente controllare la partecipazione in quanto gli accordi contrattuali richiedono l'assenso di due o più investitori per le decisioni strategiche;
- l'attività della joint venture è un'estensione delle attività degli investitori;
- alcuni investitori apportano risorse in natura quali crediti, immobilizzazioni materiali, conoscenze tecniche e risorse umane;
- ogni investitore può ritirare in natura la propria quota di produzione della joint venture.

Come si è detto, l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione della partecipazione posseduta. Dal momento che la attuale normativa non indica le modalità di rappresentazione del consolidamento proporzionale, è necessario fare riferimento al Principio contabile internazionale IAS 31 che prevede due forme alternative di presentazione del consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati:

- a) la *partecipante* aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo una linea per ogni voce, ovvero
- b) consolidamento proporzionale c.d. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto.

Con il consolidamento proporzionale, si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, e non compare la voce "Patrimonio netto di terzi" né quella "Utile di terzi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

Da notare infine che anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e tutte le altre rettifiche di consolidamento sono fatte su base proporzionale.

Nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi di consolidamento diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell'ipotesi di consolidamento integrale.

## 16. I BILANCI AGGREGATI

Mentre i bilanci consolidati sono caratterizzati dal fatto che una società controlla direttamente o indirettamente le società dell'area di consolidamento, i bilanci aggregati riflettono la situazione patrimoniale e finanziaria di un gruppo di società non legate tra di loro da un rapporto giuridico di partecipazione. Nel caso in cui esista un rapporto di partecipazione di controllo non è consentito predisporre un bilancio aggregato in sostituzione del bilancio consolidato.

I bilanci aggregati devono essere presentati a integrazione dei bilanci di singole consociate<sup>59</sup>, nei casi in cui:

- pur non esistendo un rapporto di partecipazione, i volumi e la natura delle operazioni che intercorrono tra esse sono tali da rendere i bilanci aggregati più significativi dei bilanci delle singole società;
- le società sono possedute da un unico soggetto economico; per esempio, sono tutte possedute da una persona fisica o giuridica e operano nello stesso settore;
- sono gestite dagli stessi organi direttivi;
- sono oggetto di una negoziazione. per esempio, un gruppo di società non legate tra loro da alcun vincolo giuridico sono prese in considerazione come un'entità economica per il loro acquisto o la loro vendita.

Il bilancio aggregato va redatto con le stesse tecniche usate per il bilancio consolidato. Il bilancio aggregato comporta quindi l'eliminazione di tutte le operazioni compiute tra le società aggregate, ivi compresi i profitti interni, e in particolare quelli relativi alle giacenze di magazzino e alle immobilizzazioni materiali. Non esistendo, tuttavia, la problematica della eliminazione delle partecipazioni all'interno dell'insieme aggregato, il patrimonio netto aggregato risulta dalla somma dei patrimoni netti delle singole società, al netto delle eliminazioni; dettagli di tali patrimoni netti vanno dati nella nota integrativa.

<sup>59</sup> Termine definito nel Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*.

## 17. LA NOTA INTEGRATIVA

### 17.1. Bilancio consolidato

L'ordinamento giuridico novellato con il recepimento delle direttive CEE sui conti annuali e consolidati delle imprese attribuisce un ruolo di prim'ordine alla nota integrativa che è considerata parte integrante del bilancio stesso. La funzione preminente della nota integrativa è di favorire la comprensione dei dati esposti nei prospetti numerici del bilancio, attraverso analisi descrittive, esplicative e di dettaglio delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

L'art. 38 del D.Lgs. 127/91 definisce il contenuto minimo della nota integrativa al bilancio consolidato, prevedendo uno spazio di rilievo anche per la indicazione della composizione dell'area di consolidamento; molte delle informazioni richieste sono peraltro analoghe a quelle previste per la nota integrativa al bilancio d'esercizio, ampiamente trattate nel Principio contabile 12. L'art. 38 del D. Lgs. 127/91, come integrato dal D.Lgs. 394/03 richiede ulteriori informative circa gli strumenti finanziari<sup>60</sup>.

Al fine di rendere razionale la lettura delle informazioni ivi contenute, si raccomanda che la nota integrativa sia chiaramente strutturata in paragrafi, come segue:

- Criteri generali di redazione e principi di consolidamento
- Criteri di valutazione
- Criteri di traduzione dei bilanci in valuta
- Informazioni di dettaglio:
  - dello stato patrimoniale
  - del conto economico
- Altre informazioni
- Allegati:
  - elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento;
  - prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato<sup>61</sup>;
  - prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato<sup>62</sup>;
  - rendiconto finanziario consolidato.

<sup>60</sup> L'integrazione apportata dal decreto richiamato recita:

“o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

(omissis) 2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e o-quater) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.”

<sup>61</sup> Tale prospetto può essere inserito anche nel corpo della nota integrativa nei commenti alle varie voci del bilancio consolidato.

<sup>62</sup> Analogamente al prospetto di raccordo, tale prospetto può essere inserito anche nel corpo della nota integrativa nei commenti alle varie voci del bilancio consolidato.

### ***Criteria generali di redazione e principi di consolidamento***

L'esposizione dei principi e dei criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate rispetto alle opzioni offerte dalla legge, anche se non espressamente richiesta dalle norme sul bilancio consolidato, fa parte delle informazioni necessarie a definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato. Nell'ambito di tali informazioni, a livello generale, trovano collocazione le seguenti:

- l'indicazione dei bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. In particolare, va chiarito se trattasi dei bilanci delle singole società a fini legali o dei bilanci predisposti dalle partecipate per riflettere i principi contabili della società capogruppo. Nel caso che la data di chiusura dell'esercizio della partecipata, valutata con metodo del patrimonio netto, non coincida con la data di chiusura dell'esercizio della capogruppo, occorre indicare se è stato assunto, ai fini di tale valutazione, il risultato economico della partecipata emergente dal relativo bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto di eventi rilevanti verificatisi tra la data di bilancio della partecipata e quella del bilancio della capogruppo, oppure il risultato economico emergente da apposito bilancio intermedio redatto dalla partecipata ai fini del bilancio consolidato;
- la segnalazione se sono state apportate rettifiche per esporre i bilanci secondo i principi contabili, con la descrizione delle medesime e del trattamento contabile delle relative imposte differite;
- l'indicazione del fatto che si sia avvalsi delle facoltà concesse dall'art. 28, 1° comma, del D.Lgs. 127/91 di escludere dal consolidamento imprese controllate che si trovino in specifiche condizioni;
- l'indicazione e la motivazione del ricorso alla facoltà, prevista dall'art. 30, 2° comma, del D.Lgs. 127/91, di far coincidere la data di riferimento del bilancio consolidato con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse;
- l'indicazione del motivo per cui non sono stati eliminati crediti e debiti tra le imprese incluse nel consolidamento, proventi e oneri relativi a operazioni intercorse tra le imprese medesime, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio (diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi), ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.Lgs. 127/91;
- la motivazione dell'adozione, per lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati, all'interno di strutture e contenuti degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese incluse nel consolidamento soggetti a discipline diverse, della disciplina più idonea a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate, così come disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 127/91;
- eventuali informazioni supplementari fornite, ai sensi dell'art. 29, 3° comma, del D.Lgs. 127/91, in quanto necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;
- la motivazione della deroga a una disposizione di legge, perché incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (deroga imposta in casi eccezionali dall'art. 29, 4° comma, del D.Lgs. 127/91) e l'indicazione degli effetti da essa prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- la motivazione della modifica, da un esercizio all'altro, delle modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato, ovvero della struttura e del conte-

nuto degli stessi, concessa in casi eccezionali dall'art. 29, 5° comma, del D.Lgs. 127/91, e i relativi effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

### ***Criteri di valutazione***

La nota integrativa deve illustrare in modo chiaro e analitico per ciascuna voce significativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale i criteri di valutazione applicati. Vanno inoltre indicati:

- a) i casi in cui da un esercizio all'altro è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le motivazioni e gli effetti prodottisi sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato tenendo conto dei relativi effetti fiscali<sup>63</sup>;
- b) la motivazione dell'uso di altri criteri di valutazione, purché ammessi dagli art. 2423 e seguenti c.c., rispetto a quelli applicati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato;
- c) i criteri di valutazione utilizzati ancorché non omogenei nell'ambito del gruppo, con la finalità di ottenere una migliore rappresentazione rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l'applicazione di un criterio omogeneo, unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto.

### ***Criteri e cambi applicati nella traduzione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato***

L'informativa sui metodi di traduzione dovrebbe essere esposta in modo sintetico, indicando anche il trattamento contabile delle differenze emergenti in sede di traduzione. In particolare devono essere fornite le indicazioni di cui al capitolo 7.9 di questo Principio. Per quanto concerne i cambi usati nella traduzione vanno indicati quelli correnti, quelli medi dell'esercizio e i cambi corrispondenti usati nell'esercizio precedente. Non si ritiene, al contrario, necessaria l'indicazione di tutti i cambi storici, qualora usati per la traduzione di alcune voci di bilancio.

### ***Informazioni di dettaglio***

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) *Le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo*

La nota integrativa deve mostrare l'entità della variazione di ciascuna voce significativa (o classe omogenea di voci) dell'attivo e del passivo consolidato rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Nel caso di modifiche nell'area di consolidamento, le variazioni a esse relative vanno esposte separatamente. Per talune classi, in luogo della semplice variazione netta è raccomandata l'esposizione della dinamica del movimento dei conti (accantonamenti e utilizzi o incrementi e decrementi). Le classi per cui tale indicazione è opportuna sono quelle che non rappresentano attività e passività a breve, e cioè le immobilizzazioni materiali e immateriali, il trattamento di fine rapporto, i fondi per rischi e oneri e soprattutto il patrimonio netto. È altresì richiesta, oltre alla semplice

<sup>63</sup> L'esposizione degli effetti di un cambiamento di valutazione sulle varie voci di bilancio può essere effettuata anche in corrispondenza all'analisi della voce oggetto del cambiamento. La metodologia di calcolo e di rilevazione degli effetti di un cambiamento nei criteri o nel metodo di valutazione è disciplinata dal Principio contabile 29.

evidenziazione, l'esposizione delle ragioni che hanno originato le variazioni citate, in modo da consentire una più completa comprensione della dinamica e degli effetti delle scelte gestionali operate con riferimento al gruppo.

- b) *La composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"*

L'analisi di tali voci viene richiesta in analogia con quanto disposto per la nota integrativa al bilancio d'esercizio. Le indicazioni da fornire riguardano la natura specifica dei costi in parola e gli ammontari relativi con un grado di analiticità correlato alla significatività delle voci in questione.

- c) *Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie*

Con riferimento ai crediti e debiti di durata residua eccedente i cinque anni va data indicazione per ogni singola voce; inoltre devono essere indicate le scadenze effettive, se diverse da quelle contrattuali. L'indicazione dei debiti con garanzie reali può essere data in modo sintetico indicando l'ammontare dei debiti per ogni forma di garanzia.

- d) *La composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, se il loro ammontare è significativo*

È richiesta un'analisi per natura di ogni singola voce con specificazione dell'ammontare relativo. Per quanto riguarda gli altri accantonamenti, si richiede il dettaglio della voce altri fondi dello stato patrimoniale, soprattutto distinguendo le voci che riguardano oneri da quelle relative a fondi rischi.

- e) *L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce*

Deve essere indicata la misura in cui si è esercitata, nell'esercizio, la facoltà di capitalizzare interessi sulle varie voci dell'attivo. Per una migliore comprensione dell'effetto di tale politica è opportuna l'indicazione anche dell'ammontare complessivo degli oneri finanziari inclusi nei valori dell'attivo.

- f) *Se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento*

Si tratta di una indicazione ovviamente aggiuntiva rispetto a quelle già contenute nei conti d'ordine consolidati, che può riguardare impegni assunti da società consolidate la cui quantificazione non può essere determinata attendibilmente e per i quali è necessario fornire una indicazione descrittiva.

- g) *Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche*

La ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche nei gruppi la cui attività si esplica in settori diversificati e che operano anche all'estero è praticamente da considerarsi una informazione sempre significativa e quindi obbligatoria. Nel caso in cui il gruppo operi in un unico mercato geografico o attraverso una unica categoria di attività, e pertanto non si ritenga di fornire alcun dettaglio dei ricavi, ciò va specificato.

- h) *La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra quelli derivanti da prestiti obbligazionari, da debiti verso banche e altri*

L'informazione da fornire deve consentire un collegamento fra la tipologia dei debiti onerosi dello stato patrimoniale e l'ammontare degli oneri finanziari imputati al conto economico prima delle eventuali capitalizzazioni.

- i) *La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo*

L'analisi delle classi in parola è da effettuare con riferimento a quelle voci che assumono particolare importanza per la comprensione e quindi per la formazione di un giudizio sui risultati economici del complesso delle imprese.

- j) *Il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse con il metodo proporzionale*

Le categorie cui normalmente si deve fare riferimento sono quelle dei dirigenti, impiegati, equiparati e operai. Il numero medio può consistere nella media aritmetica dei dipendenti fra l'inizio e la fine dell'esercizio. L'indicazione dei dipendenti delle imprese consolidate proporzionalmente è da effettuare pro-quota e quindi con evidenza separata rispetto a quelli delle società consolidate integralmente. Nessuna informazione è necessaria con riferimento alle imprese non incluse nel consolidamento, per esempio per attività dissimile o escluse per altre ragioni.

- k) *Cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento*

Tale informazione, che singolarmente non è rilevabile dalla nota integrativa delle imprese incluse nel consolidamento, mira a evidenziare il grado di concentrazione del controllo esercitato dalla capogruppo attraverso la nomina di propri amministratori e sindaci anche in altre imprese consolidate.

- l) *Una illustrazione adeguata delle voci "Riserva di consolidamento", "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", "Differenza da consolidamento", dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente*

È necessario indicare la composizione delle voci in oggetto e i movimenti (incrementi e decrementi) rispetto all'esercizio precedente; rivestono particolare importanza l'illustrazione delle compensazioni effettuate fra differenze positive e negative di consolidamento, e l'analisi degli ammontari relativi a entrambe prima della compensazione.

- m) *Le notizie sulla composizione e natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento<sup>64</sup>*

<sup>64</sup> A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-bis.

Si ricorda che tale articolo prevede che: "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti

Questa informativa, naturalmente, va richiesta per le società che non sono consolidate.

### ***Allegati***

#### *Elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento*

Alla nota integrativa vanno allegati gli elenchi:

- a) *delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;*
- b) *delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;*
- c) *delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;*
- d) *delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.*

Gli elenchi suddetti devono indicare per ciascuna impresa:

- la denominazione, la sede e il capitale sociale;
- le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, che si può determinare dai patti parasociali, o dai sindacati di voto, o dalla disponibilità del voto su azioni detenute in pegno.

Oltre alla indicazione delle percentuali spettanti complessivamente nell'assemblea ordinaria è da considerarsi utile per la comprensione dei rapporti di partecipazione anche l'indicazione della interessenza complessiva del gruppo in ciascuna delle società di cui agli elenchi citati<sup>65</sup>.

La ragione dell'inclusione di un'impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se ciò non è già evidente dalle indicazioni fornite. Sono quindi da specificare tutti i casi in cui in base alla percentuale dei voti in assemblea ordinaria una partecipata avrebbe dovuto essere inserita in un elenco e, al contrario è stata inserita in altro elenco<sup>66</sup>.

#### *Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato d'esercizio della capogruppo e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidato*

Devono essere fornite le indicazioni di cui al capitolo 8 di questo Principio.

#### *Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato*

Esso ha lo scopo di mostrare analiticamente per ogni conto le variazioni (incrementi e diminuzioni) nei conti del patrimonio netto includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi. Come già citato tale prospetto trova collocazione più idonea nel corpo della nota integrativa piuttosto che in un prospetto allegato.

#### *Rendiconto finanziario consolidato*

Si veda il capitolo 8 di questo Principio.

---

nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea".

<sup>65</sup> L'interessenza complessiva è data, per le partecipazioni indirette, dal prodotto di tutte le percentuali di partecipazione a partire dalla capogruppo fino alla partecipata stessa.

<sup>66</sup> Sono da specificare, ad esempio, le motivazioni per le quali una impresa posseduta in base ad una percentuale di voti in assemblea ordinaria pari o inferiore al 50% è inserita fra le imprese consolidate integralmente.

### *Altre informazioni*

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite, nella nota integrativa, anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

Un altro metodo che può essere utilizzato per rendere significativo il confronto in caso di variazione dell'area di consolidamento è la presentazione di un rendiconto finanziario consolidato, nel quale compaiano come voci a se stanti le variazioni dovute a modifiche nell'area di consolidamento.

Oppure, più semplicemente, nell'esposizione delle differenze riscontrate nelle varie voci di bilancio e nei relativi dettagli rispetto all'esercizio precedente, è possibile isolare l'effetto delle modifiche avvenute nell'area di consolidamento indicando: l'ammontare relativo all'esercizio precedente, le variazioni dovute alle modifiche nell'area di consolidamento, le altre variazioni dell'esercizio e l'ammontare finale.

È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio a imprese incluse nel consolidamento o a imprese da queste controllate o con queste collegate. Tale situazione può verificarsi nel caso di imprese operanti in paesi nei confronti dei quali vengono esercitate forme di boicottaggio.

Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio dell'impresa controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/91 devono essere indicate le ragioni dell'esonero. In particolare, nell'ipotesi di esonero per le subholdings, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

## **17.2. Bilancio aggregato**

La nota integrativa del bilancio aggregato deve contenere, ove applicabili, le medesime indicazioni previste per la nota integrativa del bilancio consolidato.

## 18. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'art. 40 del D.Lgs. 127/91 dispone che *“il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”*.

L'articolo citato aggiunge che *“dalla relazione devono in ogni caso risultare:*

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;*
  - b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;*
  - c) l'evoluzione prevedibile della gestione;*
  - d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente”;*
- d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:*
- 1) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;*
  - 2) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari<sup>67</sup>.*

La relazione sulla gestione pertanto, a differenza della nota integrativa che è parte integrante del bilancio consolidato, costituisce un elemento di corredo al bilancio stesso e ha lo scopo di illustrare il quadro complessivo della situazione e dell'andamento gestionale del gruppo, inteso come entità economica unitaria.

Sebbene anche per la relazione sulla gestione specifica della capogruppo siano previste le medesime informazioni, queste ultime tuttavia non devono essere commentate secondo un'ottica di gruppo, ma devono essere inquadrare sotto una visuale più limitata che è quella della singola entità. Per questo motivo si ritiene opportuna la redazione di due relazioni sulla gestione distinte, una che fa riferimento al gruppo nel suo complesso e una per la controllante.

Nei gruppi che operano in diversi settori di attività assume rilevanza l'indicazione delle informazioni sull'andamento economico per ciascuno dei settori in cui il gruppo opera. Informazioni analoghe devono inoltre essere fornite anche con riferimento a società controllate significative escluse dall'area di consolidamento, per le quali si dovranno menzionare tutti quei rapporti patrimoniali, finanziari ed economici quand'anche non rappresentabili in bilancio.

La norma non specifica compiutamente i punti qualificanti e le modalità di redazione della relazione sulla gestione, tuttavia precisa che particolare riguardo deve essere posto al commento sull'andamento dei costi, dei ricavi e degli investimenti.

In generale è verosimile che le notizie sull'andamento della gestione siano commentate dagli amministratori prendendo spunto dai dati del bilancio consolidato, e che fra gli elementi di maggior rilievo da commentare sia riservato un giusto spazio anche alla situazione finanziaria.

L'andamento dei costi, dei ricavi e degli investimenti normalmente è desumibile dal confronto dei dati del bilancio consolidato dell'esercizio con gli stessi dell'esercizio precedente;

<sup>67</sup> Comma aggiunto dal D. Lgs. 394/03.

il commento dovrebbe fornire una panoramica che spazia anche all'andamento dei primi mesi successivi la chiusura e alle previsioni relative all'intero esercizio successivo. L'andamento dei ricavi dovrebbe essere commentato anche comparando i risultati raggiunti dal gruppo con il settore e dovrebbe contenere indicazioni circa le quote di mercato raggiunte.

La spiegazione della dinamica dei costi di produzione, del personale e degli altri costi più rilevanti dovrebbe essere corredata dal commento dei margini lordi e operativi. Relativamente agli investimenti dovrebbe essere fornita una indicazione complessiva degli investimenti effettuati nei vari settori, in immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie citando anche la fonte di reperimento delle risorse finanziarie rese necessarie.

Può essere utile fornire, in allegato alla relazione sulla gestione, anche una sintesi dei dati oggetto di commento, anche attraverso un conto economico e uno stato patrimoniale sintetico, ivi inclusi gli indici di bilancio più comuni.

Nell'ambito del commento sulla gestione del gruppo è senz'altro rilevante citare gli effetti delle operazioni straordinarie avvenute nel corso dell'esercizio, quali per esempio operazioni di ristrutturazione e altri eventi eccezionali che abbiano influito in modo rilevante sul risultato dell'esercizio o sul patrimonio netto.

Gli altri punti di cui l'art. 40 D.Lgs. 127/91 prevede una menzione specifica sono i seguenti:

1. *Attività di ricerca e sviluppo*

Il commento delle attività di ricerca e sviluppo non può prescindere dalla segnalazione dell'investimento complessivo che il gruppo ha effettuato nell'esercizio; tale spesa può, infatti, non essere chiaramente desunta dai prospetti di bilancio in quanto le spese possono essere state classificate nel conto economico in voci non specifiche oltreché nelle apposite voci dello stato patrimoniale. Il commento delle attività in oggetto deve riguardare soprattutto la spiegazione della natura e delle tipologie di ricerca effettuata, delle risorse destinate, degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

2. *Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato*

La menzione dei fatti di rilievo successivi alla data di chiusura deve necessariamente tenere conto di quanto evidenziato dalle singole società del gruppo nella propria relazione sulla gestione. Di tali notizie va fatta una attenta selezione in modo da evidenziare solo quei fatti che sono di rilievo per il gruppo nel suo complesso (dato che la relazione sulla gestione non è parte integrante del bilancio consolidato, si rende necessario effettuare nella nota integrativa un esplicito rinvio).

3. *Evoluzione prevedibile della gestione*

Anche l'evoluzione prevedibile della gestione è commentata a livello di ciascuna società nella propria relazione sulla gestione, pertanto si reputa opportuno evitare la duplicazione di informazioni già fornite nei singoli bilanci. È quindi necessario commentare le tendenze evolutive da un punto di osservazione che ha come riferimento il gruppo come entità economica e non sintetizzare i commenti già fatti dalle singole aziende. Nell'ambito delle notizie sulle previsioni che si possono formulare per l'immediato futuro è opportuno tenere in considerazione i risultati già raggiunti nel primo scorcio del nuovo esercizio, in termini di volumi di produzione, di fatturato, di margini e di altre variabili rilevanti per il gruppo e dare indicazioni sui fatti già accaduti e sulle azioni programmate per il futuro che incideranno sulla situazione complessiva del gruppo del nuovo esercizio, includendo notizie sulle tendenze dei principali mercati in cui il gruppo opera.

4. *Numero e valore nominale delle azioni o quote della controllante possedute all'interno del gruppo*

Si tratta di fornire una informazione che rappresenti la sintesi del quantitativo di azioni della capogruppo, che nell'ottica del bilancio consolidato sono azioni proprie, detenute da qualsiasi società consolidata anche attraverso fiduciarie o interposte persone. È richiesta anche l'evidenziazione della percentuale complessiva di tali azioni o quote sul totale del capitale corrispondente, che consenta di valutare anche il rispetto dei limiti imposti dalla legge.